

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3 <sup>a</sup> e 14 <sup>a</sup> Senato) .....	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (III e VI) .....	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII) .....	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	12
GIUSTIZIA (II) .....	»	21
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	39
DIFESA (IV) .....	»	46
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	56
FINANZE (VI) .....	»	71
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	75
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	77

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Nuovo Centrodestra: (NCD); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED.**

---

---

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	<i>Pag.</i>	83
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	92
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	107
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	115
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	125
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	146
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	159
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	160
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	162
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI .....	»	163
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	164
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO .....	»	165
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	166

## GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

### S O M M A R I O

Esame di una questione relativa all'applicazione dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento in materia di missioni .....	3
Sui lavori della Giunta .....	5

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza della Presidente Laura BOLDRINI.*

#### **La seduta comincia alle 9.10.**

#### **Esame di una questione relativa all'applicazione dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento in materia di missioni.**

Laura BOLDRINI, *Presidente*, precisa che la Giunta è stata convocata per esaminare una questione relativa all'applicazione del regime delle missioni. In particolare, nella seduta del 6 novembre scorso è stata sollevata dal deputato Crippa la questione degli effetti prodotti dalla partecipazione di un deputato in missione ad una votazione qualificata in Commissione (nel caso di specie una votazione segreta sul parere su una proposta di nomina). Ritenendo la questione meritevole di considerazione, la Presidenza si è riservata di sottoporla rapidamente all'attenzione della Giunta.

Ricorda dunque che il Regolamento (all'articolo 46, comma 2) prevede che i deputati in missione sono computati come presenti per fissare il numero legale. La disciplina applicativa di questa disposizione è contenuta nella circolare della Presidente della Camera del 21 febbraio 1996.

Ricapitola per chiarezza la disciplina vigente sulle missioni, data appunto dal concorso di diverse fonti normative: la disciplina è contenuta – come detto – nell'articolo 46, comma 2 del Regolamento, nella circolare del 21 febbraio 1996 e, da ultimo, nella delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 181 del 2012 (come modificata dalla n. 190/2012), che contiene la disciplina delle ritenute sulla diaria per le assenze dai lavori della Camera e dei suoi organi. Da questo quadro normativo discende che, in pratica, le missioni riguardano: i membri del Governo, se ne facciano richiesta; i deputati – se autorizzati dalla Presidenza – per incarico delle Commissioni o per incarico legato alla qualità di membro delle delegazioni internazionali o dell'Unione interparlamentare o per incarico legato alla qualità di membro di commissioni governative o organi assimilati istituiti per legge presso la Presidenza del Consiglio; per ragioni del loro ufficio – e se ne facciano richiesta – i membri dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Giunte e delle Commissioni e degli organi equiparati, i membri degli organi per la tutela giurisdizionale, i Presidenti dei Gruppi; le deputate in maternità, nei periodi corrispondenti a quelli per i quali la legislazione vigente prevede l'astensione obbligatoria (su cui si veda il parere della Giunta per il Regolamento del 4 ottobre 2011).

L'elenco dei deputati in missione è comunicato all'Assemblea all'inizio della seduta e, poi, alle riprese pomeridiana e notturna. Gli elenchi sono trasmessi alle Commissioni ai fini del computo nel numero legale negli organi dei quali i deputati fanno parte. Se un deputato partecipa a votazioni qualificate in Assemblea è considerato come presente e decade dalla missione. Conseguentemente l'elenco delle missioni « valide » può essere oggetto di continui aggiornamenti in corso di seduta.

Sono inoltre considerati presenti per la seduta i deputati in missione che facciano constatare personalmente la presenza in Aula o la cui presenza sia constatata direttamente dalla Presidenza (generalmente all'inizio seduta, in concomitanza con la lettura delle missioni), anche se — va detto — quest'ultima non è fattispecie frequente, né facilmente applicabile, posto che la presenza in Aula può essere del tutto occasionale e legata al fatto, ad esempio, che la missione non è ancora in concreto iniziata ma sta per iniziare.

Risulta invece desueta la previsione della circolare del 1996 che fa discendere la decadenza dall'aver preso la parola durante lo svolgimento della seduta: ciò per ragioni tecniche, posto che, diversamente, sarebbe necessario procedere, anche durante le votazioni, a continui aggiornamenti « manuali » (ossia non automatici) dell'impianto elettronico di voto, con conseguente rallentamento dei lavori.

Nella circolare non si fa alcun riferimento alle conseguenze dell'avvenuta partecipazione a votazioni qualificate in Commissione, votazioni che si svolgono peraltro in numero molto limitato. Fornisce qualche dato in proposito: complessivamente, sommando cioè i dati di tutte le Commissioni, nell'intera legislatura in corso (oltre 18 mesi) si sono svolte in Commissione 105 votazioni qualificate, con una media di 7,5 per Commissione; tali votazioni hanno complessivamente interessato 57 sedute, pari ad una media di 4 sedute per Commissione (su un totale di 4.407 sedute delle Commissioni, ossia in media 314 per Commissione).

La prassi è nel senso che la partecipazione a votazioni qualificate in Commissione non influisce sulla missione, che resta valida ai fini dell'Assemblea. A tale prassi si fa riferimento nella seduta della Camera del 1° aprile 1993, in cui era stata contestata l'avvenuta partecipazione del deputato Rodotà ad una votazione in Commissione e — ciononostante — l'avvenuto annuncio all'Assemblea della sua missione. Già in tale occasione (da parte dell'on. Elio Vito) di questa prassi è stata segnalata l'incongruenza, data dal fatto che i deputati decadono dalla missione se partecipano a votazioni qualificate in Assemblea (e tale decadenza estende i suoi effetti anche alle Commissioni), mentre non si produce lo stesso effetto in caso di partecipazione ad una votazione qualificata in Commissione.

È ovvio che se si accedesse ora ad un'interpretazione che — sul punto specifico — innovi la prassi descritta, dovrà essere cura di ciascuna Commissione comunicare immediatamente all'Assemblea i nomi dei deputati che hanno partecipato a votazioni qualificate, in modo che l'elenco delle missioni possa essere aggiornato tempestivamente. Resterebbe fermo che, per le missioni dei titolari di cariche istituzionali, essi, ove decadano dalla missione per aver votato in Commissione, potranno chiedere di essere reintegrati in missione per la fase successiva dei lavori (antimeridiana, pomeridiana o notturna) dell'Assemblea e delle Commissioni.

Chiede dunque ai membri della Giunta di esprimere la loro opinione al riguardo, di modo che possa essere assunto un orientamento sull'opportunità o meno di aggiornare la prassi sul punto oggetto di approfondimento.

Federica DIENI si dichiara soddisfatta dalle indicazioni contenute nelle comunicazioni della Presidente, evidenziando, in linea generale, l'esigenza di un maggiore coordinamento e allineamento tra i lavori delle Commissioni e quelli dell'Assemblea.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ricorda di aver convenuto da subito con il deputato

Crippa sulla sussistenza di un'aporia nel regime delle missioni, aporia per il cui superamento ha inteso proprio convocare l'odierna riunione della Giunta.

Giancarlo GIORGETTI osserva come, a suo avviso, a maggior ragione dopo l'introduzione del sistema elettronico di rilevazione delle presenze ai lavori delle Commissioni, si debba riconoscere che la partecipazione alle votazioni in Commissione produca sulla sorte della missione gli stessi effetti della partecipazione alle votazioni in Assemblea.

Andrea GIORGIS giudica assolutamente ragionevole estendere le conseguenze previste per il caso in cui si prenda parte alle votazioni in Assemblea in caso di missione anche alla partecipazione alle votazioni qualificate in Commissione.

Donata LENZI ravvisa un possibile profilo problematico della prospettata assimilazione in relazione alle missioni riguardanti segnatamente i Presidenti delle Commissioni, per i quali suggerirebbe dunque l'opportunità di indicare con quanta più precisione possibile il momento di decorrenza delle missioni.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, precisa che l'impatto della prefigurata estensione risulterebbe comunque più ridotto in relazione al numero davvero limitato di votazioni qualificate che si svolgono in Commissione, i cui dati ha poc'anzi richiamato.

Pino PISICCHIO si dichiara favorevole alla omogeneizzazione della disciplina profilata dalla Presidente.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, prende atto dell'esito del dibattito, che si conclude dunque nel senso della conferma della prassi vigente in materia di decadenza dei deputati dalla missione, che si determina dunque quando il deputato in missione partecipa ad una votazione qualificata in Assemblea e quando il deputato stesso fa risultare personalmente la presenza o tale presenza è constatata direttamente dal Presidente di turno, che lo nomina. A tali ipotesi si aggiunge ora quella che il deputato in missione abbia partecipato a votazioni qualificate in Commissione. Alla luce di tale integrazione, sarà cura di ciascuna Commissione comunicare immediatamente all'Assemblea i nomi dei deputati in missione che hanno partecipato a votazioni qualificate svoltesi presso la stessa Commissione.

#### **Sui lavori della Giunta.**

Simone BALDELLI, *Vicepresidente della Camera*, prende la parola per dare voce ad un'esigenza del suo Gruppo, rappresentato in Giunta dall'on. Vito, che non ha potuto tuttavia prendere parte ai lavori odierni della Giunta per concomitanti impegni istituzionali. Chiede quindi alla Presidente di valutare un possibile slittamento del termine di presentazione dei subemendamenti relativo alle riforme regolamentari già fissato per il prossimo 15 novembre.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, si riserva di valutare la richiesta.

**La seduta termina alle 9.30.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Sugli esiti del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 (*Svolgimento e conclusione*) ... 6

#### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente della 14<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica Vannino CHITI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, on. Sandro Gozi.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

#### Sugli esiti del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014.

*(Svolgimento e conclusione).*

Vannino CHITI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e satellitare.

Introduce quindi brevemente la discussione.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, Sandro GOZI

rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti il senatore Roberto COCIANCICH (PD), la deputata Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), la senatrice Maria MUSSINI (Misto-Movimento X), il senatore Giovanni MAURO (GAL), la deputata Adriana GALGANO (SCpI), i senatori Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD), Hans BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), Emilio FLORIS (FI-PdL XVII), Stefano CANDIANI (LN-Aut), Maria Cecilia GUERRA (PD) e Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII).

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, Sandro GOZI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Vannino CHITI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

#### La seduta termina alle 9.30.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri. C. 2577 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 7

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e delle finanze Enrico Zanetti.*

##### **La seduta comincia alle 14.10.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri.  
C. 2577 Governo.

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 ottobre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che, in conseguenza della nomina a Ministro degli Affari esteri dell'onorevole Gentiloni Silveri, in precedenza relatore per la III Commissione sul provvedimento, tale funzione è stata affidata al deputato Amendola.

Informa inoltre che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Lavoro pubblico e privato e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Bilancio si esprimerà direttamente all'Assemblea.

Segnala altresì che sono in corso le sedute delle Commissioni Giustizia e Trasporti ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri sul provvedimento.

Propone pertanto, concordi le Commissioni, di sospendere la seduta delle Commissioni riunite fino alle 15,30, al fine di acquisire i predetti pareri delle Commissioni Giustizia e Trasporti.

##### **La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 15.35.**

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, informa che anche le Commissioni Giustizia

e Trasporti hanno espresso parere favorevole sul provvedimento.

In tale contesto ritiene che sia possibile passare alla votazione della proposta di conferire il mandato ai relatori di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge.

Ricorda inoltre di aver segnalato alla Presidente della Camera l'opportunità di inserire il provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea prima dell'avvio della discussione in Aula dei documenti di Bilancio.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, si riserva, d'intesa con il Presidente della III Commissione, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.40.**



## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00486 Braga: Questioni connesse alla produzione di energia da impianti geotermici (Discussione e rinvio – Abbinamento risoluzione 7-00519 Abrignani) .....	9
ERRATA CORRIGE .....	10

#### RISOLUZIONI

Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI.

#### La seduta comincia alle 15.30.

#### 7-00486 Braga: Questioni connesse alla produzione di energia da impianti geotermici.

(Discussione e rinvio – Abbinamento risoluzione 7-00519 Abrignani).

Le Commissioni iniziano la discussione della risoluzione in titolo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che è stata presentata la risoluzione Abrignani 7-00519. Vertendo sulla stessa materia della risoluzione Braga 7-00486, ne dispone l'abbinamento. Invita, quindi l'onorevole Braga ad illustrare la sua risoluzione.

Chiara BRAGA (PD) illustra la risoluzione 7-00486 a sua firma, evidenziando come la stessa impegna il Governo ad avviare le procedure di zonazione del

territorio italiano, per le varie tipologie di impianti geotermici, in coerenza con gli orientamenti europei relativi all'utilizzo della risorsa geotermica e in linea con la strategia energetica nazionale. Sottolinea, inoltre, che l'atto di indirizzo in esame impegna altresì il Governo a emanare « linee guida » dirette ad individuare i criteri di definizione, a livello nazionale, dei siti effettivamente suscettibili di sfruttamento, tenuto conto delle eventuali implicazioni in termini di inquinamento ambientale, e a rilasciare le autorizzazioni per i progetti di impianti geotermici solo nel rispetto delle prescrizioni previste dalle linee guida in corso di definizione. In particolare, richiama l'attenzione sulla necessità che nella valutazione di impatto ambientale per gli impianti pilota geotermici di Castel Giorgio e di Montenero si tenga conto delle implicazioni che l'attività geotermica comporta con riferimento al possibile inquinamento delle falde e dell'aria e all'induzione di sismicità. Fa presente, infine, che la risoluzione a sua firma impegna il Governo a valutare la possibilità di riconsiderare la classificazione delle fonti energetiche rinnovabili, non annoverando tra le stesse lo sfruttamento delle acque sotterranee riscaldate da gradienti

di temperatura, ma solo quello del calore ivi presente, che è effettivamente rinnovabile. Nel prendere atto della presentazione della risoluzione 7-00519 Abrignani, auspica che si possa pervenire, con il contributo di tutti i gruppi parlamentari, all'approvazione di un testo condiviso.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) illustra la risoluzione a sua prima firma n. 7-00519 sottolineando che la geotermia in Italia non è mai partita nonostante sia stata individuata dall'attuale Governo tra le priorità delle politiche energetiche. Auspica un celere avvio delle procedure per lo sfruttamento delle risorse geotermiche, identificando le aree potenzialmente sfruttabili in coerenza con le previsioni degli orientamenti europei e in linea con la Strategia energetica nazionale. In questo senso, sollecita la messa in esercizio dei dieci progetti pilota affinché si possa velocemente dotare il Paese di nuove tecnologie per lo sfruttamento della risorsa geotermica e si renda il settore competitivo all'interno delle energie rinnovabili. Osserva infine che la produzione di energia da impianti geotermici consentirà un ulteriore abbattimento dell'inquinamento atmosferico e un risparmio del costo termico per raffreddare e riscaldare ogni edificio compreso nel centro urbano in cui sarà collocata la centrale. Auspica infine che si possa giungere all'approvazione di un testo condiviso delle risoluzioni in discussione.

Federica DAGA (M5S) preannuncia, a nome dei deputati del proprio gruppo, la

presentazione di un atto di indirizzo sulla tematica oggetto delle risoluzioni 7-00486 Braga e 7-00519 Abrignani.

Marco DONATI (PD), preso atto del diverso orientamento degli impegni delle due risoluzioni in discussione, propone di procedere ad un breve ciclo di audizioni che consenta di approfondire la materia della geotermia e il suo impatto sui profili ambientali e sulla salute dei cittadini.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

#### ERRATA CORRIGE

*Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 203 del 21 marzo 2014, a pagina 4, prima colonna, terza riga,*

la parola: « AUDIZIONI » è sostituita dalle seguenti « Indagine conoscitiva sulla *green economy* ».

*Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 240 del 27 maggio 2014, a pagina 10, prima colonna, terza riga,*

la parola: « AUDIZIONI » è sostituita dalle seguenti « Indagine conoscitiva sulla *green economy* ».

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura)

---

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. Nuovo testo C. 2039 Governo, C. 902 Franco Bordo, C. 948 Catania, C. 1176 Faenzi e C. 1909 De Rosa .....

11

##### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 12 novembre 2014.*

**Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. Nuovo testo C. 2039 Governo, C. 902 Franco Bordo, C. 948 Catania, C. 1176 Faenzi e C. 1909 De Rosa.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.40.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	12
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge in materia di revisione della parte seconda della Costituzione ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .....	12
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Nell'ambito dell'esame dei progetti di legge costituzionale in materia di revisione della parte seconda della Costituzione.	
Sulla pubblicità dei lavori .....	13
Audizione del Presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	13
Audizione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Sergio Chiamparino ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	13
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari. C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	14
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	19
AVVERTENZA .....	18

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 novembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.50.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 12 novembre 2014. — *Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici e Ivan Scalfarotto.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge in materia di revisione della parte seconda della Costituzione.**

*(Deliberazione di una proroga del termine).*

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di disporre una proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 8 ed abbinati, recanti revisione della parte seconda della Costituzione.

Essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Re-

golamento, propone di deliberare la proroga del termine dell'indagine, già fissato al 23 ottobre 2014, al 14 novembre 2014.

La Commissione approva la proposta del presidente.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici e Ivan Scalfarotto.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Nell'ambito dell'esame dei progetti di legge costituzionale in materia di revisione della parte seconda della Costituzione.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Roberta AGOSTINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del Presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Ugo ROSSI, *Presidente della Provincia autonoma di Trento*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Riccardo FRACCARO (M5S), Gian Luigi GIGLI (PI) e Mauro OTTOBRE (Misto-Min.Ling.) intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni.

Ugo ROSSI, *Presidente della Provincia autonoma di Trento*, risponde ai quesiti posti.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ringrazia il Presidente Rossi per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Sergio Chiamparino.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nel ricordare che l'ordine del giorno reca, in relazione all'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge costituzionale recanti revisione della parte seconda della Costituzione, l'audizione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Sergio Chiamparino, fa presente che sono altresì presenti Roberto Maroni, Presidente della Regione Lombardia, Vittorio Bugli, Assessore al bilancio, finanze e tributi della Regione Toscana, e Roberto Ciambetti, Assessore al bilancio e agli enti locali della Regione Veneto.

Sergio CHIAMPARINO, *Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene Roberto CIAMBETTI, *Assessore al bilancio e agli enti locali della Regione Veneto* per rendere una precisazione.

Enzo LATTUCA (PD), Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (ScPI), Stefano QUARANTA (SEL), Matteo BRAGANTINI (LNA), Laura RAVETTO (FI-PdL), Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), Andrea GIORGIS (PD) e Marilena FABBRI (PD) intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni.

Sergio CHIAMPARINO, *Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province*

autonome, e Vittorio BUGLI, *Assessore al bilancio, finanze e tributi della Regione Toscana*, rispondono ai quesiti posti.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ringrazia i soggetti intervenuti in audizione per la loro partecipazione. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 16.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.*

#### **La seduta comincia alle 16.15.**

**Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari.**

**C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe LAURICELLA (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge C. 631-B, già approvata dalla Camera dei deputati il 9 gennaio 2014, è stata modificata dal Senato il 2 aprile 2014. Il testo approvato dal Senato è stato ulteriormente modificato dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame in sede referente.

Fa presente, quindi, che il provvedimento è diretto a delimitare l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere, attraverso una serie di modifiche al codice di procedura penale che interes-

sano principalmente: l'idoneità della custodia in carcere, gli obblighi di motivazione del giudice, il procedimento.

Quanto al contenuto, segnala che si soffermerà specificamente sulle parti modificate dal Senato e dalla Commissione Giustizia in sede referente.

In particolare, gli articoli 1 e 2 del provvedimento novellano l'articolo 274 del codice di procedura penale, allo scopo di limitare la discrezionalità del giudice nella valutazione delle esigenze cautelari, attualmente individuate nel pericolo di inquinamento delle prove (comma 1, lettera *a*); nel pericolo di fuga (comma 1, lettera *b*); nel pericolo di reiterazione dei reati (comma 1, lettera *c*).

Rileva poi che l'articolo 3 – nel testo già approvato dalla Camera e non modificato dal Senato – è stato soppresso dalla Commissione Giustizia.

Gli articoli 4 e 5 del provvedimento intervengono sull'articolo 275 del codice di procedura penale. L'articolo 5, modificato dal Senato, riguarda l'applicazione della custodia in carcere per alcuni reati di particolare gravità e, intervenendo sul secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, limita la presunzione di idoneità della misura carceraria in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai soli delitti di associazione sovversiva (articolo 270 del codice penale), associazione terroristica, anche internazionale (articolo 270-*bis* del codice penale) e associazione mafiosa (articolo 416-*bis* del codice penale). I due ulteriori delitti, di scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-*ter* del codice penale) e associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), aggiunti all'elenco dal Senato, sono stati soppressi dalla Commissione di merito.

Evidenzia quindi che l'intervento della Commissione Giustizia pare riconducibile alla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 231 del 2011) che ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte

in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 74 del citato testo unico, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Il nuovo terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 prevede, poi – in caso di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il rimanente catalogo di reati – l'applicazione di una clausola di salvaguardia. Si stabilisce, infatti, per tali reati, la possibilità di applicare la custodia in carcere salvo che: siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. Tali modifiche tengono conto della concorde giurisprudenza costituzionale che, in relazione alla mancanza di tali deroghe all'applicazione della custodia carceraria, ha più volte dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'articolo 275 del codice di procedura penale (Corte costituzionale, sentenze nn. 265/2010, 164/2011, 231/2011 e 110 /2012). Lo stesso articolo 5 aggiunge poi un comma 3-*bis* all'articolo 275, che introduce l'obbligo del giudice – nel disporre la custodia cautelare in carcere – di spiegare i motivi dell'eventuale inidoneità ad assicurare le esigenze di cautela degli arresti domiciliari con uso dei cosiddetti braccialetti elettronici (ovvero le procedure di controllo di cui all'articolo 275-*bis*, comma 1).

L'articolo 6, modificato dal Senato, riformula il comma 1-*ter* dell'articolo 276 del codice di procedura penale, che attualmente obbliga il giudice a revocare gli arresti domiciliari e ad applicare la custodia in carcere in caso di trasgressione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione da parte dell'imputato. Il nuovo comma 1-*ter* prevede che la citata trasgressione, ove di lieve entità, non comporti automaticamente l'applicazione della

più afflittiva misura carceraria. Nel testo trasmesso dalla Camera, il comma 1-*ter* risultava abrogato. Analoga abrogazione, nel medesimo testo, interessava all'articolo 7, il comma 5-*bis* dell'articolo 284 del codice di procedura penale, che attualmente preclude al giudice la concessione degli arresti domiciliari al condannato per evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. L'integrazione introdotta dal Senato al primo periodo del comma 5-*bis* prevede una valutazione del giudice, che può comunque permettere l'adozione degli arresti domiciliari (in luogo della custodia in carcere) ove, sulla base di elementi specifici, ritenga: che il fatto sia di lieve entità e che gli arresti domiciliari soddisfino comunque le esigenze cautelari.

L'articolo 8, che modifica l'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale, è stato introdotto dal Senato. Attualmente tale disposizione prevede che, nei procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione, l'interdizione temporanea dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio può essere disposta a carico del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di un pubblico servizio) anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1 (ergastolo o reclusione superiore nel massimo a tre anni). Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65 (ovvero con le ordinarie modalità dell'interrogatorio). L'integrazione al comma 2 dell'articolo 289 disposta dal provvedimento in esame stabilisce che se la misura interdittiva a carico del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di un pubblico servizio) è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio debba avvenire non oltre dieci giorni dall'esecuzione della misura o dalla sua notificazione (ovvero ai sensi dell'articolo 294, comma 1-*bis* del codice di procedura penale).

L'articolo 11, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene sull'articolo 308 del codice di procedura penale, che prevede i termini di durata sia delle misure coercitive (diverse dalla custodia cautelare) sia delle misure interdittive, con l'obiettivo di dilatare la durata di queste ultime, ritenuta troppo esigua. Il provvedimento in esame riformula il comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale, prevedendo: la perdita di efficacia delle misure interdittive decorso il termine stabilito dalla relativa ordinanza; l'aumento da due a dodici mesi della durata massima delle misure stesse; la loro possibile rinnovazione per esigenze probatorie non oltre il limite di durata massima. Per ragioni di coordinamento viene, infine, abrogato il comma 2-*bis* dell'articolo 308.

L'articolo 12, modificato nel corso dell'esame in Senato e poi rivisto anche dalla Commissione di merito, interviene sugli articoli 309 e 324 del codice processuale penale. In particolare, all'articolo 309 del codice di procedura penale, relativo al riesame presso il cosiddetto tribunale della libertà delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, sono introdotte le seguenti modifiche: è riconosciuto all'imputato che lo richieda il diritto di comparire personalmente all'udienza (modifiche relative al comma 6 e al comma 8-*bis*); è previsto, per rafforzare l'obbligo di motivazione del provvedimento applicativo della misura cautelare, che la mancanza di motivazione o di autonoma valutazione da parte del giudice delle specifiche esigenze cautelari o degli indizi ed elementi forniti dalla difesa dell'imputato sia causa di annullamento della misura da parte del tribunale del riesame (comma 9); è previsto, per consentire alla difesa di prepararsi meglio, che – su richiesta dell'imputato, da formulare entro due giorni dalla notifica dell'avviso della data fissata – l'udienza camerale, se ricorrono giustificati motivi, sia differita dal tribunale per un minimo di cinque ed un massimo di dieci giorni (comma 9-*bis*). Intervenendo sul nuovo comma 9-*bis*, il Senato ha inserito un nuovo periodo stabilendo che il tribunale, con provvedimento motivato,

può differire anche d'ufficio (sempre da cinque a dieci giorni) la data dell'udienza in base alla complessità del caso e del materiale probatorio. Anche in tal caso, si conferma il corrispondente differimento della data del termine per la decisione e per il deposito dell'ordinanza. Il nuovo periodo inserito dal Senato è stato soppresso dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame. È previsto che, se la trasmissione degli atti non avviene entro cinque giorni o se l'ordinanza che decide sul riesame o il suo relativo deposito in cancelleria non avvengono nei termini prescritti (dieci giorni dalla ricezione degli atti per la decisione sul merito del riesame; 30 gg. dalla decisione per il deposito in cancelleria, v. *ultra*), l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e non può essere rinnovata, se non in caso di eccezionali esigenze cautelari specificatamente motivate (comma 10); è introdotto il termine di trenta giorni (dalla decisione) per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame, fatti salvi i casi in cui la motivazione, per il numero degli arrestati e la gravità delle imputazioni, appare particolarmente complessa; anche in tali casi, peraltro, il nuovo termine disposto dal giudice per il deposito non può comunque superare i 45 giorni decorrenti dalla decisione del tribunale del riesame. L'articolo 324 del codice di procedura penale è modificato, con finalità di coordinamento: in sede di riesame delle ordinanze relative a misure cautelari reali (sequestro conservativo o preventivo), sono applicate le disposizioni del descritto nuovo comma 9-*bis* dell'articolo 309, ovvero il possibile differimento, per giustificati motivi, della data dell'udienza camerale del tribunale.

L'articolo 13, modificato dal Senato, interviene sull'articolo 310 del codice di procedura penale, relativo all'appello avverso le ordinanze che dispongono misure cautelari personali. Integrando la formulazione dell'ultimo periodo del comma 2 – in base al quale il tribunale decide (sull'appello) entro 20 giorni dalla ricezione degli atti – il provvedimento precisa che la decisione va assunta con ordinanza depo-



sitata in cancelleria entro 30 giorni dalla deliberazione. Il Senato ha aggiunto che: il rispetto del termine di 30 giorni per il deposito in cancelleria dell'ordinanza può essere derogato nei casi in cui la motivazione, per il numero degli arrestati e la gravità delle imputazioni, appare particolarmente complessa; il nuovo termine disposto dal giudice per il deposito non può in ogni caso essere superiore a 45 giorni decorrenti dalla decisione del tribunale.

L'articolo 14 aggiunge all'articolo 311 del codice di procedura penale un comma 5-*bis* in base al quale, nel caso in cui la Cassazione – su ricorso dell'imputato – abbia annullato con rinvio un'ordinanza che aveva disposto o confermato una misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice del rinvio: decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti; deposita in cancelleria l'ordinanza nei 30 giorni dalla deliberazione. La mancata decisione (del giudice del rinvio), come pure il mancato deposito dell'ordinanza, nei termini indicati comportano la perdita di efficacia della misura coercitiva. Fa eccezione alla introdotta regola della perdita di efficacia della misura coercitiva il caso in cui l'esecuzione della misura sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3 (si tratta del caso in cui il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, abbia disposto una misura coercitiva rigettata dal giudice: in tale ipotesi, l'esecuzione della misura è sospesa fino a che essa non sia divenuta definitiva). Il Senato – in analogia con quanto previsto all'articolo 309, comma 10 – ha integrato la formulazione del comma 5-*bis* prevedendo – in caso di mancata decisione o mancato deposito dell'ordinanza nei termini prescritti – l'impossibilità di una rinnovazione della misura coercitiva, fatte salve « eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate ».

L'articolo 15, introdotto dal Senato, interviene sull'articolo 21-*ter* dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) integrando la possibilità di visite dei genitori detenuti al minore infermo con riguardo alla visita al figlio portatore di handicap grave (vi è gravità, ai sensi

dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, quando la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione). Analoga modifica riguarda il comma 2 dell'articolo 21-*ter* relativo alla possibilità per la madre condannata, imputata o internata (o il padre condannato, imputato o internato, se la madre è deceduta o del tutto impossibilitata) di essere autorizzata dal giudice almeno ventiquattrore prima della visita ad assistere il figlio minore di dieci anni durante le visite specialistiche. Con la modifica introdotta al comma 2 si prescinde dal requisito dell'età in presenza di visite specialistiche a figli affetti da handicap grave. È, infine, aggiunto all'articolo 21-*ter* un comma 2-*bis* che estende la citata disciplina del diritto di visita nel caso di coniuge o convivente affetto da handicap grave. La Commissione di merito ha soppresso l'articolo 16 del provvedimento, introdotto dal Senato. Si tratta della disposizione che, in relazione all'attività del giudice relativa all'applicazione delle misure cautelari, integra il decreto legislativo n. 109 del 2006, sugli illeciti disciplinari dei magistrati. L'articolo 17 prevede, infine, in capo al Governo un obbligo di relazione annuale al Parlamento contenente informazioni e dati concernenti le misure cautelari, distinte per tipologia e con i relativi esiti, adottate nell'anno precedente.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnalo che il provvedimento modifica il codice di procedura penale. L'intervento è quindi riconducibile alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale », di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Relativamente al rispetto degli altri principi costituzionali, evidenzia che il provvedimento pare conforme al contenuto dell'articolo 13 della Costituzione in relazione ai limiti dell'inviolabilità della

libertà personale, nonché a quello dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo. In particolare il testo estende le garanzie in ordine all'applicazione delle misure cautelari e introduce la possibilità per l'imputato di comparire personalmente davanti al tribunale in sede di riesame delle misure coercitive.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 16.25.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMITATO DEI NOVE

*Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione.*

*Emendamenti Doc XXII, n. 18-19-21-A.*

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari (C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 631-B, recante « Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da *handicap* in situazione di gravità, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari e relative sanzioni », come modificato dal Senato;

rilevato, in termini generali, che il provvedimento è diretto a delimitare l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere, attraverso una serie di modifiche al codice di procedura penale che interessano principalmente: l'idoneità della custodia in carcere; gli obblighi di motivazione del giudice; il procedimento;

rilevato che il testo è riconducibile alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale », che rientra nell'ambito delle materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

esaminato il provvedimento in titolo alla luce di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 13 della Costituzione, in relazione ai limiti dell'inviolabilità della libertà personale, nonché in ordine all'articolo 3, riguardante il principio di uguaglianza e di ragionevolezza, e all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, relativo al principio di presunzione di innocenza;

evidenziato, in particolare, che l'articolo 5 della proposta di legge – intervenendo sul secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale – limita la presunzione di idoneità della misura carceraria in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai soli delitti di associazione sovversiva (articolo 270 c.p.), associazione terroristica, anche internazionale (articolo 270-*bis* c.p.) e associazione mafiosa (articolo 416-*bis* c.p.);

sottolineato che i due ulteriori delitti, di scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-*ter* c.p.) e associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (articolo 74, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), aggiunti all'elenco dal Senato, sono stati soppressi dalla Commissione di merito, in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 231 del 2011) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p., nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti

che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte tramite l'applicazione di altre misure;

osservato, poi, che il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 prevede – in caso di sussistenza di presunzione assoluta di gravi indizi di colpevolezza per il rimanente catalogo di reati – l'applicazione di una clausola di salvaguardia stabilendo, in particolare, per tali reati, la possibilità di applicare la custodia in carcere salvo che: siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure;

considerato che le disposizioni richiamate tengono conto della concorde giurisprudenza costituzionale che, in relazione alla mancanza di tali deroghe all'applicazione della custodia carceraria, ha più

volte dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'articolo 275 c.p.p. (v. Corte cost., sentenze nn. 265/2010, 164/2011, 231/2011 e 110/2012);

richiamato, al riguardo, il parere espresso dalla I Commissione sulla proposta di legge C. 631, in data 5 dicembre 2013, recante due osservazioni, la prima delle quali concernente l'opportunità di rivalutare l'articolo 5, comma 1, in riferimento al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 c.p.p., nella parte in cui non prevede, anche per i reati dallo stesso richiamati, l'ipotesi di adottare misure diverse dalla custodia cautelare in carcere nel caso in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da <i>handicap</i> in situazione di gravità e illeciti disciplinari. C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	21
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	28

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la <i>compliance</i> finanziaria internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. ( <i>Foreign Account Tax Compliance Act</i> ), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri. C. 2577 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	24
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658 Zampa (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	26
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	29

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Atto n. 113 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, rinvio</i> ) .....	27
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	31
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta alternativa di parere</i> ) .....	35
ERRATA CORRIGE .....	27

##### SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 novembre 2014. — *Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.* — *Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.*

##### La seduta comincia alle 8.40.

**Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da *handicap* in situazione di gravità e illeciti disciplinari.**

**C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarti 7.1, Chiarelli 7.2, fatto proprio dall'onorevole Daniele Farina, Molteni 11.1 e 11.2; approva gli identici emendamenti Daniele Farina

12.1 e Chiarelli 12.2 (*vedi allegato 1*); respinge gli emendamenti Molteni 12.5, 12.4, 12.3, 12.8, 12.7, 12.6, 12.9, Farina 12.10.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 12.13, si intende che questo vi abbia rinunciato.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra il proprio emendamento 12.12, volta a sopprimere la parte in cui, nell'ambito del riesame, si prevede che l'ordinanza decaduta per decorrenza dei termini prescritti non possa essere rinnovata, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate. Ricorda che la questione fu sollevata nel corso delle audizioni da parte di magistrati, quali Giuseppe Pignatone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, e Franco Roberti, Procuratore nazionale antimafia, nonché da docenti universitari, come i professori Enrico Marzaduri e Daniele Negri, che hanno tutti evidenziato i rischi che comporta una norma che limita eccessivamente la possibilità di adottare la custodia cautelare in carcere nonostante che ne ricorrano i presupposti. Si chiede la ragione per la quale il Presidente della Commissione, onorevole Donatella Ferranti, abbia prima presentato un emendamento identico a quello in esame e poi lo abbia ritirato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che il testo del Senato abbia una sua coerenza e per questo motivo ha ritirato il suo emendamento 12.11, identico all'emendamento Ferraresi 12.12. Da un lato, infatti, il Senato rende più duttile la disposizione introdotta dalla Camera, in quanto fissa dei termini maggiori per il deposito della motivazione nei casi di maggiore complessità, e, dall'altro, prevede, salvo in casi eccezionali, che, scaduto inutilmente il termine, l'ordinanza non possa essere rinnovata. Tiene a precisare che comunque non vi è un divieto assoluto di rinnovazione dell'atto.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia il voto contrario sull'emendamento Ferraresi

12.12., che comunque non tiene conto dell'apprezzamento dell'unione Camere penali Italiani sulla disposizione introdotta dal Senato.

Il viceministro Enrico COSTA invita al ritiro dell'emendamento Ferraresi 12.12, riservandosi un'ulteriore riflessione in vista dell'esame in Assemblea.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatore*, pur ritenendo il testo del Senato accettabile, dichiara la propria disponibilità ad un ulteriore approfondimento in vista dell'esame in Assemblea, qualora l'emendamento Ferraresi 12.12 fosse ritirato.

David ERMINI (PD) ritiene che comunque debba rimanere fermo il principio secondo il quale l'ordinanza non può essere sempre reiterabile.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritira il proprio emendamento 12.12, auspicando che si possa effettuare un serio approfondimento. Ritira altresì il suo emendamento 12.14, che interviene sulla medesima questione oggetto dell'emendamento 12.12.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che l'emendamento 12.12, qualora ripresentato in Assemblea, possa essere oggetto di attenta valutazione, in quanto potrebbe coniugare le diverse esigenze che emergono dal testo del Senato e dagli emendamenti presentati dal deputato Ferraresi anche alla luce di alcune prese di posizione in merito da parte di alcuni auditi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni, 12.16 e 12.17.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 12.15, si intende che questo vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 12.18.

Daniele FARINA (SEL) illustra il proprio emendamento 13.5, volto a ripristinare il testo dell'articolo 13 approvato dalla Camera, e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Daniele Farina 12.5, Molteni 13.2, 13.1, 13.4 e 13.3.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore degli emendamenti 13.6 e 14.2, si intende che questo vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 14.1 e Daniele Farina 14.2.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritira il suo emendamento 14.4, che tocca la medesima tematica degli altri emendamenti da lui ritirati in questa seduta, auspicando un ulteriore approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.

Nicola MOLTENI (LNA) ritira il suo emendamento 14.5, associandosi all'auspicio del collega Ferraresi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 15.1 e 15.2.

Il viceministro Enrico COSTA, intervenendo sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 16, nel ribadire il proprio parere favorevole, ricorda come al Senato tale disposizione fosse stata introdotta nel corso dell'esame in Assemblea. In quell'occasione il Governo si è rimesso all'Aula, ritenendo che la materia non fosse pertinente al provvedimento, in quanto interviene sulla normativa che riguarda gli illeciti disciplinari, e dovesse essere affrontata in altro testo. Precisa di ritenere opportuno che tale normativa sia riesaminata nel suo complesso e non tramite singoli interventi disorganici. Fa quindi presente che il governo sta predisponendo in testo su questa materia.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatore*, condivide, sotto il profilo metodologico, i rilievi del rappresentante del Governo. Osserva, nel merito, come la condotta prevista dall'articolo 16 sia già sanzionata dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, ricordando come l'articolo 17 del testo in esame preveda un monitoraggio sull'applicazione della nuova disciplina delle misure cautelari personali. Nel merito, fa presente che il nuovo illecito disciplinare introdotto dal Senato è in realtà superfluo in quanto è già previsto un illecito disciplinare al quale è riconducibile quest'ultimo.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) condivide le critiche formulate all'articolo 16, osservando, inoltre, come la sanzione disciplinare prevista da tale disposizione possa creare una disparità di trattamento tra magistrati tenuti al deposito di atti e magistrati che non sono tenuti a tale adempimento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, premette di considerare grave il comportamento del magistrato che non deposita gli atti entro i termini perentori previsti. Tuttavia, la sanzione disciplinare introdotta dal Senato appare una superfetazione, posto che l'articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo n. 109 del 2006 prevede quale illecito disciplinare « l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge ».

La Commissione approva gli identici emendamenti Ferranti 16.1, Ferraresi 16.2 e Ermini 16.3 (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi Sarti 17.01 e Ferraresi 17.02. Avverte altresì che il testo del provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Com-

missioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance finanziaria internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri.**

**C. 2577 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite III e VI).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge in esame che è diretto a ratificare l'accordo tra l'Italia e gli USA per migliorare la *tax compliance* internazionale e per applicare la normativa FATCA, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, introducendo nell'ordinamento italiano alcune norme di attuazione interna.

Le disposizioni contenute nell'accordo hanno l'obiettivo di fornire agli intermediari un quadro normativo completo circa gli adempimenti che questi dovranno assolvere a seguito della stipulazione di tali accordi, anche nell'ottica di garantire una disciplina sistematica della materia che consenta di conseguire sinergie applicative.

Si ricorda che il 18 marzo 2010 è entrata in vigore la normativa statunitense

FATCA, volta a contrastare l'evasione fiscale da parte di cittadini statunitensi e di residenti negli USA, perpetrata attraverso l'utilizzo di conti e di intermediari *offshore*.

Tali disposizioni sono concretamente operative dal 1° luglio 2014.

Le previsioni contenute nel FATCA richiedono a ciascun intermediario finanziario estero (*Foreign Financial Institution – FFI*) di sottoscrivere un apposito accordo (*FFI Agreement*) con l'*Internal Revenue Service* statunitense (IRS), nel quale l'intermediario si impegna ad effettuare una serie di segnalazioni.

Per quanto riguarda le disposizioni di attuazione interna, la competenza della Commissione Giustizia si concentra sull'articolo 9, recante disposizioni sanzionatorie, e sugli articoli 4, 5 e 8, la cui violazione è sanzionata dall'articolo 9.

L'articolo 3 dispone l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, al fine di garantire l'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo con gli USA e dagli altri accordi che saranno conclusi dall'Italia con altri Stati, nonché dalle intese tecniche derivanti. L'articolo 4 introduce gli obblighi di comunicazione da parte delle istituzioni finanziarie italiane all'Agenzia delle entrate e ne individua l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo. Tra le istituzioni finanziarie soggette a tale obbligo la disposizione individua espressamente: le banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie, le società fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato, nonché ogni istituzione finanziaria residente in Italia. Sono escluse le stabili organizzazioni delle stesse istituzioni finanziarie situate all'estero.

L'articolo 5 stabilisce gli obblighi di verifica ai fini fiscali e di acquisizione di dati relativi ai conti finanziari di pertinenza sia di soggetti non residenti fiscalmente in Italia sia di cittadini statunitensi ovunque residente ai fini fiscali, nonché, per quanto concerne la normativa del FATCA, ad alcuni pagamenti



corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti. All'atto di apertura di un conto finanziario, le istituzioni finanziarie italiane devono acquisire, con riferimento all'intestatario, il codice fiscale rilasciato dal Paese di residenza, ove previsto in tale Paese, e un'attestazione di residenza fiscale, nonché, per i 5 cittadini statunitensi ovunque residenti, il codice fiscale statunitense e un'attestazione di residenza fiscale statunitense. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, devono essere acquisite la denominazione sociale o la ragione sociale nonché la sede legale. Inoltre, per le persone fisiche, devono essere acquisite le generalità dell'intestatario e, limitatamente ai cittadini statunitensi, la documentazione attestante la cittadinanza. (comma 1).

Il comma 2 prevede che, nel caso di un nuovo conto finanziario aperto da un'entità non finanziaria passiva, ovunque residente, le istituzioni finanziarie italiane sono tenute ad acquisire, in aggiunta agli elementi informativi relativi alle entità, anche il codice fiscale, l'attestazione di residenza e i dati identificativi delle persone fisiche non residenti che esercitano il controllo su tali entità. A tal fine valgono le disposizioni in materia di titolare effettivo come previsto dalla normativa antiriciclaggio.

Il comma 3 prevede la decorrenza del 1° luglio 2014 degli obblighi di acquisizione di dati relativi ai conti finanziari di pertinenza di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, nonché di entità non finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o più persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi.

Gli obblighi di acquisizione per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America, nonché di entità non finanziarie passive, ovunque residenti decorrono invece dal 1° gennaio 2016. (comma 4).

Il comma 5 stabilisce l'obbligo di acquisire il codice fiscale statunitense entro il 31 dicembre 2017, nel caso di conti

finanziari preesistenti, di pertinenza di soggetti residenti negli USA ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, le istituzioni finanziarie italiane.

Secondo quanto previsto dal comma 6, per i conti finanziari di pertinenza di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia e dagli USA, esistenti prima del 31 dicembre 2015, dovranno essere acquisiti – entro i termini stabiliti dai decreti ministeriali di attuazione degli accordi sullo scambio automatico di informazioni conclusi dall'Italia con altri Stati – il codice fiscale rilasciato dal Paese di residenza, nonché il luogo e la data di nascita per le persone fisiche, incluse quelle che esercitano il controllo sulle entità non finanziarie passive, ovunque residenti.

Il comma 7 dispone che, a partire dall'anno d'imposta 2015, le istituzioni finanziarie italiane siano tenute a mantenere evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante.

Il comma 8 stabilisce che le istituzioni finanziarie adempiano gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali applicando le procedure indicate nell'Allegato I all'Accordo e negli accordi per lo scambio automatico di informazioni che saranno conclusi tra il nostro Paese e i Governi di altri Stati e disciplinate nei relativi decreti ministeriali di attuazione.

Il comma 9 introduce l'obbligo di conservare i dati e le evidenze al fine di consentire un adeguato svolgimento dei controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, per garantire la corretta applicazione dei pertinenti accordi. È previsto che le istituzioni finanziarie conservino la documentazione e le evidenze utilizzate al fine di espletare gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione dei dati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è dovuta la prevista comunicazione all'Agenzia delle entrate, ovvero, nei casi di omessa comunicazione, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui tale comunicazione è dovuta.

L'articolo 8 riguarda invece gli intermediari italiani che non sono tenuti a operare il citato prelievo alla fonte del 30 per cento, in quanto non hanno assunto il ruolo di intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense, hanno l'obbligo di comunicare all'istituzione finanziaria immediatamente precedente nella catena degli intermediari che intervengono nella corresponsione dei pagamenti di fonte statunitense i dati necessari per applicare il suddetto prelievo.

Le regole tecniche per l'applicazione di detto articolo sono rinviate, dal comma 2, a un successivo decreto ministeriale.

L'articolo 9 definisce il regime sanzionatorio, che costituisce l'ambito di competenza della Commissione Giustizia.

I commi 1 e 2 stabiliscono le sanzioni applicabili nei casi di violazione degli obblighi cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane ai fini delle comunicazioni da trasmettere all'Agenzia delle entrate. In particolare, è disposto che per la violazione degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e per la mancata acquisizione dei dati richiesti sia applicata la sanzione amministrativa (da 2.065 euro a 20.658 euro) prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi) e che tale sanzione si applichi anche nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni.

Con il comma 3 è disposto che, nei casi di omessa o incompleta comunicazione da fornire ai fini del prelievo del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense effettuati nei confronti di istituzioni finanziarie non partecipanti comporti un'omessa o carente effettuazione di tale prelievo, dovrà essere applicata all'istituzione finanziaria italiana una sanzione pari al 100 per cento del prelievo non effettuato. Tale sanzione non si applica alle istituzioni che

agiscono in qualità di intermediari qualificati in ragione di accordi stipulati con le competenti autorità USA.

Con l'articolo 10 viene precisato che le disposizioni in esame non intervengono sulla vigente normativa in materia di antiriciclaggio disciplinata dal decreto legislativo n. 231 del 2007.

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, che specifica che all'attuazione della legge si provvede attraverso risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 12 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.**

**C. 1658 Zampa.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la relatrice, onorevole Morani, ha presentato una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

Teresa PICCIONE (PD) dichiara di condividere l'osservazione apposta alla proposta di parere della relatrice ricordando come il provvedimento sia largamente condiviso in I Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione del relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.**

**Atto n. 113.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la relatrice onorevole Amoddio ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*).

Avverte altresì che il gruppo di M5S ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire fa presente che le proposte di parere saranno poste in votazione nella seduta di domani. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* dell'11 novembre 2014, a pagina 18, seconda colonna, alla nona riga, il numero: «\*\* 5.3 » è sostituito dal seguente «\*\* 5.4 ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* dell'11 novembre 2014, a pagina 18, seconda colonna, alla quindicesima riga, il numero: «\*\* 5.3 » è sostituito dal seguente «\*\* 5.2 ».

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da *handicap* in situazione di gravità e illeciti disciplinari.  
C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

## ART. 12.

*Al comma 4, capoverso 9-bis, sostituire le parole da: il differimento a tali casi con le seguenti: In tal caso.*

\* **12. 1.** Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 4, capoverso 9-bis, sostituire le parole da: il differimento a tali casi con le seguenti: In tal caso.*

\* **12. 2.** Chiarelli.

## ART. 16.

*Sopprimerlo.*

\* **16. 1.** Ferranti.

*Sopprimerlo.*

\* **16. 2.** Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Businarolo.

*Sopprimerlo.*

\* **16. 3.** Ermini.

## ALLEGATO 2

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (C. 1658 Zampa).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,  
esaminato il provvedimento in oggetto;

condiviso l'obiettivo del provvedimento di stabilire una disciplina unitaria organica relativa ai minori stranieri non accompagnati, che al contempo rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento e cerchi di assicurare maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale;

ritenuto che, come stabilito dall'articolo 1, i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea e che vi è l'esigenza di una disciplina particolare in ragione della condizione di maggiore vulnerabilità dei minori stranieri non accompagnati;

rilevato che opportunamente si prevede il divieto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, stabilendo che questo può essere disposto solo nei casi in cui sia nel loro superiore interesse e sia finalizzato al riaffidamento ai familiari;

condivisa, sulla base dell'attuale assetto dell'organizzazione giurisdizionale, la scelta di attribuire al tribunale per i minorenni la competenza in caso di espulsione di un minore straniero, prevedendo che tale provvedimento può essere adottato in ogni caso a condizione che esso non comporti « un rischio di danni irreparabili per il minore »;

rilevato che nella procedura di identificazione del minore, che costituisce il passaggio fondamentale per l'accertamento della minore età, si prevede – dopo una prima fase in cui il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato ove possibile dalle organizzazioni specializzate, un colloquio, in cui il minore è assistito da un mediatore culturale e dopo una seconda fase che viene effettuata in caso di dubbio sull'età dichiarata da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, coadiuvata da mediatori culturali – che nel caso in cui continuino a permanere dubbi in merito all'età, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare possono disporre esami socio-sanitari;

considerato che appare opportuno concentrare la competenza di disporre ulteriori accertamenti in capo ad un unico organo giudiziario ed, in particolare, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, anche in considerazione del fatto che il provvedimento di attribuzione adottato dell'età all'esito del procedimento di identificazione del minore può essere impugnato nel termine di trenta giorni davanti al tribunale per i minorenni;

osservato che l'articolo 9 sposta la competenza all'adozione dei provvedimenti di rimpatrio assistito dalla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro al tribunale per i minorenni competente;

condiviso l'articolo 8 laddove prevede che gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza;

ritenuto opportuno prevedere, così come previsto dall'articolo 18, a favore del minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale il diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento;

rilevato che l'autorizzazione, di cui all'articolo 22, agli enti ed alle associazioni che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri, registrate presso il Ministero del lavoro come pre-

visto dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 286 del 1998, ad intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e a ricorrere per l'annullamento di atti illegittimi in sede di giustizia amministrativa, rappresenta un ulteriore strumento volto a rafforzare la posizione del minore nel processo,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

la Commissione di merito valuti l'opportunità, all'articolo 6, comma 1, capoverso « ART. 31-*bis* », comma 4, di limitare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni la competenza a disporre esami socio-sanitari nel caso in cui, nella procedura di identificazione del minore, continuino a permanere dubbi in merito all'età, escludendo, quindi, la competenza concorrente del giudice tutelare.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Atto n. 113.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione giustizia,  
esaminato il provvedimento in oggetto;

visto il parere del Consiglio di Stato;

visto il parere del Consiglio nazionale forense;

rilevato che:

l'articolo 3 prevede che sia possibile conseguire il titolo di specialista in una sola delle aree di specializzazione di cui alla allegata tabella A; tale previsione non appare in linea con l'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che nulla stabilisce riguardo al numero di specializzazioni, oltre che penalizzante per l'avvocato; appare quindi opportuno consentire che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista almeno in due delle aree di specializzazione di cui alla tabella A;

appare, d'altra parte, ragionevole che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista al massimo in due aree di specializzazione; basti, a titolo esemplificativo, evidenziare come lo schema di regolamento, alla tabella A, prevede quali aree di specializzazione distinte il diritto amministrativo ed il diritto dell'ambiente; tuttavia, chi si occupa di diritto dell'ambiente esercita la professione forense prevalentemente in diritto amministrativo e, pertanto, non vi è alcuna ragione di precludere la possibilità di conseguire la specializzazione in entrambe le aree, che sono sicuramente attinenti;

l'articolo 6 individua i requisiti per presentare la domanda di acquisizione del titolo; il comma 2, lettera *b*) prevede che l'avvocato non abbia «riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale»; appare opportuno riformulare la disposizione nel senso di prevedere che sia preclusa all'avvocato la possibilità di presentare la domanda ove abbia riportato una sanzione disciplinare interdittiva o almeno la sanzione della sospensione;

l'articolo 7 del provvedimento in esame disciplina i percorsi formativi per il conseguimento del titolo che consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle Facoltà, dai Dipartimenti o dagli Ambiti di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; l'articolo 9, comma 2, della legge n. 247 del 2012, stabilisce che «i percorsi formativi [...] sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista»; all'articolo 7, comma 1, dello schema di regolamento è invece previsto che sono organizzati dalle facoltà di giurisprudenza; all'articolo 7, comma 1, si ritiene pertanto necessario sostituire la parola «dalle» con la seguente: «presso»;

in tema di organizzazione dei percorsi formativi appare ragionevole ricono-

scere il ruolo fondamentale della componente ordinistica ed associazionistica, in quanto l'affidamento dell'organizzazione dei corsi alle sole università potrebbe portare alla realizzazione di corsi che privilegino il sapere scientifico di tipo accademico a discapito di una formazione specializzata eminentemente pratica; appare quindi necessario che l'articolo 7 sia riformulato nel senso di prevedere che i percorsi formativi siano organizzati dal Consiglio nazionale forense, dai Consigli dell'ordine degli avvocati ovvero da enti terzi accreditati dal Consiglio nazionale forense, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e con le Università;

l'articolo 8 prevede che il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando: a) di avere maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni per almeno otto anni; b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno;

la previsione della trattazione di incarichi professionali fiduciari, rilevanti per quantità e qualità, pari almeno a cinquanta per anno, può apparire sproporzionata, soprattutto con riferimento ad alcune aree di specializzazione e ad alcuni territori di piccole dimensioni; appare quindi più adeguato prevedere un numero inferiore di incarichi che sia comunque riferito al quinquennio;

all'articolo 8, comma 1, lettera b) appare pertanto necessario che le parole: «almeno pari a cinquanta per anno» siano sostituite con le seguenti: «almeno pari a cento nel quinquennio»;

l'articolo 10, comma 2, prevede che, ai fini del mantenimento del titolo di

specialista l'avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nella specifica area di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno;

appare necessario ridurre il numero di crediti annuali per il mantenimento del titolo di specialista, risultando eccessivo il numero di 75 crediti formativi in tre anni richiesto solo nell'area specialistica; numero al quale andrebbe a sommarsi quello richiesto annualmente per la formazione ordinaria e la deontologia;

l'articolo 11, comma 1, prevede che il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo l'attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno;

per le medesime ragioni esposte con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera b), appare necessario, all'articolo 11, comma 1, che le parole: «almeno pari a cinquanta per anno» siano sostituite con le seguenti: «almeno pari a cento nel quinquennio»;

al regolamento è allegata la Tabella A, che individua le aree di specializzazione ed i rispettivi ambiti di competenza; le classificazioni contenute nella Tabella A sono state oggetto di rilievi critici espressi dai rappresentanti dell'Avvocatura nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione;

in particolare, si è rilevato che: le aree di specializzazione individuate sono eterogenee, incomplete e con accorpamenti di dubbia opportunità; sono stati trascurati settori di specializzazione, che avrebbero meritato di essere inseriti, quale il Diritto



della navigazione e dei trasporti; a fronte di una unica specializzazione in ambito penalistico, sono individuate otto aree specialistiche in ambito processual-civilistico; tale elencazione appare incongrua, in quanto vi è una eccessiva suddivisione del diritto civile rispetto al diritto penale nel cui ambito, al contrario, si è omesso di individuare alcune aree specialistiche; appare ingiustificata la previsione della specializzazione in Diritto dell'esecuzione forzata e delle procedure concorsuali, in quanto la prima rappresenta un eventuale ma necessario completamento di tutti gli ambiti specialistici, mentre le procedure concorsuali sono collegate al diritto fallimentare; appare ingiustificata la previsione delle due distinte aree del Diritto dell'Unione europea e del Diritto internazionale, che invece dovrebbero essere ricomprese in un'unica area specialistica;

tali obiezioni possono essere superate prevedendo nella Tabella A le sole aree di specializzazione, aggiungendo alcune aree rispetto a quelle individuate dal Governo;

appare necessario prevedere una norma transitoria in base alla quale anche l'avvocato che abbia conseguito nel triennio antecedente l'entrata in vigore del regolamento ministeriale un attestato di specializzazione, rilasciato all'esito di un corso biennale di alta formazione, avente le medesime caratteristiche stabilite dall'articolo 7, comma 14, realizzato dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s) della legge n. 247 del 2012, ovvero da facoltà o dipartimenti o ambiti di giurisprudenza, possa chiedere al Consiglio nazionale forense di essere ammesso a sostenere la prova prevista dall'articolo 7, comma 14, lettera f), finalizzata al conseguimento del titolo di avvocato specialista,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 3 sia previsto che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista

almeno in due delle aree di specializzazione di cui alla tabella A;

2) all'articolo 6, comma 2, lettera b) la parola: « definitiva » sia sostituita con le seguenti: « interdittiva o almeno quella della sospensione »;

3) all'articolo 7, comma 1, la parola « dalle » sia sostituita con la seguente: « presso »;

4) sia riformulato l'articolo 7 nel senso di prevedere che i percorsi formativi siano organizzati dal Consiglio nazionale forense, dai Consigli dell'ordine degli avvocati ovvero da enti terzi accreditati dal Consiglio nazionale forense, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e con le Università;

5) all'articolo 8, comma 1, lettera b) e all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: « almeno pari a cinquanta per anno » siano sostituite con le seguenti: « almeno pari a cento nel quinquennio »;

6) all'articolo 10, comma 2, appare necessario ridurre il numero di crediti per il mantenimento del titolo di specialista;

7) alla Tabella A siano previste le sole aree di specializzazione e, in particolare, siano previste le seguenti aree di specializzazione:

« 1. Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;

2. Diritto agrario;

3. Diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;

4. Diritto dell'ambiente;

5. Diritto industriale e delle proprietà intellettuali;

6. Diritto commerciale e della concorrenza;

7. Diritto societario;

8. Diritto successorio e delle divisioni;

9. Diritto delle garanzie e dell'esecuzione coattiva dei crediti;

10. Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;

11. Diritto bancario e finanziario;

12. Diritto tributario, fiscale e doganale;

13. Diritto della navigazione e dei trasporti;

14. Diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell'assistenza sociale;

15. Diritto comunitario

16. Diritto internazionale;

17. Diritto penale;

18. Diritto amministrativo;

19. Diritto dell'informatica.»;

8) sia inserita una norma transitoria in base alla quale anche l'avvocato che abbia conseguito nel triennio antecedente l'entrata in vigore del regolamento ministeriale un attestato di specializzazione rilasciato all'esito di un corso biennale di alta formazione, avente le medesime caratteristiche stabilite dall'articolo 7, comma 14, realizzato dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s) della legge n. 247 del 2012, ovvero da facoltà o dipartimenti o ambiti di giurisprudenza, possa chiedere al Consiglio nazionale forense di essere ammesso a sostenere la prova prevista dall'articolo 7, comma 14, lettera f), finalizzata al conseguimento del titolo di avvocato specialista.

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Atto n. 113.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE**

La Commissione giustizia,  
esaminato lo schema di regolamento in titolo;

considerato che l'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante la «Nuova disciplina della professione forense» stabilisce che sia riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista con modalità stabilite in apposito regolamento ministeriale, previo parere del CNF, adottato secondo la regola generale prevista per i regolamenti attuativi della legge forense dall'articolo 1 della stessa legge;

premesso che, secondo il dettato della norma primaria:

il titolo di specialista può conseguirsi all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione – le cui modalità di svolgimento sono stabilite dallo schema di regolamento in esame – sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

alternativamente al suddetto percorso formativo, il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di

almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni;

l'attribuzione del titolo di avvocato specialista, conseguito sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale, spetta in via esclusiva al CNF che valuta l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo criteri stabiliti nel presente schema di regolamento; e che, mediante i criteri definiti nel medesimo atto, tale titolo di specialista possa essere revocato esclusivamente dal CNF;

inoltre, al di fuori del perimetro dell'atto in oggetto, il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale e che gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni;

posto preliminarmente che lo Schema di Regolamento, che già presenta numerosi elementi di perplessità, inopportunità ed illegittimità, deriva a sua volta da una norma, compresa in particolare all'articolo 9 della «legge forense», che risulta, per la sua impostazione, fortemente discriminatoria nei confronti degli

avvocati più giovani in termini sia di conseguimento che di mantenimento del titolo di specialista;

considerato che:

la legge consente l'ottenimento del titolo di specialista all'esito di percorsi formativi di durata biennale o per comprovata esperienza professionale, e che solo per tale seconda ipotesi il riconoscimento del titolo è possibile « in uno dei settori di specializzazione », mentre tale limite non sembra esistere per il riconoscimento all'esito di percorsi formativi, laddove invece lo Schema di Regolamento estende il limite di un solo titolo dall'ipotesi speciale del riconoscimento per comprovata esperienza, ad entrambe le ipotesi, prevedendo che non solo la specializzazione debba essere una sola, ma che in caso di richiesta di una ulteriore domanda sia necessario rinunciare al titolo già conseguito;

lo Schema di Regolamento, per quanto riguarda le cosiddette Aree di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4, Tabella A, non contiene in sé una definizione di « area di specializzazione », né di « ambito di competenza », né il testo consente di poter ricavare in via deduttiva un criterio razionale e logico, dando luogo, stante il rapporto logico presupposto tra associazioni specialistiche ed aree di specializzazione, a: specializzazioni non riconosciute tra le aree (Diritto civile, diritti umani, trust); aree di specializzazione non correlate ad associazioni (Diritto internazionale, Diritto dell'unione europea, Diritto bancario, Diritto dell'ambiente, oltre alle varie sub-aree del Diritto civile, eccetto che per il Diritto di famiglia);

l'individuazione delle materie in cui è possibile ottenere la specializzazione appare determinata in carenza di un metodo unico e coerente, in quanto la suddivisione in molteplici aree del Diritto civile (diritti delle persone e della famiglia, Diritto della responsabilità civile, diritti reali, condominio e locazioni), non si accompagna ad un analogo metodo in ambito penale, senza chiarire peraltro se altre aree di specia-

lizzazione, quali, ad esempio, Diritto dell'ambiente, Diritto dell'esecuzione forzata e delle procedure concorsuali, Diritto bancario e finanziario, Diritto tributario, Diritto del lavoro e della previdenza e dell'assistenza sociale, limitino il proprio ambito al solo aspetto sostanziale/civilistico o si estendano anche agli aspetti penali oggettivamente insiti nella complessiva materia, e viceversa, determinando incertezza circa la determinazione delle aree;

la Tabella A dello Schema di Regolamento individua aree di specializzazione che, nei rispettivi ambiti di competenza, aggregano materie che fra loro hanno poco in comune, trascurando ed omettendo altresì rilevanti aree di specializzazione, rendendo lo Schema di Regolamento, sotto questo profilo, privo di una rigorosa logica uniforme e comprensibile, nonché di un criterio unico ed oggettivo, nella definizione di micro e macro aree;

lo Schema di Regolamento appare inoltre viziato, agli articoli 6 e 7, da un eccesso di delega in quanto: la legge individua le facoltà di giurisprudenza solo come luoghi in cui sono organizzati i percorsi formativi e non come soggetti ai quali è demandata l'organizzazione di tali percorsi; prevede come unica fattispecie formativa che i corsi di specializzazione siano organizzati dalle Facoltà di giurisprudenza e che lo strumento attuativo sia rappresentato dalle convenzioni che C.N.F. e C.O.A. dovrebbero stipulare con dette facoltà – escludendo a priori il coinvolgimento di altri operatori –; prevede la creazione di inediti Comitati di Gestione, introducendo norme organizzative delle quali non è indicato, né comprensibile, il fine ultimo;

lo Schema di Regolamento, in tema di organizzazione di corsi formativi volti al conseguimento del titolo, non prevede che debba esservi – almeno per aree geografiche omogenee – l'istituzione di corsi su tutte le aree di specializzazione, stabilendo altresì una limitata quota di possibili fruitori on line dei corsi e che il costo di iscrizione di questi ultimi debbano essere

pari a quelli per un corso ordinario, suggerendo così un ingiustificato giudizio di disvalore per la formazione a distanza;

per quanto attiene la frequenza dei corsi e la sua valutazione, lo Schema di Regolamento, pur richiedendo che l'esito positivo delle prove – come richiesto dalla norma di riferimento – sia valutato da apposita commissione, è carente là ove non completa la previsione dettando i criteri in applicazione dei quali il giudizio delle prove, scritte e orali, e del percorso formativo possa dirsi concluso con « esito positivo »;

circa il conseguimento del titolo mediante riconoscimento (articolo 8) della comprovata esperienza e per il suo mantenimento (articoli 9 ed 11), laddove lo Schema di Regolamento richiede che l'avvocato dimostri di avere esercitato negli ultimi cinque anni – negli ultimi tre, nel caso del mantenimento del titolo – in modo assiduo, prevalente e continuativo attività in una delle aree di specializzazione; che tale dimostrazione avvenga mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante la trattazione nel quinquennio – negli ultimi tre, nel caso del mantenimento del titolo – di almeno 50 incarichi professionali per anno e che tali incarichi siano fiduciari e rilevanti per quantità e qualità, tale previsione, per l'eccessivamente elevato numero di incarichi richiesti per ogni anno, appare iniquamente tesa a favorire i grandi studi legali e fiduciari;

appare inoltre immotivato che il predetto eccessivo numero di incarichi richiesti per ogni anno, sia uguale per ogni area di specializzazione senza, differenziare fra aree più vaste e meno vaste, né fra incarichi seriali e non;

si rileva come un eccesso di delega laddove lo Schema in titolo inserisce ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti dall'articolo 9, legge n. 247 del 2012, che non menziona la rilevanza, per quantità e qualità, degli incarichi ricevuti, oltre tutto fiduciari, con ciò evidentemente disconoscendo la funzione insostituibile e social-

mente rilevante non solo delle difese d'ufficio, ma anche di tutti gli incarichi provenienti dallo Stato in settori delicati e fondamentali, come le tutele e le curatele, le amministrazioni di sostegno, gli incarichi nell'ambito delle procedure concorsuali;

lo Schema di Regolamento appare, altresì, censurabile là ove non pone alcun elemento che induca a determinare in modo oggettivo la qualità degli incarichi, il cui apprezzamento, allo stato, è – di fatto – discrezionale;

analoghi profili di un eccesso di discrezionalità possono altresì rinvenirsi nella previsione dell'articolo 6, comma 4, dell'atto in titolo in cui si prevede che, in caso di domanda per il conseguimento del titolo di specializzazione fondata sulla comprovata esperienza, l'istante sia sottoposto ad un colloquio da parte del C.N.F. senza individuare criteri di scelta degli esaminatori nelle singole materie specialistiche oggetto di colloquio né elementi oggettivi di valutazione che presiedano a tale colloquio, al quale – peraltro – il C.N.F. può inoltre soprassedere se « appaia superfluo in ragione delle risultanze della documentazione presentata »;

in ragione delle predette considerazioni, lo Schema di Regolamento appare irrazionale ed immotivato, in relazione al numero di incarichi; generico quanto alla previsione di criteri di selezione tra gli incarichi; illogico quanto alla previsione del colloquio, per di più eventuale;

lo schema di Regolamento appare altresì incongruo nel prevedere come equivalenti, al fine del mantenimento del titolo – articoli 9 e 11 –, la frequenza a 25 ore di formazione con lo svolgimento di 50 nuovi incarichi (fiduciari e rilevanti per quantità e qualità) stabilendo pertanto un'equipollenza tra incarichi ed ore arbitraria in cui l'effettiva esperienza professionale è considerata meno rilevante se paragonata alla frequentazione dei corsi;

in tema di revoca del titolo di cui all'articolo 12 dello Schema di Regolamento appare eccessivo impedire all'avvo-

cato la richiesta di un nuovo titolo di specialista in altra area, per non aver coltivato, pur mancando di opportunità di esercizio, quello precedentemente e legittimamente conseguito, senza altra condotta deontologicamente illecita;

rilevato infine che, sotto il profilo della disciplina sulla concorrenza e sul mercato il CNF risulta complessivamente dotato dallo Schema di Regolamento di un'eccessiva concentrazione di funzioni di rilievo laddove, tale organo: valuta e riconosce le associazioni specialistiche; esamina i soggetti richiedenti il riconoscimento del titolo di specialista per comprovata esperienza; stipula le convenzioni per l'organizzazione dei corsi di formazione specialistica; controlla i comitati di gestione; conferisce il titolo di specialista; propone le modifiche della tabella A,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1. realizzare una nuova determinazione delle aree di specializzazione ed, eventualmente, degli ambiti di competenza, quali sub-criteri di specificazione delle aree definendone le caratteristiche ed indicando sia una definizione, che un criterio logico univoco di individuazione – andando ad esempio nella direzione di indicare per il Diritto civile, in via simmetrica al sistema adottato con il Diritto penale, l'accorpamento delle attuali materie in un'unica area di specializzazione –;

2. esplicitare il coordinamento tra le aree di specializzazione e le materie di competenza delle associazioni specialistiche;

3. ponderare un'adeguata attenzione per i principi di non concentrazione e concorrenza;

4. rispettando il disposto dell'articolo 9, legge n. 247, sia eliminata l'«unicità del titolo»;

5. garantire l'organizzazione e fruibilità anche *on line* dei percorsi formativi su tutte le materie ed in tutto il territorio nazionale;

6. verificare la possibilità per altri operatori di attivare percorsi specializzanti presso le università, anche al fine di garantire un regime di concorrenza nell'offerta formativa, utile ad una limitazione degli oneri per i partecipanti, ancor più se giovani avvocati, con limitate disponibilità economiche;

7. intervenire sulla ponderata indicazione dei requisiti per il riconoscimento del titolo per comprovata esperienza professionale eliminando comunque il colloquio d'esame;

8. individuare diversi ed equilibrati requisiti per il mantenimento del titolo, valorizzando l'effettivo esercizio dell'attività professionale;

9. stralciare agli articoli 8 e 11, il riferimento «almeno pari a cinquanta per anno» dagli incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità necessari, nel quinquennio precedente, al riconoscimento del titolo per comprovata esperienza professionale e, nel triennio precedente, per il mantenimento dello stesso titolo di specialista, ovvero diminuirne ad «almeno dieci per anno» qualora rimanga la frammentazione delle specializzazioni in diritto civile.

Ferraresi, Bonafede, Colletti, Sarti, Turco, Agostinelli, Businarolo.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta ad Erbil (Iraq) (2-5 novembre 2014) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ....	39
ALLEGATO ( <i>Comunicazioni</i> ) .....	43
ERRATA CORRIGE .....	42

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

#### Sulla missione svolta ad Erbil (Iraq) (2-5 novembre 2014).

*(Svolgimento e conclusione).*

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza.

Nel rinviare all'allegata relazione ricognitiva degli esiti della missione in titolo (*vedi allegato*), evidenzia quali elementi di maggior rilievo la conferma dell'inusitata violenza che caratterizza l'azione di ISIS nella sua opera di conquista con metodo terroristico di porzioni di territorio iracheno e siriano, azione segnata da improvvisi avanzamenti fino alle porte la stessa città di Erbil. Un ulteriore tratto caratte-

ristico di ISIS emerso nel corso degli incontri è l'impiego sistematico di metodi brutalmente atroci quanto mediaticamente efficaci contro le minoranze etniche e religiose, nonché contro le donne ed i bambini, secondo le sconvolgenti testimonianze raccolte in occasione del sopralluogo nel campo di Bahrka.

Rileva che sul piano politico le problematiche prevalenti concernono il rapporto tra governo centrale iracheno e governo regionale curdo, oltre alla relazione con la vicina Turchia. Sul primo profilo evidenzia i progressi conseguiti sul piano del rispetto delle diverse componenti etniche nella formazione del governo attualmente in carica a Baghdad, che non ha tuttavia permesso un'azione decisa e libera da ambigue cautele in risposta alla crisi in Kurdistan. Quanto al secondo profilo, se da un lato Ankara ha sbloccato il passaggio dei *peshmerga* diretti a Kobane, dall'altro permangono tutte le difficoltà connesse al problematico rapporto con i curdi e alla dialettica politica tra le diverse componenti all'interno di questo popolo.

Sottolinea che sul piano militare la visita ha fatto emergere il determinato protagonismo dei curdi nella difesa del proprio territorio e l'apprezzamento nei confronti dell'Italia per l'attenzione speci-

fica dimostrata dal presidente ad Erbil in una fase di particolare rischio. Fa presente al rappresentante del Governo che il contingente di 280 addestratori italiani, su cui ha riferito il ministro Pinotti in occasione dell'audizione del 16 ottobre scorso, è particolarmente atteso, anche ai fini dell'esigenza di sminamento dei territori riconquistati all'ISIS. Lo sminamento rappresenta peraltro una tecnica militare tipica dell'esercito di Saddam Hussein, a conferma della presenza anche di ex ufficiali iracheni tra le fila dell'ISIS.

Premesse queste considerazioni sul piano militare, sottolinea che sul piano umanitario l'impegno che attende la comunità internazionale è straordinario, alla luce della condizione in cui versano i circa 1,5 milioni di sfollati affluiti in Kurdistan. Al riguardo, evidenzia il particolare disagio che segna la condizione della minoranza yazida che, a differenza di quella cristiana, non può contare su alcuna forma di organizzazione interna o rete di assistenza.

Conclusivamente ritiene che nella regione del Kurdistan la situazione sul piano militare, politico ed umanitario resta del tutto aperta e che ad oggi, anche grazie al sostegno della coalizione internazionale, si è potuto operare a mero fine di contenimento della crisi. La missione svolta a Erbil si inquadra, peraltro, in un percorso coerente seguito da questa Commissione durante tutta la legislatura e che ha comportato visite in aree di primario interesse strategico per il nostro Paese quali India, Ucraina, Egitto, Palestina e Israele, nonché presso le Nazioni Unite in occasione dell'ultima Sessione Speciale dell'Assemblea Generale. Questo percorso potrà ulteriormente compiersi in occasione della imminente missione in Giordania e Libano, il cui contesto è strettamente correlato allo scenario di grande preoccupazione per l'Italia e per l'Unione europea nel suo complesso, rappresentato dalla Libia.

Maria Edera SPADONI (M5S), apprezzando l'illustrazione svolta dal presidente Cicchitto sugli esiti della missione in titolo,

ribadisce che la situazione umanitaria nel Kurdistan iracheno è apparsa tragica. Richiama l'esperienza maturata presso il campo di Bahrka e la quantificazione fatta dalle Nazioni Unite sulle risorse necessarie a fronteggiare l'emergenza, pari a circa 173 milioni di dollari. Auspica pertanto che la Commissione possa rendersi portavoce di tali necessità ed in particolare della questione evidenziata dalla deputata di etnia yazida, Vian Dakhil, relativa alle donne e alle bambine rapite, violentate e vendute come schiave dall'ISIS. Su questo terreno, ritiene che l'Italia possa assicurare un contributo specifico in termini di strutture specializzate nell'accoglienza e nel supporto soprattutto psicologico alle vittime delle violenze. A nome del suo gruppo manifesta, quindi, pieno sostegno all'azione italiana in termini di aiuti umanitari, sostegno di carattere addestrativo ai fini dello sminamento e ai fini dell'approvvigionamento di equipaggiamenti difensivi, come richiesto dal Ministro della difesa Qadir. In difformità rispetto alla maggioranza, il suo gruppo preannuncia contrarietà rispetto ad ogni fornitura di armi e munizioni in considerazione delle esperienze negative acquisite in passato in altri scenari di crisi e della inadeguatezza degli armamenti mandati dall'Italia ai curdi a seguito della deliberazione del 20 agosto scorso. Conclude, quindi, dando atto al presidente Cicchitto del clima particolarmente collaborativo che ha contraddistinto la missione in titolo, in cui sono stati assicurati ruolo ed equilibrio ai gruppi di maggioranza ed opposizione ivi rappresentati.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ad integrazione del quadro già descritto sulla penosa condizione delle donne rapite da ISIS, evidenzia quale dato drammatico il rischio di marginalizzazione e di rifiuto che sulle stesse incombe anche dopo la loro liberazione e restituzione alle famiglie di provenienza.

Vincenzo AMENDOLA (PD), intervenendo anche a nome della collega Carrozza, che ha preso parte alla missione e che è impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, esprime una valutazione



più che favorevole sulla rilevanza e sull'utilità della missione svolta, in linea con l'impegno della Commissione nei quadranti di crisi in cui la funzione della diplomazia parlamentare è particolarmente utile. La missione conferma il sostegno del Parlamento italiano all'azione del Governo nella regione curda e prospetta l'opportunità di un atto di indirizzo a recepimento degli spunti richiamati dal presidente Cicchitto e ad integrazione di quanto già messo in campo dallo stesso Presidente Renzi e dal Viceministro Pistelli. Inoltre, poiché la missione si inserisce nel quadro di un impegno rafforzato dell'Italia in Medio Oriente e per la tutela di ogni minoranza minacciata, richiamando l'audizione del 16 ottobre scorso ritiene essenziale ribadire anche al nuovo Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale il sostegno alla strategia italiana fino ad oggi messa in atto sul piano geopolitico. Quanto all'Iraq, occorre operare con un impegno diversificato sul terreno della difesa ma anche della cooperazione allo sviluppo, al fine di contenere l'aggressività di ISIS e promuovere il più possibile l'unità del governo iracheno. In tema di armamenti, non vi è alternativa ad un conflitto di tipo difensivo tenuto conto della capacità di impatto dell'ISIS sul piano del numero di combattenti in campo, del tipo di equipaggiamento disponibile di ultima generazione, delle fonti di approvvigionamento finanziario fondate sul petrolio e sugli introiti tracciati presso le banche dell'area del Golfo. Ribadisce, pertanto, l'ineludibilità di una scelta di campo, pur nel rispetto dei nostri valori costituzionali e dei principi dello stato di diritto sui cui si fonda il nostro ordinamento. Nella piena consapevolezza circa gli errori commessi in passato dall'amministrazione di George W. Bush, ritiene essenziale che la comunità internazionale si faccia adesso carico della grave crisi in atto nella regione tra Iraq e Siria, facendovi fronte con strumenti adeguati alla minaccia. Conclude auspicando una comprensione specifica del fenomeno ISIS in quanto tematica attinente ad un dissidio intra-musulmano, oltre che anti-

occidentale, ed un approfondimento sulla questione dei cosiddetti « lupi solitari », che ne rappresentano una derivazione ed affiliazione diretta.

Manlio DI STEFANO (M5S), rivolgendosi al collega Amendola, ritiene che la sua ricostruzione sia parziale e carente, non contemplando nella strategia di contrasto ad ISIS un'azione di *embargo* o di pressione economico-finanziaria nei confronti dei Paesi del Golfo, il cui ruolo è stato comunque accertato. Ritiene peraltro che il ricorso alle armi debba rappresentare l'ultima istanza e che il tema del rispetto della nostra Costituzione così come della normativa vigente in tema di import ed export di armamenti sia ineludibile. Non comprende peraltro la logica dei due pesi e delle due misure rispetto a minoranze vessate in pari maniera da aggressori ben equipaggiati, come nel caso dei cristiani e yazidi da una parte e dei palestinesi dall'altra. Sottolinea poi che la situazione in Iraq è frutto di un intervento destabilizzante dell'Occidente nei confronti del regime di Saddam così come della Siria o della Libia. A suo avviso, per il futuro l'intervento della comunità internazionale non potrà che fondarsi sul rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli se si vuole operare in termini di stabilità: la storia insegna che l'esportazione della democrazia ha creato il fenomeno ISIS e quindi, se da un lato esso va affrontato e risolto, dall'altro occorre anche analizzarne e coglierne le cause e dinamiche complessive.

Andrea MANCIULLI (PD) concorda con il collega Amendola nell'analisi della situazione internazionale e prospetta l'esigenza di un approccio più approfondito e cauto rispetto al ruolo dei Paesi del Golfo a sostegno di ISIS. Si tratta, infatti, di Stati governati da *leadership* filo-occidentali, cui si contrappone un'opinione pubblica che simpatizza per i movimenti fondamentalisti. Questi ultimi si avvalgono peraltro del sostegno finanziario spesso assicurato da famiglie

influenti e benestanti, e sono indifferenti a meccanismi di *embargo* che si rivelano nei fatti controproducenti per gli interessi occidentali. Occorre pertanto porre in essere una nuova strategia che operi sulle dinamiche del consenso locale e delle relazioni competitive tra soggetti influenti all'interno di quelle società, evitando il ricorso a categorie precostituite che danneggiano la comprensione dei problemi e spostano nel tempo il conseguimento di risultati efficaci. Auspica, infine, un maggiore richiamo alle responsabilità dell'Europa e non solo a quelle statunitensi, trattandosi di quadranti geostrategici di immediato interesse europeo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nel preannunciare per la prossima settimana l'audizione del Ministro Gentiloni sulle linee programmatiche del suo Dicastero,

nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara svolte le comunicazioni in titolo.

**La seduta termina alle 15.25.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 330 del 6 novembre 2014, a pagina 56, prima colonna, penultima riga: sostituire le cifre « \* 2679-bis/III/27.6 » con le seguenti: « \* 2679-bis/III/27.8 »;

a pagina 58, seconda colonna, venticinquesima riga: sopprimere la parola « *Approvato* »;

a pagina 59, prima colonna, undicesima riga: sopprimere la parola « *Approvato* ».

ALLEGATO

**Sulla missione svolta ad Erbil (Iraq) (2-5 novembre 2014)****COMUNICAZIONI**

Una delegazione della III Commissione, guidata dal presidente Fabrizio Cicchitto, e composta dagli onorevoli Maria Chiara Carrozza (PD), Mario Marazziti (PI) e Maria Edera Spadoni (M5S) ha svolto una missione ad Erbil dal 2 al 5 novembre 2014, con l'obiettivo di approfondire le dinamiche connesse alla crisi in atto nella regione del Kurdistan iracheno.

La visita ha avuto inizio con un sopralluogo al campo sfollati di Baharka ed ha successivamente previsto incontri con l'ex vice-primo ministro iracheno ed ex primo ministro della Regione curda, Barhem Salih; lo *speaker* del Parlamento regionale curdo, Yosuf Mohammed Sadir; il Ministro dei *Peshmerga*, Mustafa Sayid Qadir; il capo di gabinetto del presidente Barzani, Fouad Hussein, la deputata di etnica yazida eletta presso il Parlamento iracheno, Vian Dakhil; il Patriarca e gli Arcivescovi cristiano-caldei di Erbil e Mosul, nonché il rappresentante di UNICEF, Marzio Babille, e rappresentanti del consiglio provinciale di Niniveh.

In occasione della visita presso il campo di rifugiati a Baharka la delegazione ha visto in quali condizioni precarie ed al limite della dignità umana vivano gli oltre 3000 sfollati, in campi di accoglienza ormai insufficienti e messi alla prova dall'arrivo dell'inverno. Il Governo regionale curdo e le Nazioni Unite hanno avviato una campagna di sensibilizzazione che punta alla raccolta di 173 milioni di dollari per aiutare oltre 180.000 persone ancora prive di riparo con l'inverno ormai arrivato nella zona delle montagne. La visita al campo ha consentito di prendere atto dello straordinario sforzo ed impegno

profuso innanzitutto dall'UNICEF ma anche dal Programma alimentare mondiale e da ONG quali *Save the children*, soprattutto nella gestione della distribuzione del necessario abbigliamento invernale (*winterization*).

Un successivo colloquio con gli arcivescovi cristiano-caldei di Erbil e Mosul ha confermato i gravi problemi di inserimento degli sfollati, le prime tensioni sociali (l'anno scolastico rischia di slittare ancora per l'impossibilità di liberare le scuole) ed il numero crescente di famiglie che cercano di abbandonare l'Iraq (si registrerebbero almeno 20 famiglie al giorno dirette fuori dai confini nazionali).

In tale occasione l'onorevole Marazziti ha commentato il dato relativo alla presenza di 1,5 milioni di rifugiati e sfollati in Kurdistan precisando che esso sarebbe paragonabile all'arrivo improvviso in Italia di circa 15 milioni di immigrati. Ha, inoltre, evidenziato che in una regione simbolica e patrimonio dell'umanità qual è la Piana di Niniveh, in cui da oltre quindici secoli convivono cristiani, yazidi, turcomanni e sciiti, si corre il rischio di un nuovo genocidio ai danni delle minoranze etnico-religiose, aggravato dall'arrivo dell'inverno e dai fenomeni di sfruttamento di donne e bambini in una rete criminale di mercati di schiavi.

L'incontro con la deputata Vian Dakhil, eletta presso il Parlamento iracheno, ha introdotto la delegazione alla grave emergenza umanitaria che ha colpito in particolare la minoranza yazida. L'onorevole Dakhil ha fornito le cifre relative agli atti atroci commessi dall'ISIS ai danni degli yazidi in quanto minoranza non contem-

plata dai testi coranici e ritenuta pertanto miscredente. Attualmente sarebbero 400 mila i rifugiati yazidi in Kurdistan, per lo più fuggiti in regioni di montagna. Inoltre, sarebbero circa 3 mila le donne attualmente rapite e sotto il controllo dell'ISIS, destinate al mercato degli schiavi, dove il prezzo medio di ogni singola donna è fissato in 650 dollari, elevato a 20 mila dollari qualora ONG o soggetti intermediari intendano riscattare le donne yazide. Vi è anche un problema relativo ai bambini yazidi, rapiti dall'ISIS ed avviati ad un percorso di indottrinamento finalizzato al loro utilizzo come kamikaze. A fronte di tale situazione, la deputata ha chiesto una mobilitazione internazionale, ad oggi carente, per un intervento urgente a sostegno del popolo yazida, ed una massiccia iniziativa umanitaria per i numerosi rifugiati che la stessa UNHCR non riesce a tutelare. Ha anche auspicato un intervento in particolare da parte dell'Italia, finalizzato al ricovero delle donne yazide riscattate presso strutture specializzate al fine di terapie psicologiche e di avviamento al mercato del lavoro, tenuto conto che un loro reinserimento nelle famiglie di appartenenza le esporrebbe ad ulteriori violenze e al rischio di suicidio.

La delegazione italiana ha manifestato in modo coeso solidarietà e sostegno rispetto alle richieste avanzate dall'onorevole Dakhil, con particolare riferimento ad una capillare informazione sui media europei rispetto agli elementi forniti e alla necessità di preservare in particolare la minoranza yazida dalle violenze dell'ISIS.

Sulla situazione delle donne curde e yazide si è svolto successivamente un incontro con esponenti della *Wervin Women's Foundation*, impegnata dal 2009 sui temi dei diritti umani e delle questioni di genere in Iraq e nei paesi limitrofi. Sulla base di una specifica attivazione da parte dell'onorevole Spadoni, gli esponenti della Fondazione hanno evidenziato che la condizione delle donne irachene si è deteriorata in parallelo all'evolvere in negativo della situazione politica e dei rapporti tra le minoranze. In generale, l'Iraq presenta una legislazione tuttora carente che con-

templa, ad esempio, il delitto d'onore, e che, malgrado la riforma del 2011, richiede interventi anche a fronte della condizione delle donne all'interno dei campi profughi. In generale, è stato evidenziato il rischio che la situazione emergenziale attuale possa determinare un abbandono delle tematiche correnti, legate al fenomeno della violenza domestica.

Nel colloquio politicamente più significativo, il leader PUK Barem Salih ha sviluppato alcune riflessioni in merito al ruolo del Kurdistan iracheno per la soluzione della crisi. Ha in tal senso sottolineato che Erbil si assume il complesso delle responsabilità politiche, militari e sociali necessari a dare un contributo alla stabilità lì dove l'azione di ISIS ha posto fine al sistema di sicurezza ed ai confini del Medio Oriente usciti dalla Prima Guerra Mondiale. I curdi riconoscono l'importanza del ruolo degli Stati Uniti e della coalizione e i significativi cambiamenti registrati nell'approccio contro ISIL di alcuni Paesi (in particolare Arabia Saudita, Qatar, Turchia ed Iran). Il Kurdistan iracheno deve essere pragmatico, ha aggiunto Salih, deve mettere da parte per ora il sogno dell'indipendenza e cercare di contribuire alla stabilità dell'Iraq perché è in Iraq che si gioca la partita. Ma la lotta ad ISIS impone a chi contrasta l'estremismo risorgente una riflessione di lungo periodo che tenga conto delle differenze culturali e religiose proprie di questo tessuto sociale e che hanno regolato finora la convivenza dei popoli della regione. Occorre un progetto per il futuro che dovrà certamente considerare il contesto siriano e quello iracheno e contare sull'impegno degli Stati Uniti e dell'Europa, ma che non potrà prescindere dal « *commitment* » degli attori regionali. L'Occidente potrà senza dubbio fornire un aiuto concreto, nella difesa dei confini e nell'assistenza umanitaria. Sembra che l'impegno USA e di molti Paesi europei stia andando in questa direzione, ha sottolineato Salih, evidenziando i rischi di insuccesso in caso di assenza di cambiamenti nella cultura politica islamica ed in caso di mancanza di un progetto di « *empowerment* » delle so-

cietà locali, di « inclusive dynamic » che superi la marginalizzazione ed il settarismo degli ultimi anni e di « good governance » (in primis la lotta alla corruzione dilagante) che dia ai partner internazionali garanzie di efficienza.

Di particolare rilievo è stato anche l'incontro con il Ministro della difesa, Mustafa Sayid Qadir, incentrato sulle esigenze di carattere politico-militare e sulla qualità degli aiuti internazionali pervenuti dai Paesi che aderiscono alla coalizione a sostegno dei curdi. È emersa in generale soddisfazione e gratitudine per i materiali ad oggi pervenuti anche dall'Italia a seguito della deliberazione assunta dal Parlamento lo scorso 20 agosto. È stata quindi avanzata una richiesta per armamenti di tipo pesante, nonché per un invio di addestratori in sostegno della attività di sminamento, necessaria nei territori via

via sottratti al controllo di ISIS. Nel corso dell'incontro, è intervenuto il presidente Cicchitto, per evidenziare l'urgenza di una mobilitazione internazionale sul piano umanitario ma anche sul piano militare a sostegno dei curdi nell'azione di contrasto ad ISIS, la cui violenza senza precedenti ha prodotto finora effetti simili a quelli di un genocidio e ha arrecato danni profondi al pluralismo etnico e religioso che contraddistingue il Medio Oriente.

Tali tematiche sono emerse anche nel successivo colloquio con lo Speaker del Parlamento Yosuf Mohammed Sadir, in cui, in particolare dall'onorevole Carrozza, è stato dato rilievo all'emergenza di carattere educativo e culturale che colpisce i bambini sfollati e che contribuisce a comporre un quadro complessivamente peggiore rispetto a quello rappresentato dai mezzi di informazione europei.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Nella Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace .....	46
Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2014, relativo al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa. Atto n. 116 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	46
ALLEGATO ( <i>Nota integrativa depositata dal relatore</i> ) .....	52

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Giocchino Alfano.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

#### **Nella Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.**

Elio VITO, *presidente*, rammenta che oggi ricorre l'undicesimo anniversario dell'attentato di Nassiriya, avvenuto il 12 novembre 2003, in cui morirono 19 italiani – 17 militari e 2 civili – impegnati in Iraq in una missione internazionale fortemente incentrata sui valori della pace, della democrazia e della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali contro la minaccia terroristica ed ogni forma di violazione della dignità della persona umana. Rammenta, inoltre, che proprio in questo giorno, scelto per la sua valenza simbolica, si celebra la Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, istituita con la legge n. 162, del 12 novembre 2009.

Rinnova, dunque, a nome personale e di tutti i commissari, l'espressione dei sentimenti di cordoglio e vicinanza ai congiunti di tutti coloro che sono caduti nel corso di missioni internazionali, nonché la testimonianza della profonda gratitudine delle istituzioni nei loro confronti per l'alto prezzo che loro e le loro famiglie hanno pagato al servizio del Paese e della comunità internazionale.

**Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2014, relativo al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa.**

**Atto n. 116.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elio VITO, *presidente*, comunica che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dà quindi la parola al relatore per l'illustrazione dei contenuti dell'atto in

esame e della nuova particolare procedura prevista per l'espressione del parere parlamentare, limitandosi a ricordare che la Commissione deve esprimere il parere entro lunedì 8 dicembre.

Gian Piero SCANU (PD), *relatore*, ricorda che, al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi della Difesa nazionale, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, l'articolo 1, comma 37, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ha autorizzato contributi ventennali – di 40 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dal 2016 – da iscrivere nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e che il comma 38 della medesima legge ha autorizzato ulteriori contributi ventennali nel settore navale.

Ricorda, altresì, che proprio in considerazione del rilevante impegno finanziario autorizzato dalle richiamate disposizioni, la Commissione difesa della Camera, nel corso dell'esame in sede consultiva della legge di stabilità per il 2014, approvò all'unanimità un emendamento finalizzato a sottoporre al parere parlamentare, da esprimere ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*) del Codice dell'ordinamento militare, il decreto ministeriale relativo all'impiego dei richiamati fondi. Tale emendamento, successivamente approvato anche dalla Commissione bilancio della Camera, corrisponde oggi al comma 39 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 147 del 2013.

Sottolinea, quindi, l'importanza di quella decisione parlamentare finalizzata ad estendere la procedura di cui all'articolo 536 del citato codice anche all'impiego dei contributi oggetto del parere parlamentare in esame. Segnala, infatti, che tale disposizione è stata recentemente novellata dalla legge n. 244 del 2012, al fine di assicurare un ancor più incisivo controllo parlamentare sugli investimenti e una più profonda condivisione delle re-

sponsabilità tra Governo e Parlamento, per l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei militari.

In particolare, la norma in esame, unica nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia di pareri parlamentari sull'utilizzo di risorse finanziarie, prevede che il Governo – qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti ovvero quando le stesse esprimano parere contrario – deve trasmettere nuovamente alle Camere gli schemi di decreto corredati delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sugli schemi di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale di cui al comma 1 dell'articolo 536, il programma non può essere adottato.

Sottolinea che l'esame parlamentare sull'imponente programma navale non si esaurisce con l'espressione del richiamato parere, in quanto, per l'impiego dei contributi di cui al richiamato comma 37, dell'articolo 1, della legge n. 147 del 2013, tale ultima norma ha previsto il ricorso alle modalità di cui all'articolo 537-*bis* del Codice dell'ordinamento militare, ovvero ad un apposito decreto interministeriale adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa.

Al riguardo precisa che tale disposizione è stata introdotta nel corpo del Codice dell'ordinamento militare attraverso il decreto legislativo n. 248 del 31 dicembre 2012 (cosiddetto decreto correttivo), a seguito dell'approvazione di un emendamento da parte della Commissione difesa della Camera nel corso dell'esame del decreto-legge n. 215 del 2011 missioni internazionali.

Nel dettaglio tale disposizione specifica che – ai fini della semplificazione delle

procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, finanziati mediante contributi pluriennali – il decreto di cui all'articolo 4, comma 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa. Con tale decreto si provvede sia a definire le modalità di attuazione dei programmi, in sostituzione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, sia a fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo, sia, infine, a verificare l'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, ovvero a quantificarli per la successiva compensazione.

Ne deriva, quindi, che il programma in esame è valutato dalle Commissioni parlamentari sotto un duplice profilo: il primo, per una approvazione di carattere strategico e, quindi, con una valutazione politica legittima e opportuna da parte del Parlamento; il secondo, per una valutazione di carattere finanziario.

Venendo ora al merito del programma in esame, fa presente che i suoi contenuti essenziali sono stati illustrati dal Ministro della difesa Pinotti lo scorso 24 giugno, nel corso dell'audizione, presso le Commissioni riunite difesa della Camera e del Senato, sul Documento programmatico pluriennale per il triennio 2014-2016. Il programma prevede, in particolare, l'acquisto di sei pattugliatori polivalenti d'altura per la sorveglianza marittima tridimensionale, più quattro unità aggiuntive in opzione; di una unità d'altura di supporto logistico, con capacità ad ampio spettro e di concorso ad attività di soccorso umanitario in caso di eventi straordinari o calamità naturali; di una unità anfibia multiruolo per la proiezione di assetti operativi ad elevata prontezza, militari e umanitari, per il concorso della Difesa ad attività di soccorso umanitario in occasione di eventi straordinari o calamità

naturali, con spiccati requisiti di standardizzazione e interoperabilità con gli alleati e i partner europei, in particolare per le capacità di imbarco, trasporto, rilascio, impiego e supporto di mezzi anfibi e aerei; e di due unità navali polifunzionali ad altissima velocità e spinto contenuto tecnologico per il supporto alle forze speciali del gruppo operativo incursori, per il contrasto della minaccia asimmetrica e per l'impiego in tutti i contesti operativi che richiedano flessibilità, incisività, massima prontezza, deterrenza e discrezione.

Rileva, quindi, che la durata del programma pluriennale è di 19 anni a partire dal 2014 e che il costo complessivo è stimato in 5,4 miliardi di euro, a valere sulla Missione 11 (Competitività e sviluppo delle imprese), Programma 5 (Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale) dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.

Aggiunge che il programma prevede allo stato un impegno industriale interamente a carico dell'industria nazionale, sebbene la scheda tecnica allegata alla proposta di parere faccia presente che sono in fase di valutazione di fattibilità amministrativa soluzioni perseguibili per lo sviluppo di parte del programma nell'ambito delle sinergie della politica europea di Sicurezza e Difesa, di cooperazioni internazionali bilaterali, nonché nel contesto dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR).

Per quanto concerne i settori industriali interessati nella richiamata scheda, fa presente che verranno realizzati investimenti nel settore della cantieristica navale nazionale che, come noto, rappresenta un importante volano antirecessivo anche in considerazione della ramificata rete di piccole e medie imprese operanti in molteplici aree produttive che investono l'intero complesso dei settori industriali (navalmecanica, elettromeccanica, siderurgia, elettronica, informatica, telematica, robotica e armamenti).



A questo proposito anticipa fin da ora la richiesta che la Commissione svolga una audizione dei vertici di Fincantieri, per comprendere meglio, in termini concreti, le ricadute occupazionali del programma in esame, i costi di produzione per ciascuna unità e il piano finanziario che si renderà necessario per sostenere il programma.

Per quanto riguarda, invece, le motivazioni sottese al programma, osserva che queste sono ben illustrate nella scheda tecnica allegata alla richiesta di parere parlamentare in esame e sono riconducibili alla necessità di avviare un progressivo rinnovamento e adeguamento dello strumento aeronavale, in grado di corrispondere in termini qualitativi e quantitativi all'assolvimento delle numerose operazioni della Marina militare in Italia e all'estero.

In particolare, nella richiamata scheda si sottolinea come nel prossimo decennio si procederà alla dismissione di 51 unità navali, escluso il naviglio minore. Si tratta di unità navali che risultano già oggi parzialmente non più impiegabili in maniera efficace e sicura. Si rende quindi necessario avviare velocemente un programma navale idoneo a salvaguardare la capacità dello strumento marittimo mediante l'acquisizione di nuove e moderne piattaforme performanti, con equipaggiamento contenuto e modulare, con elevata autonomia logistica e rapidità di dislocazione e d'intervento, versatili, flessibili e sostenibili, proiettabili ed interoperabili.

Segnala, inoltre, che lo scorso 24 giugno il Ministro della difesa Pinotti, in relazione allo strumento navale, ha sottolineato come risulti necessario poter continuare « a disporre di una Marina che sia pienamente efficiente e, quindi, dotata di mezzi moderni e sottoposti alla corretta manutenzione, con equipaggi addestrati e motivati e con una base industriale e tecnologica capace di sostenere le esigenze in fatto di piattaforme navali e di apparati elettronici imbarcati ».

Per completezza aggiunge che anche il Capo di Stato maggiore della Marina, Ammiraglio di Squadra Giuseppe De Giorgi, nell'audizione svolta in data 19

giugno 2013 ed acquisita agli atti dell'indagine conoscitiva sui sistemi d'arma, ha rilevato che: « la nostra Marina è estremamente vecchia. L'età operativa di una nave è in media di vent'anni, mentre l'età media attuale è molto superiore. Inoltre, il numero di navi è influenzato, ovviamente, dalle manutenzioni: un terzo di queste è sempre in manutenzione programmata, ma solo quando si dispone delle risorse. Inoltre, sulle navi pronte esiste il problema delle avarie, che non sono programmabili, eppure la statistica media degli ultimi anni ci fornisce questo quadro, per cui a oggi la nostra Marina dispone di 20 unità pronte a muovere ».

Considerato che l'Ammiraglio De Giorgi è stato audito sul programma in esame questa mattina dalla Commissione difesa del Senato, propone che le sue valutazioni possano ritenersi acquisite agli atti anche da questa Commissione, mentre reputa utile, con particolare riferimento ad una valutazione complessiva sul corretto bilanciamento delle risorse finanziarie tra le varie componenti (Marina, Aeronautica ed Esercito), svolgere l'audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa, che è il vertice cui competono queste valutazioni.

In conclusione, nel rinviare la descrizione tecnica delle unità navali comprese nel programma ad una nota integrativa della sua relazione recante alcune apposite schede da lui predisposte alla luce dei dati trasmessi dal Governo (*vedi allegato*), auspica che il confronto parlamentare su questo programma sia particolarmente ricco così da poter formulare al Governo un primo parere parlamentare su un programma particolarmente impegnativo.

Sottolinea infine l'esigenza espressa dalla Commissione più volte in diverse sedi, anche nelle legislature passate, che l'esame parlamentare di programmi d'arma particolarmente impegnativi e destinati a svilupparsi in periodi di tempo lunghi, come quello oggi in esame, non si esaurisca nella fase iniziale del procedimento autorizzativo. È necessario, infatti, che qualsiasi scostamento rispetto all'originario piano programmatico e finanziario esaminato dal Parlamento venga nuova-

mente sottoposto al medesimo. Si tratta di un'esigenza fondamentale di trasparenza che il Governo è tenuto a garantire.

Elio VITO, *presidente*, ringrazia il relatore per aver illustrato nel dettaglio la particolare disciplina di legge relativa all'esame parlamentare del provvedimento e per aver messo a disposizione della Commissione la nota integrativa relativa ai dati tecnici delle unità di cui il Governo intende programmare l'acquisito, della quale autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO ringrazia l'onorevole Scanu per la puntuale ed esaustiva relazione ed evidenza come le unità navali di prevista costruzione si caratterizzino per la loro estrema versatilità, essendo capaci di sostituirsi a più tipologie di navi attualmente in funzione ed ormai giunte quasi al termine del loro ciclo operativo.

Prospetta la possibilità di ascoltare nell'ambito dell'attività conoscitiva anche il Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, mentre manifesta perplessità riguardo alla proposta di audizione dei vertici di Fincantieri, non ravvisando la sussistenza di un legame diretto con la legge navale.

Luca FRUSONE (M5S), nel condividere la proposta del relatore di svolgere l'audizione del Capo di stato maggiore della Difesa, manifesta apprezzamento per le considerazioni da lui svolte riguardo alla complessità del programma ed alla necessità di spendere tutto il tempo utile per i necessari approfondimenti.

Sottolinea, infatti, come la relazione tecnica appaia carente di dati ed informazioni utili e per questo motivo sollecita il Governo a mettere a disposizione della Commissione una maggiore quantità di elementi informativi, in modo che essa abbia tutti gli elementi di conoscenza necessari per valutare il programma proposto.

Massimo ARTINI (M5S), anche alla luce delle considerazioni del collega Fru-

sone, si dice curioso di sapere se lo sviluppo di un programma navale come quello proposto trovi conferma negli scenari previsti dal Libro bianco della difesa. Non vorrebbe, infatti, che similmente a quanto già accaduto con altri imponenti programmi pluriennali, gli strumenti di cui il nostro Paese si è dotato richiedessero successivamente la necessità di essere integrati con altri strumenti. A suo avviso, occorre avere chiara in mente la proiezione internazionale dell'Italia nei prossimi venti anni, che non deve necessariamente estendersi in ogni direzione fino all'Asia, ma che certamente dovrà concentrarsi sul Mediterraneo.

Elio VITO, *presidente*, con riferimento alle audizioni richieste, ricorda che importanti elementi di valutazione rilevanti per il programma navale in esame sono stati già anticipati dal Governo in occasione dell'esame del Documento programmatico pluriennale e dal Capo di stato maggiore della Marina, Ammiraglio De Giorgi, nella sua audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui sistemi d'arma.

In considerazione, quindi, della necessità di concludere l'esame entro il prossimo 8 dicembre, propone di acquisire il resoconto dell'audizione svolta oggi presso il Senato dal Capo di stato maggiore della Marina, di programmare possibilmente nella prossima settimana l'audizione del Capo di stato maggiore della Difesa, Ammiraglio Binelli Mantelli, e di demandare la decisione in merito ad altre audizioni alla sede dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Gian Piero SCANU (PD), *relatore*, nel concordare con la proposta del presidente, ribadisce che il Parlamento sarà chiamato ad esprimersi sul programma navale in due distinti momenti, finalizzati, il primo, a un esame di tipo politico e, il secondo, a un esame di tipo finanziario.

Assicura, quindi, al collega Frusone che la nuova procedura prevista dalla legge n. 244 del 2012 ha finalmente posto fine a quella fase di oscurantismo che in pas-

sato permetteva al Governo di presentare al Parlamento programmi con schede tecniche carenti di dati.

Concorda, infine, sull'opportunità di ascoltare anche il Segretario generale della Difesa.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

## ALLEGATO

**Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2014, relativo al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa (Atto n. 116).**

**NOTA INTEGRATIVA DEPOSITATA DAL RELATORE**

I sei pattugliatori polivalenti d'altura per la sorveglianza marittima tridimensionale, più le quattro unità aggiuntive in opzione oggetto del programma in esame costituiscono delle navi polifunzionali, progettate e realizzate con innovativi criteri di modularità al fine di assicurare una elevata versatilità di impiego e una capacità di imbarcare diverse configurazioni di sistemi d'arma, impianti, apparati ed equipaggiamenti.

I nuovi pattugliatori risultano, quindi, idonei, sia a sostituire più Unità navali appartenenti a classi diverse, quali, fregate, corvette e pattugliatori, sia a conseguire diversi obiettivi, con particolare riferimento: alla sorveglianza e al controllo delle aree marittime rilevanti per la Difesa nazionale e per la tutela degli interessi strategici del Paese e della sicurezza marittima, quali, naviglio mercantile, linee di traffico marittimo, piattaforme *off-shore*, eccetera; al controllo delle aree marittime di interesse per fronteggiare velocemente ad eventuali situazioni di emergenza anche per la tutela della vita umana in mare, nonché per concorrere alle attività di antinquinamento e tutela dell'ambiente; alla sorveglianza ed interdizione dei traffici illeciti di stupefacenti, armi, esseri umani, nonché azioni di prevenzione e controllo dei flussi migratori; infine alla conduzione di operazioni non strettamente militari attraverso capacità di coordinamento interministeriale e tra altri enti anche non governativi.

Il piano costruttivo sarà completato poi da un programma di « supporto logistico

integrato », conforme alle specifiche normative in vigore e comunque non inferiore a dieci anni.

Con specifico riferimento alle caratteristiche operative dei nuovi pattugliatori la scheda tecnica allegata al programma in esame sottolinea, in particolare, le capacità di scoperta, sorveglianza, deterrenza e contrasto di molteplici minacce, anche di tipo asimmetrico, negli spazi marittimi; le capacità di comando, controllo e comunicazione satellitare ad elevata interoperabilità, per l'integrazione in dispositivi militari e/o governativi; l'elevata velocità dei pattugliatori e l'elevata autonomia di carico (combustibili, viveri, acqua, ecc.) in grado di assicurare attività in mare per lunghi periodi.

Si sottolineano, inoltre, positivamente le capacità di sorveglianza dello spazio elettromagnetico e le capacità di accoglienza e assistenza sanitaria, oltre ad una elevata tenuta al mare, anche con avverse condizioni meteo-marine, per lavorare in sicurezza durante lo svolgimento di attività marinarie complesse, come ad esempio gli interventi di controllo dei flussi migratori e di azioni antipirateria.

Rilevano, inoltre, elementi per la minimizzazione dell'impatto ambientale, l'economicità dell'esercizio, l'elevata flessibilità operativa e capacità multi-ruolo.

Per quanto concerne, invece, le caratteristiche più propriamente tecniche la scheda riferisce che le nuove Unità navali sono progettate con un'alta innovazione tecnologica e con un'integrazione funzionale dei sottosistemi di piattaforma e co-

mando, controllo e comunicazione, sfruttando comunanze e convergenze architettoniche rese possibili da moderne tecnologie e dalla standardizzazione delle componenti computerizzate dei principali sottosistemi.

In relazione alla proposta di acquisizione di una Unità d'altura di Supporto logistico (LogisticSupportShip – LSS) la scheda tecnica evidenzia la necessità di disporre di una nuova Classe di unità d'altura per il supporto logistico della flotta navale ad ampio spettro in grado di assicurare per lunghi periodi e a lunga distanza gli stringenti requisiti di autonomia, prontezza di reazione e autosufficienza logistica richiesti dagli assetti aeronavali. La nuova Classe d'Unità d'altura, dotata di specifiche capacità di proiezione e dislocazione in aree lontane e fornita di spiccate capacità di assistenza medica e antinquinanti sarà, inoltre, utile a supportare i moderni dispositivi aeronavali « Expeditionary » in tutte le operazioni militari, anche interforze, sia nazionali che internazionali, nonché svolgere compiti a supporto della collettività, anche tramite il supporto alla Protezione Civile, in operazioni di *disasterrelief* o nel concorso in operazioni di evacuazione e/o assistenza umanitaria, ricerca/soccorso, tutela dell'ambiente marino. La nuova Unità sarà, inoltre, in grado di sopperire all'obsolescenza tecnica delle attuali Unità rifornitrici (Classe Stromboli) concepite per il solo rifornimento di combustibile e prive dei moderni requisiti di sicurezza e antinquinamento e ormai giunte al termine della vita operativa.

Con specifico riferimento alle caratteristiche operative della nuova unità d'altura la scheda tecnica pone in particolare risalto la funzione di supporto logistico che potrà essere assicurata ad un gruppo navale di altura assicurandone il sostegno autonomo per periodo prolungato, supporto che consiste, ad esempio, nel trasporto e rifornimento in mare di combustibili, munizionamento, pezzi di ricambio, derrate alimentari, acqua potabile e non, medicinali ed attrezzature e materiali vari.

Si evidenzia, inoltre, positivamente la disponibilità di officine e di laboratori attrezzati per assicurare sia assistenza tecnica e manutentiva ad impianti elettrici, sia soccorso umanitario in occasione di calamità naturali mediante elevate capacità di accoglienza e assistenza sanitaria (ad es. capacità di erogare acqua potabile ed energia elettrica, capacità di carico, trasporto e movimentazione di viveri e materiali vari, anche di moduli abitativi, macchinari e attrezzature da cantiere, gruppi elettrogeni e postazioni di comando e controllo mobili).

Per quanto riguarda, invece, le caratteristiche più propriamente tecniche la nuova Unità di supporto presenta: un elevato livello tecnologico con impiego di soluzioni commerciali « *off the shelf* » meno costose, sia per l'unificazione delle procedure di manutenzione e sia per le qualifiche specialistiche del personale; ampia capacità di accoglienza e di degenza sanitaria con capacità di ricovero e terapia intensiva, ricezione chirurgica e trattamento feriti evacuati, con appositi locali per diagnostica radiologica ed ecografia e spazi isolati per malattie infettive, nonché, farmacia e banca del sangue; idonea autonomia logistica con combustibili, viveri, ed acqua, per assicurare l'attività in mare per lunghi periodi; ampi spazi modulari, aree di disimpegno e varchi di accesso, transito e adeguati sistemi di movimentazione, sollevamento interni tali anche da assicurare la pronta riconfigurazione delle sistemazioni di carico in funzione delle mutate esigenze contingenti; infine, capacità di comando, controllo e comunicazione satellitare ad elevata interoperabilità, per l'integrazione in dispositivi militari e/o governativi, anche, ad esempio, come Centro di coordinamento per gestire le emergenze della Protezione civile.

Anche in questo caso il piano costruttivo sarà completato poi da un programma di « supporto logistico integrato », conforme alle specifiche normative in vigore e comunque non inferiore a dieci anni.

L'unità anfibia multiruolo *Landing Helicopter Dock* (LHD) oggetto del programma in esame, rappresenta un modello

più evoluto rispetto alle attuali *Landing Platform Dock*, attualmente in servizio alla Marina militare italiana ed in particolare le Unità San Giorgio, San Marco e San Giusto.

Si definisce una LPD (*Landing Platform Dock*), un'unità da trasporto anfibia dotata di bacino allagabile, designata per sbarcare truppe d'assalto anfibia in operazioni di proiezione di potenza dal mare.

L'unità può essere infatti facilmente adattata per compiti tipo assistenza sanitaria (medica e logistica); trasporto di veicoli speciali (cucine, ospedali da campo, generatori di corrente, *container*, ecc.; evacuazione della popolazione civile via mare e via elicotteri.

Secondo quanto riportato nella scheda tecnica le unità attualmente in dotazione della Marina rispondono, infatti, a requisiti e criteri tecnici e operativi non più adeguati ai moderi scenari e non consentono di supportare la capacità di proiezione richiesta, a causa degli intrinseci limiti di capacità di carico e di autonomia logistica.

Da qui la necessità rappresentata nella scheda tecnica di fornire la Marina del più evoluto modello *Landing Helicopter Dock* che risulta dotato, in particolare, di un ponte di volo continuo, a bordo del quale possono operare elicotteri e, grazie alla disponibilità di un bacino allagabile di grandi dimensioni, anche mezzi navali da trasporto in grado di trasferire a terra elevati volumi di materiali.

La nuova Unità, risulta, poi, in possesso di innovativi criteri di robustezza, autonomia logistica e semplicità manutentiva, possiede altresì una elevata autonomia di carico per il trasporto di mezzi e materiali ed è attrezzata con presidi e sistemazioni medico ospedaliere all'avanguardia con ampie capacità ricettive e di accoglienza. La nuova Unità anfibia, inoltre, in grado di esprimere la propria capacità in un ampio spettro di missioni, anche di supporto alle operazioni militari, sia nazionali che internazionali, nonché di svolgere compiti a supporto della collettività, come ad esempio, a supporto alla Protezione Civile in operazioni di *disasterrelief* o nel concorso

in operazioni di evacuazione e/o assistenza umanitaria/calamità naturali e ricerca/soccorso.

Con specifico riferimento alle caratteristiche tecniche, la nuova unità anfibia multiruolo è progettata con un'alta innovazione tecnologica, sia nella strumentazione e sia dei laboratori di supporto di cui l'Unità sarà dotata, impiegando il massimo livello di innovazione tecnologica dei sistemi radar, di comando e controllo e telecomunicazione. L'unità è finalizzata ad operare come centro di comando e controllo per dispositivi militari e/o interagenzia/interministeriale.

Rinviano alla scheda tecnica l'analisi dettagliata dei principali requisiti tecnici e progettuali della nuova Unità si sottolinea, in particolare, la presenza di elementi di interoperabilità nell'ambito della politica di Difesa comune europea, particolarmente per le capacità di imbarco, trasporto, rilascio, impiego e supporto di mezzi anfibi e aerei. È presente, inoltre, un ponte di volo attrezzato e compatibile per l'appontaggio e il ricovero di molteplici assetti aerei.

Viene, infine, segnalato che l'Unità è progettata per una durata della vita operativa non inferiore a 30 anni, possiede requisiti di robustezza tali da consentire la dislocazione fuori area per periodi sino a 8 mesi.

Il piano sarà completato poi da un programma di « supporto logistico integrato » non inferiore a dieci anni.

Il programma concernente le due Unità polifunzionali si riferisce all'acquisizione di due mezzi polifunzionali, ad elevata velocità, impiegabili in attività che richiedono flessibilità, incisività, velocità di reazione e deterrenza, adibiti al trasporto e al rischieramento di mezzi tattici strategici per la difesa marittima, anche in caso di minaccia asimmetrica, per le operazioni di controllo dei flussi migratori e per compiti di antipirateria. Tali unità, concepite anche per coniugare requisiti tecnologicamente evoluti, unitamente a capacità più convenzionali mirate a preservare la flessibilità d'impiego e l'interoperabilità con lo strumento navale, possono altresì operare

a supporto delle Unità d'altura, anche per estenderne il raggio di azione sull'intera area di sorveglianza, con maggiore efficacia e con ridotti tempi di intervento.

Per quanto concerne le caratteristiche operative, le unità polifunzionali in esame devono, in particolare, assicurare adeguato supporto ad operazioni di Forze Speciali (Gruppo Operativo Incursori), con specifico riferimento ai requisiti per il trasporto di mezzi ed equipaggiamenti speciali. Inoltre, i nuovi mezzi navali potranno essere impiegati nelle operazioni di Contrasto alla pirateria e in eventuali azioni antiterroristiche, di controllo del fenomeno migratorio, controllo del fenomeno migratorio e contributo all'*Homeland security*.

In relazione a tali operazioni si ricorda che il Capo di stato maggiore della Marina, Ammiraglio De Giorgi, nella richiamata audizione dello 19 giugno 2013 ha evidenziato come « per presenza e sorveglianza – in gergo viene chiamata *marittime homeland security* – si intendono quelle funzioni che servono a mettere in sicurezza il Paese dal punto di vista marittimo: sicurezza e integrità delle vie di comunicazione; controllo dei flussi migratori, vigilanza sulla pesca, meno nota, ma che è una delle attività che la Marina esercita per legge; contrasto della minaccia asimmetrica, che diventa sempre più attuale in relazione alla situazione del Nord Africa; sicurezza delle rotte di accesso ai porti, anche questa è un'attività poco nota, ma i nostri dragamine nei porti mercantili vanno a controllare che non ci siano mine o bombe messe da terroristi, da altri elementi oppure retaggio delle vecchie guerre, per cui controllano gli accessi alle rotte dei mercantili; sorveglianza antinquinamento; sorveglianza ai siti archeologici; protezione degli obiettivi strategici ».

I due mezzi navali, progettati con materiali compositi innovativi e con vasto impiego di nanotecnologie, possiedono le seguenti caratteristiche: bassissima osservabilità (termica, radar, acustica), elevata

robustezza, protezione balistica, resistenza al calore, schermatura dalle interferenze elettromagnetiche, ridotto peso con elevata resistenza strutturale e, in relazione al loro apparato propulsivo, elevata velocità, autonomia, capacità di manovra ad alta precisione, nonché tempestività ed affidabilità anche in avverse condizioni meteo.

I principali requisiti tecnici e progettuali delle nuove unità, le quali sono altresì dotate della massima automazione dei sistemi di controllo e gestione anche per ridurre al minimo il personale necessario per condurre l'unità, sono i seguenti:

1. elevata capacità di carico in grado di assicurare tutte le possibili configurazioni di imbarco nella zona poppiera dei mezzi organici alle forze speciali, incluso l'eventuale impiego dei mezzi speciali di recupero e movimentazione;

2. capacità di produrre aria respirabile per operatori subacquei;

3. predisposizioni logistiche minimali, per 3 giorni, per trasporto e alloggio del personale delle forze speciali.

Secondo la relazione allegata al programma, l'unità è progettata per una vita operativa non inferiore a 30 anni con la previsione di una sola sosta intermedia per il cosiddetto ammodernamento di mezza vita e assumendo un valore medio di operatività pari a 3.500 ore di moto all'anno. Inoltre, l'unità dovrà garantire un indice di disponibilità tecnica non inferiore all'80 per cento nella sua vita operativa.

Al riguardo, si ricorda che per il citato indice si intende il periodo in cui l'Unità è in missione, o disponibile ad effettuare una missione, rapportato alla durata del ciclo di vita.

Il piano sarà completato poi da un programma di supporto logistico integrato, conforme alle specifiche normative in vigore e comunque non inferiore a dieci anni.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato al disegno di legge di stabilità 2014). Emendamenti C. 2093-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	56
---	----

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679- <i>bis</i> Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	59
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate dal Governo</i> ) .....	70

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	65
---	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato al disegno di legge di stabilità 2014). Emendamenti C. 2093-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	65
---	----

ERRATA CORRIGE .....	68
----------------------	----

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

#### La seduta comincia alle 9.10.

**Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato al disegno di legge di stabilità 2014).**

**Emendamenti C. 2093-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Con riferimento agli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 14-*octies* formula i rilievi di seguito indicati.

L'emendamento Zolezzi 5-*bis*.1, sostituendo al comma 1 dell'articolo 5-bis il capoverso comma 5-*bis*, non ripropone la clausola di invarianza finanziaria secondo cui l'Istituto superiore di sanità opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, in conside-



razione della mancanza della clausola di invarianza finanziaria, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa.

L'emendamento De Rosa 5-bis.4, sopprimendo il comma 2 dell'articolo 5-bis, fa venire meno la previsione secondo cui le disposizioni introdotte dal comma 1 del medesimo articolo si applicano ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore del provvedimento. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa, atteso che l'applicazione retroattiva della norma potrebbe determinare contenziosi.

L'articolo aggiuntivo Fiorio 5-bis.01 è volto ad introdurre modifiche alla disciplina relativa all'autorizzazione unica ambientale, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa, a seguito della possibile violazione della disciplina europea.

L'articolo aggiuntivo Fiorio 8-ter.01 è volto a prevedere l'emanazione di disposizioni semplificatorie a favore di talune imprese agricole, con riferimento al rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012, già menzionato, relativo ai gas fluorurati ad effetto serra, prevedendo peraltro il differimento al 1° gennaio 2016 dell'applicazione delle sanzioni in materia per le medesime imprese. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa, a seguito della eventuale violazione della disciplina europea.

Gli emendamenti Terzoni 10.1 e Pellegrino 10.2 potrebbero implicare che, decorsi tre anni, l'obbligo di cui al comma 1 relativo all'applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici di forniture di beni e di servizi si applichi al 100 per cento del valore delle gare. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'av-

viso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa, a causa dell'incremento degli oneri dei relativi appalti pubblici.

L'emendamento Fiorio 10-ter.4 è volto a prevedere che la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 10-ter, relativa alle azioni contenute nel Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti, trova applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi comunitari 2014-2020. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa, poiché pone un vincolo che potrebbe non essere coerente con la programmazione dei fondi comunitari.

L'emendamento Grimoldi 11.2 è volto a specificare che gli incentivi in favore dei soggetti economici e dei soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai materiali post consumo riciclati, sono configurati in termini di credito d'imposta, detrazione fiscale o riduzione IVA, commisurati al valore del bene prodotto. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa, a seguito della eventuale violazione della disciplina europea.

L'emendamento Zaratti 11.4 è volto a prevedere particolari incentivi ai beni prodotti in Italia contenenti materiali riciclati o riutilizzati rispetto ai quali viene riscontrato un effettivo risparmio energetico. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa.

L'emendamento De Rosa 11.5 prevede che con apposito decreto si provveda ad individuare le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare agli incentivi riguardanti i prodotti derivanti da materiali post consumo e il loro acquisto e commercializzazione. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa.

L'emendamento Vignaroli 12-*quater*.3 è volto ad estendere le disposizioni di cui all'articolo 12-*quater*, relative alla pulizia dei fondali marini, a tutti i porti del territorio nazionale. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa.

L'emendamento Catalano 13.4 prevede, nell'ambito dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, l'adozione dello standard *open data* per trattamento dei dati relativi ai rifiuti da parte dei soggetti pubblici e privati. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa.

L'emendamento Catalano 13.5 prevede, nell'ambito dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, che il Ministero dell'ambiente si avvalga della rete degli osservatori provinciali sui rifiuti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa.

L'articolo aggiuntivo Segoni 14.02 reca nuove misure di misure e obiettivi di prevenzione dei rifiuti, ponendo a carico dei comuni degli obiettivi di riduzione di produzione in peso di rifiuti solidi urbani. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa.

L'articolo aggiuntivo Pellegrino 14-*bis*.01 reca disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici, prevedendo, tra l'altro, incentivi a carico del Ministero dell'ambiente, delle regioni e dei comuni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse riferite agli articoli da 1 a 14-*octies* non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ad eccezione delle proposte emendative Fiorio 5-*bis*.01, 8-*ter*.01 e 10-*ter*.4, per le quali evidenzia che eventuali profili problematici non attengono agli aspetti finanziari ma, piuttosto, alla conformità di tali disposizioni con la disciplina europea, che potrà essere verificata dal competente Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esprime, altresì, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea e riferite agli articoli da 1 a 14-*octies*.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 2093-A Governo, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), contenute nel fascicolo 2, relative agli articoli da 1 a 14-*octies*,

esprime

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 5-*bis*.1, 5-*bis*.4, 10.1, 10.2, 11.2, 11.4, 11.5, 12-*quater*.3, 13.4 e 13.5 e sugli articoli aggiuntivi 14.02 e 14-*bis*.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, riferite agli articoli da 1 a 14-*octies* ».

Rocco PALESE (FI-PdL), nel sottolineare che la proposta di parere testé formulata dal relatore riguarda solo su una parte delle proposte emendative riferite al provvedimento in titolo, precisamente quelle relative agli articoli da 1 a 14-*octies*, rileva che, in conformità alla disciplina regolamentare, è necessario che la Commissione si pronunci sul complesso delle proposte emendative prima che l'Assemblea possa proseguire l'esame del provvedimento stesso.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento in esame nel corso della seduta pomeridiana già convocata per la giornata odierna.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 9.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 9.25.**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015).**  
C. 2679-*bis* Governo.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017.**

C. 2680 Governo.

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, segnala preliminarmente che sono stati ritirati gli emendamenti Dieni 21.117, Morassut 32.52, Giuseppe Guerini 13.9, Vignali 23.2, Garofalo 23.12. Segnala, altresì, che l'onorevole Giorgis sottoscrive gli emendamenti D'Ottavio 17.276, 35.247, 21.261, 21.262, 21.263, 21.264, 21.265, 21.266 e 21.267 e gli emendamenti Fassina 4.31, 5.89, 11.58, 13.70, 13.71, 37.01 e 44.10; l'onorevole Librandi sottoscrive l'emendamento Ginato 17.66; l'emendamento Baroni 14.04 è sottoscritto dagli onorevoli Luigi Di Maio, Del Grosso, Vacca e Sibia; l'emendamento Castricone 11.4 è sottoscritto dagli onorevoli D'Incecco, Amato, Ginoble e Fusilli; l'emendamento Patriarca 28.93 è sottoscritto dagli onorevoli Fauttilli e Santorini; l'onorevole Montroni sottoscrive gli emendamenti Romanini 44.85 e Piccione 44.396; l'onorevole Albanella sottoscrive gli emendamenti Iacono 9.7, Ribaudò 5.15, Cinzia Maria Fontana 9.16, Gneccchi 11.26 e 11.16, Burtone 11.49 e 17.139, Misiani 17.16, Berretta 17.364, Paola Bragantini 17.437, Capodicasa 21.64, Iacono 21.65 e Amoddio 35.16; l'onorevole Basso sottoscrive gli emendamenti Peluffo 17.464 e Beni 14.12 e 14.20; l'onorevole Matarrese sottoscrive l'emendamento Palese 38.09; l'onorevole Sanga sottoscrive gli emendamenti Causi 26.15 e Garavini 26.35; l'onorevole Porta sottoscrive l'emendamento Bueno 27.01; l'onorevole Mazziotti Di Celso sottoscrive l'emendamento Causin 31.221; l'onorevole Galgano sottoscrive gli emendamenti Librandi 4.32, 4.33 e 5.81, Causin 5.77, 5.78 e 5.79, Vitelli 5.80, Tinagli 17.107 e 44.318, Mazziotti Di Celso 23.17, 43.60 e 43.61; gli onorevoli Dambruoso, D'Agostino, Ginefra, Vecchio, Piepoli, Causin e Galgano sottoscrivono l'emendamento Matarrese 28.86; l'onorevole Murer sottoscrive gli emendamenti Patriarca 13.24, Capone 17.110, Zampa 17.164, Lenzi 17.289 e Patriarca Tab.C.11; l'onorevole Pastorelli sottoscrive l'emendamento Benamati 17.365; l'onorevole Minardo sottoscrive l'emendamento Bernardo 17.90; l'onorevole Mongiello sottoscrive gli emendamenti Matarrese 28.86 e 28.100; l'onorevole Dambruoso sottoscrive

gli emendamenti Causin 21.178, Causin 21.176, Palese 21.152, Palese 21.150 e Matarrese 28.86; l'onorevole Mongiello sottoscrive l'emendamento Fedi 17.432; gli onorevoli Fusilli, Dell'Aringa, Marco Di Maio, Amato, Castricone e Donati sottoscrivono l'emendamento D'Incecco 21.136; gli onorevoli Fusilli, Dell'Aringa, Marco Di Maio, Amato, Castricone sottoscrivono l'articolo aggiuntivo D'Incecco 40.03; l'onorevole Pastorino sottoscrive l'emendamento Garavini 26.35; l'onorevole Manfredi sottoscrive l'emendamento Censore 26.29; l'onorevole Garofalo sottoscrive l'emendamento Misuraca 38.28; l'onorevole Iori sottoscrive l'articolo aggiuntivo D'Incecco 40.03 e l'emendamento D'Incecco 21.136; l'onorevole Marco Di Maio sottoscrive l'emendamento Maestri 26.41; l'onorevole Piccione sottoscrive gli emendamenti D'Incecco 40.03 e 21.136.

Avverte che, a seguito della presentazione di richieste di riammissione di proposte emendative dichiarate inammissibili per estraneità di materia, sono da considerarsi riammesse le seguenti proposte emendative:

Ciprini 2.02, in quanto, riconoscendo benefici previdenziali a favore di lavoratori che si dedicano alla cura e all'assistenza di familiari con grave disabilità, ha un impatto generale, non limitato a una singola categoria di lavoratori;

Ricciatti 7.0.19, in quanto introduce norme volte a contrastare la delocalizzazione delle attività produttive, mediante la previsione di un fondo destinato a sostenere, anche attraverso un credito d'imposta, le imprese che assumono lavoratori posti in mobilità da imprese che hanno delocalizzato la propria produzione, nonché mediante la previsione di un fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze;

Tullo 11.53, in quanto volto a definire l'ambito delle entrate proprie che gli enti di gestione dei porti possono destinare, tra l'altro, ad iniziative al sostegno dell'occupazione;

Sorial 13.03, Zampa 17.164, Carfagna 17.475 e Cesaro 17.404, in quanto volti

indirettamente ad integrare le tutele previste dal provvedimento a favore dell'infanzia, attraverso il finanziamento dell'attività dell'autorità garante per l'infanzia e dell'adolescenza. Sulla base di un analogo criterio, deve ritenersi altresì ammissibile l'emendamento Marcon 25.23;

Marchi 17.381, istituivo di un Fondo per il ripiano del disavanzo determinato dal passaggio al nuovo sistema contabile, con una dotazione di 200 milioni di euro, in quanto interviene sulle tematiche della finanza locale e dunque riconducibile al contenuto proprio della legge di stabilità;

gli identici Andrea Romano 19.1 e Causin 19.90, in quanto volti alla soppressione della disciplina di cui alla legge n. 537 del 1993, in materia di diritti aeroportuali, al fine della definizione di nuovi modelli tariffari funzionali e conseguentemente all'avvio degli investimenti nel settore aeroportuale;

gli identici Saltamartini 19.78 e Garofalo 19.77, in quanto connessi alle misure volte a favorire la competitività e la razionalizzazione del sistema di autotrasporto previste dal provvedimento;

Lombardi 21.120 e 21.121, in quanto volti a realizzare una migliore allocazione delle risorse del Ministero dell'interno;

Dieni 21.122, in quanto mette in relazione l'applicabilità della disposizione sui contratti al personale esterno alle pubbliche amministrazioni al superamento del blocco della contrattazione nel pubblico impiego prevista dall'articolo 21, comma 1, del disegno di legge di stabilità 2015;

gli identici Melilli 23.1, Tancredi 23.13 e D'Alia 23.19, in quanto, modificando la disciplina del risparmio postale, favoriscono l'afflusso di tale risparmio in titoli assistiti dalla garanzia dello Stato;

Attaguile 26.42 e De Girolamo 26.84, in quanto recano disposizioni comunque connesse alle misure di definanziamento dei patronati, di cui all'articolo 26;

Di Gioia 26.87 e 26.88, in quanto volti a prevedere l'allocazione delle risorse dell'INAIL a finalità di pubblico interesse;

Centemero 35.166 e Squeri 35.161, che modificano l'articolo 259 del TUEL estendendo alle province le misure che permettono il raggiungimento dell'equilibrio del bilancio in tempi più lunghi per gli enti che realizzano la riorganizzazione dei servizi. Si tratta, infatti, di una disposizione che interviene su materia riconducibile alla disciplina della finanza locale. Devono conseguentemente ritenersi ammissibili gli identici Borghi 35.25, Simonetti 35.50, Gasparini 35.94, Cenni 35.95, Galati 35.174, Paglia 35.204, Misiani 35.239 e Cirielli 35.243;

Centemero 35.162, Galati 35.78 e Squeri 35.154, che modificano l'articolo 261 del TUEL consentendo, in caso di inizio mandato, la possibilità per la nuova amministrazione di presentare una nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Anche in questo caso si tratta di una disposizione che interviene in materia di finanza locale. Devono conseguentemente ritenersi ammissibili gli identici Borghi 35.31, Simonetti 35.43, Gasparini 35.83, Cenni 35.100, Paglia 35.197, Misiani 35.232 e Cirielli 35.245.

Avverte inoltre che, con riferimento alle richieste di riesame delle proposte emendative dichiarate inammissibili per carenza o inidoneità della compensazione, sono da ritenersi riammesse le seguenti proposte emendative: Chimienti 3.21 e 3.29, Fantinati 4.04 e 4.05, Faenzi 6.28, Pratavia 6.04, Zolezzi 8.23, Pisano 8.38, Fassina 9.73, Rostellato 9.030, Scotto 12.41, Pannarale 12.03, Airaud 12.06, Silvia Giordano 13.17, Nicchi 13.07, Mantero 14.6, Rubinato 17.28, Marchetti 17.78, Saltamartini 17.307, Paola Bragantini 17.335, Saltamartini 17.345, Arlotti 17.351, Lombardi 21.107, 21.108 e 21.270, III Commissione 27.3, Quartapelle 27.26, Ghizzoni 28.39, Ciraci 28.46, Di Salvo 28.04, Petrenga 31.1, Latronico 37.03 e 37.04, Baroni 39.22, Melilli 43.4, Causi 43.8, Senaldi 43.13, Guidesi 43.24, Palese 43.52, gli identici Causi

44.18 e Marchetti 44.48, Pratavia 44.58, gli identici Catanoso 44.152, Di Lello 44.324, Librandi 44.307, Palese 44.233, Pratavia 44.58 e Palese 44.225, Villarosa 44.177 e Guidesi 44.016.

Segnala altresì che, pur permanendo l'inammissibilità per estraneità di materia, sono da ritenersi riammesse, per i soli profili finanziari, le seguenti proposte emendative: Della Valle 9.014, Latronico 17.68, Vignali 17.240, Cariello 19.28, Tancredi 21.174, Lombardi 23.04, Simonetti 28.5, Palese 30.9, Alberto Giorgetti 30.15, Saltamartini 30.19, Tullo 30.28, Palese 35.09, Fauttilli 37.013, Cariello 44.99 e Busin 44.114.

Conferma, per le restanti proposte emendative per le quali è stato chiesto il riesame, le inammissibilità relative sia ai profili di materia sia ai profili di compensazione finanziaria già dichiarate con riferimento al disegno di legge di stabilità. Segnala, inoltre, per le proposte emendative per le quali è stato chiesto il riesame, che sono confermate le inammissibilità già dichiarate al disegno di legge di bilancio.

Avverte, infine, che sono stati presentati dal Governo gli emendamenti 5.1, 7.2, 8.1, 8.2 e Tab.4.1 al disegno di legge di bilancio (*vedi allegato*). Il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 16 di oggi.

Angelo CAPODICASA (PD) chiede che venga riconsiderata la declaratoria di inammissibilità per estraneità di materia relativa all'emendamento a sua prima firma 21.64, volto a prorogare i contratti a tempo determinato degli enti territoriali delle Regioni a statuto speciale. Rileva, in particolare, che, a suo giudizio, il suddetto emendamento attiene al contenuto proprio del disegno di legge di stabilità, in quanto, intervenendo in materia di pubblico impiego, è pienamente in linea con la disposizione di cui all'articolo 21 del provvedimento in esame. Sottolinea, inoltre, la rilevanza della citata proposta emendativa che, nel dare attuazione ai processi di stabilizzazione del personale precario degli enti territoriali delle regioni a statuto speciale, prevede misure volte a far fronte

a esigenze di carattere sociale nel rispetto del principio di efficienza della pubblica amministrazione. Evidenzia, infatti, che il personale interessato ricopre, in enti locali e territoriali, incarichi per i quali non è stata avviata alcuna procedura concorsuale e che, qualora tale disposizione non venisse approvata, rimarrebbero vacanti con grave pregiudizio per l'efficienza della pubblica amministrazione. Infine, fa presente che una norma di contenuto analogo a quello di cui all'emendamento 21.64, di cui si discute, è già contenuta nella legge di stabilità per il 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel sottolineare come, nel disegno di legge di stabilità in esame, non siano presenti norme volte a stabilizzare lavoratori precari, ritiene tuttavia che la questione sollevata dall'onorevole Capodicasa sia, nel merito, meritevole di un approfondimento. Nell'auspicare che, su tale materia, si possa addivenire a una soluzione adeguata nella sede più idonea, ricorda che, anche a tal fine, potranno eventualmente essere presentate proposte emendative alle tabelle allegate al disegno di legge di stabilità.

Francesco CARIELLO (M5S) chiede la riammissione dell'emendamento a sua prima firma 17.226, sostenendo che la declaratoria di inammissibilità per carenza di copertura finanziaria è stata determinata a causa di un mero errore nella trasmissione del testo completo del suddetto emendamento. Invita poi a rivedere la valutazione di inammissibilità per estraneità di materia degli emendamenti a sua prima firma 19.27, 19.28, 44.98 e 44.99, che prevedono, con modalità diverse, l'adozione di misure per la sospensione, per gli anni 2015-2017, del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e finanziamenti bancari erogati a famiglie e piccole e medie imprese. Nel sottolineare la rilevanza delle citate disposizioni per il rilancio economico del Paese, segnala che misure analoghe sono già state previste dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo

economico, previo accordo con l'ABI e le associazioni di consumatori. Chiede, infine, al rappresentante del Governo una valutazione in ordine alle misure in discussione e alla opportunità che le stesse siano previste nell'ambito del disegno di legge di stabilità.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la valutazione sulla ammissibilità delle proposte emendative riferite al disegno di legge di stabilità e di bilancio è di esclusiva competenza della Presidenza della Commissione bilancio, non ravvisandosi, in tale fase, alcuna competenza da parte del Governo.

Laura CASTELLI (M5S) esprime perplessità in ordine alle declaratorie di inammissibilità relative alle proposte emendative Della Valle 9.013, 9.014, 9.015, 9.016, 9.017 e 12.012, che dettano disposizioni a sostegno delle *start-up* innovative. Chiede pertanto la riammissione delle suddette proposte emendative che, a suo avviso, non determinano effetti finanziari negativi e sono conformi al contenuto proprio del disegno di legge di stabilità in esame.

Girolamo PISANO (M5S) chiede la riammissione dell'emendamento a sua prima firma 44.155 nonché dell'emendamento D'Incà 44.83, sostenendo che le declaratorie di inammissibilità per carenza di copertura finanziaria sono state determinate da meri errori formali presenti nei testi delle citate proposte emendative.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel far presente che le richieste di riammissione di proposte emendative ritenute viziate da errori formali o materiali sono state numerose, dichiara che, salvo i casi in cui siano ravvisabili meri refusi nei testi degli emendamenti, non potrà procedersi per evidenti motivi ad una nuova valutazione di tali emendamenti, fermo restando che sarà comunque possibile considerare le questioni affrontate da tali proposte emendative nel corso dell'esame dei provvedimenti in titolo.

Guido GUIDESI (LNA), nel chiedere che sia riconsiderata la declaratoria di inammissibilità per carenza di copertura finanziaria riferita all'emendamento a sua prima firma 35.111, segnala che tale proposta emendativa, nel prevedere che i risparmi di cui al comma 4 dell'articolo 46 del decreto-legge n. 66 del 2014 possano essere acquisiti solo sui trasferimenti erariali non ancora erogati e non già sulle entrate tributarie regionali, dà piena attuazione alla sentenza n. 79 del 2014 della Corte costituzionale, senza determinare, a suo avviso, effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Invita altresì a rivedere la valutazione di inammissibilità per carenza di copertura finanziaria riferita all'emendamento a sua prima firma 36.10 che, nel dettare norme volte a favorire gli investimenti anche in chiave pluriennale, non necessita, a suo giudizio, di copertura finanziaria, in quanto pone questioni di contabilità rispetto al pareggio di bilancio.

Esprime poi perplessità in ordine alla valutazione di inammissibilità per estraneità di materia relativa all'emendamento a sua prima firma 32.5, volto alla soppressione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e alla istituzione dell'agenzia interregionale per le erogazioni in agricoltura, nonché all'emendamento Matteo Bragantini 20.2, volto alla soppressione dell'Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno (SVIMEZ).

Chiede, infine, che vengano riconsiderate le declaratorie di inammissibilità per carenza di copertura finanziaria relative all'emendamento Caon Tab.C.4, volto a ridurre i trasferimenti all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nonché agli emendamenti a sua prima firma 21.23, 21.51 e 21.50, volti a escludere il personale pubblico del comparto difesa e sicurezza dal blocco degli automatismi stipendiali di cui al comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010. Con riguardo a tali ultime proposte emendative osserva, in particolare, che la mancata indicazione della relativa copertura finanziaria è dipesa dal fatto che il Governo,

più volte e pubblicamente, ha garantito che vi fossero le risorse necessarie per tali interventi.

Colomba MONGIELLO (PD) invita a rivedere la declaratoria di inammissibilità per estraneità di materia dell'emendamento a sua prima firma 17.11, che, nel dettare disposizioni per la promozione delle tradizioni e dei prodotti agroalimentari italiani, proroga di un anno la disposizione già contenuta al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che la questione sollevata dall'onorevole Mongiello potrà eventualmente essere affrontata, d'intesa con il Governo, nel corso dell'esame dei provvedimenti in titolo.

Federico FAUTTILLI (PI) chiede la riammissione degli emendamenti a sua prima firma 28.116 e 28.117, dichiarati inammissibili per carenza di copertura finanziaria, evidenziando come proposte emendative di analogo contenuto abbiano invece superato il vaglio di ammissibilità.

Vincenzo GAROFALO (NCD), nel chiedere che sia riconsiderata la valutazione di inammissibilità per estraneità di materia relativa al suo emendamento 19.94, sottolinea la rilevanza delle finalità sottese a tale proposta emendativa, volta ad autorizzare la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2015 a 2017, per la continuità dei collegamenti di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina. Segnala, in particolare, che la questione è stata anche richiamata nel parere reso dalla Commissione trasporti sul disegno di legge di stabilità in esame. Infine, sottolinea che le risorse necessarie a dare attuazione a tale misura rientrano nella disponibilità di un fondo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, pur rilevando che la questione sollevata dall'onorevole Garofalo sia, nel merito, meritevole di un approfondimento, osserva

come la stessa sia estranea al contenuto proprio del disegno di legge di stabilità, in quanto volta a dare attuazione a un intervento di natura territoriale. Nel segnalare che sono state dichiarate inammissibili tutte le proposte emendative che, non essendo conformi alle regole dettate dall'articolo 11 della legge n. 196 del 2009, prevedevano interventi di carattere localistico e settoriale, ricorda che la questione richiamata dall'onorevole Garofalo potrà, se del caso, essere affrontata nel prosieguo della discussione, eventualmente tramite la presentazione di apposite proposte emendative riferite alle tabelle allegate al disegno di legge di stabilità. Ribadisce tuttavia che questioni di natura territoriale, quale quella in esame, dovrebbero più propriamente essere affrontate nell'ambito dell'esame di specifici interventi legislativi.

Laura VENITTELLI (PD) chiede la riammissione dell'emendamento a sua firma prima 17.378, dichiarato inammissibile per estraneità di materia, il quale, escludendo dal patto di stabilità interno le spese sostenute dal comune di San Giuliano relative al risarcimento delle vittime del crollo della scuola « F. Jovine », fa fronte ad una situazione di carattere eccezionale che merita una rapida soluzione. Difatti, in mancanza di tale disposizione, il comune di San Giuliano si troverebbe nella pratica impossibilità di procedere al risarcimento delle vittime.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel condividere la rilevanza della questione sollevata dall'onorevole Venittelli, auspica che la stessa possa trovare adeguata soluzione nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità, in modo da permettere finalmente al comune di San Giuliano di procedere al risarcimento delle vittime del crollo della scuola « F. Jovine ».

Luigi GALLO (M5S) chiede che venga riconsiderata la valutazione di inammissibilità per carenza di compensazione relativa al suo emendamento 7.24, sottolineando come proposte emendative di analogo contenuto, come l'emendamento Gel-

mini 7.26, siano invece state dichiarate ammissibili.

Giampaolo GALLI (PD) invita a rivedere la declaratoria di inammissibilità per carenza di copertura finanziaria del suo articolo aggiuntivo 8.038, che, nel recare una norma interpretativa in materia di determinazione della rendita catastale degli immobili per uso produttivo, potrebbe sì determinare una riduzione di gettito potenziale, ma, allo stesso tempo, eviterebbe il prodursi di un notevole contenzioso con riferimento alla tassazione IMU sui macchinari « imbullonati », con inevitabili conseguenze finanziarie negative. Chiede pertanto al relatore un maggiore approfondimento sulla questione in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel sottolineare come la questione posta dall'onorevole Galli sia di particolare rilevanza, auspica che la stessa possa trovare adeguata soluzione nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità.

Sergio BOCCADUTRI (PD) condivide preliminarmente le osservazioni svolte dal Presidente in ordine all'esigenza di rispettare, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite al disegno di legge di stabilità, i principi fissati dall'articolo 11 della legge n. 196 del 2009, con conseguente esclusione di tutti gli emendamenti che presentano natura localistica e microsettoriale. Chiede poi che sia riconsiderata la declaratoria di inammissibilità per estraneità di materia dell'emendamento a sua prima firma 21.241, che, nel prevedere un incremento di trenta unità del ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, detta disposizioni in materia di pubblico impiego e quindi, a suo avviso, attinente al contenuto di cui all'articolo 21 del disegno di legge di stabilità.

Angelo CAPODICASA (PD), nel ribadire la richiesta di riammettere il suo emendamento 21.64, evidenzia come la declaratoria di inammissibilità per estraneità di materia debba essere rivista, in quanto



non terrebbe in considerazione il fatto che tale proposta emendativa detta disposizioni in materia di pubblico impiego e quindi, a suo giudizio, sarebbe attinente al contenuto dell'articolo 21 del disegno di legge di stabilità. Sottolinea inoltre come il suddetto emendamento preveda la stabilizzazione del personale precario degli enti territoriali delle regioni a statuto speciale, che ricopre incarichi per i quali non sono previste da anni procedure concorsuali, in tal modo non solo scongiurando l'emergenza sociale che si verificherebbe in quei territori qualora tali lavoratori perdessero l'occupazione, ma anche evitando che gli enti territoriali in questione si vengano a trovare nella pratica impossibilità di prestare i servizi ai cittadini per mancanza di personale. Infine, segnala che gli oneri derivanti dalla proposta emendativa in discussione sono a carico degli enti locali e territoriali interessati. Alla luce delle suddette considerazioni, chiede un maggior approfondimento della questione da parte del relatore.

Ivan CATALANO (Misto) chiede la riammissione del suo emendamento 19.33, volto ad autorizzare l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ad avviare dal 2015 le procedure concorsuali e di assunzione di funzionari a completamento della dotazione organica, sostenendo che la declaratoria di inammissibilità per estraneità di materia è stata determinata da un mero errore nella trasmissione del testo del suddetto emendamento. Ritene, in particolare, che la valutazione di inammissibilità potrebbe essere superata se la citata proposta emendativa venisse riferita all'articolo 21, anziché all'articolo 19 del disegno di legge di stabilità.

Francesco BOCCIA, *presidente*, si riserva di effettuare un approfondimento delle questioni poste dagli intervenuti nel corso della odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.05.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 10.05 alle 10.10.

#### **SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato al disegno di legge di stabilità 2014).**

**Emendamenti C. 2093-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea, in data odierna, oltre al fascicolo n. 2 degli emendamenti, ha trasmesso anche l'emendamento 22.500 della Commissione. La Commissione bilancio è quindi ora chiamata ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti agli articoli da 14-*novies* a 36, nonché sul menzionato emendamento 22.500.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Segni 22.01, che autorizza la spesa complessiva di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per la programmazione di interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di parte corrente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che tuttavia non presentano le necessarie disponibilità;

Zaratti 23.2, che incrementa a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 (rispetto a 10 milioni di euro per il solo 2014) lo stanziamento di cui al comma 2 del capoverso Art. 72-*bis*, per finanziare interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree a rischio idrogeologico o di comprovata esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. Evidenzia al riguardo che la clausola di copertura finanziaria appare inidonea, poiché non rileva ai fini del saldo netto da finanziare e che peraltro la copertura è carente con riferimento al 2014, poiché pari a 40 milioni, mentre l'onere ammonta a 50 milioni di euro;

Pellegrino 24.2, la quale, modificando il comma 1 dell'articolo 24, prevede l'istituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un Fondo per il finanziamento a tasso agevolato degli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, precisando che le spese per i relativi investimenti sono escluse dai vincoli del Patto di stabilità interno. Si prevede inoltre che tale Fondo sia alimentato tramite anticipazioni della Cassa depositi e prestiti e con le risorse derivanti da una riduzione corrispondente, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, delle disponibilità di competenza e cassa del Ministero della difesa, nonché (nel limite di 90 milioni di euro) dalle risorse derivanti dal pagamento di un canone annuo di concessione da parte dei concessionari radiotelevisivi. Evidenzia al riguardo che la clausola di copertura finanziaria non appare correttamente formulata, poiché, tra l'altro, non precisa la tipologia dei fondi a cui attingere per la riduzione prevista a carico delle disponibilità del Ministero della difesa.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acqui-

sire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Zaccagnini 14-*novies*.01 e 14-*novies*.02, che prevedono che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stipuli appositi accordi con il settore della grande distribuzione, affinché si dotino di appositi riciclatori, prevedendo la possibilità di incentivare l'utilizzo di tali macchinari da parte dei cittadini attraverso l'emissione di buoni sconto. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative;

gli identici Fiorio 15-*bis*.1 e Schullian 15-*bis*.2, Carrescia 15-*bis*.5, che, con riferimento alla possibilità di partecipare al CONAI per gli imprenditori agricoli, sospendono temporaneamente le sanzioni in materia di imballaggi per tali imprenditori. Le proposte emendative, inoltre, eliminano per i produttori e gli utilizzatori degli imballaggi l'obbligo di corrispondere comunque i contributi pregressi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative;

Zaratti 18.3, volta a modificare la disciplina relativa alla determinazione del contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali, da versare al CONOE. Al riguardo, poiché tale nuova disciplina potrebbe incidere sull'equilibrio di gestione del CONOE, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa, anche di natura indiretta e riflessa;

De Rosa 19-*bis*.2, che è volta a configurare la disposizione di cui all'articolo 19-*bis*, che prevede la facoltà per le regioni di introdurre incentivi per i comuni che attuano misure di prevenzione della produzione di rifiuti, non più come mera facoltà ma come obbligo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del

Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Grimoldi 21.01, volta a differire il termine di operatività del SISTRI per determinati soggetti, nonché a sospendere temporaneamente le sanzioni in materia di imballaggi per le micro e piccole imprese. Le proposte emendative, inoltre, eliminano per i produttori e gli utilizzatori degli imballaggi l'obbligo di corrispondere comunque i contributi pregressi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Pellegrino 22.13, che istituisce, presso ogni Autorità di bacino, un comitato consultivo di cui fanno parte i Consorzi di bonifica integrale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Fiorio 22.14, che istituisce un comitato di consultazione a cui partecipano le organizzazioni agricole. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Segoni 23.3, che, modificando il comma 2 del capoverso Art. 72-bis, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'apportare le occorrenti variazioni di bilancio, debba garantire un opportuno finanziamento ai fini del comma 1 del medesimo capoverso. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Zaratti 24.4, volta a incrementare di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2018 le risorse assegnate al Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, provvedendo al relativo onere mediante le risorse derivanti dal

pagamento di un canone annuo di concessione da parte dei concessionari radio-televisivi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista;

Zaratti 24.5, volta a incrementare di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2018 le risorse assegnate al Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista;

Bernardo 27.3, che, tra l'altro, riduce da 250 a 100 euro il contributo previsto al comma 1-ter per i soggetti che presentano la SCIA per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Segoni 35.2, che autorizza la Cassa depositi e prestiti ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per lo sviluppo della *green economy*. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative segnalate dal relatore con riferimento agli articoli da 14-novies a 36, ad esclusione dell'emendamento Bernardo 27.3, che non appare, a suo avviso, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Esprime altresì parere contrario sui seguenti emendamenti non segnalati dal relatore: Segoni 19-bis.1, gli identici Bargerò 22.16 e Distaso 22.17, Carrescia 22.20 e Zaratti 28.6.

Esprime infine nulla osta su tutti i restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, riferiti agli articoli da 14-*novies* a 36, nonché sull'emendamento 22.500 della Commissione.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti del rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 2093-A Governo, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), contenute nel fascicolo n. 2, relative agli articoli da 14-*novies* a 36, nonché l'emendamento 22.500;

preso atto dei chiarimenti del Governo;

esprime

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 15-*bis.1*, 15-*bis.2*, 15-*bis.5*, 18.3, 19-*bis.1*, 19-*bis.2*, 21.01, 22.13, 22.14, 22.16, 22.17, 22.20, 23.2, 23.3, 24.2, 24.4, 24.5, 28.6 e 35.2 e sugli articoli aggiuntivi 14-*novies.01*, 14-*novies.02* e 22.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, riferite agli articoli da 14-*novies* a 36, nonché sull'emendamento 22.500 ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 332 dell'11 novembre 2014, a pagina 28, prima colonna, dopo la quattordicesima riga, aggiungere il seguente periodo:

« Gelmini 8.022, che interviene sulla disciplina relativa all'obbligo dell'*audit* energetico per i siti produttivi, specificando che tale obbligo si intende ottemperato anche qualora siano state svolte indagini energetiche a campione;

Bechis 8.026, recante benefici previdenziali per i lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale;

Rizzetto 8.027, che, nell'ambito della definizione delle linee guida previste dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014, prevede l'individuazione dei criteri di accesso al meccanismo di incentivazione dei titoli di efficienza energetica per gli impianti fotovoltaici con determinate caratteristiche di potenza nominale, in caso di sostituzione di coperture in amianto di capannoni;

Rizzetto 8.028, che, al fine di incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili prevede la possibilità per i comuni con popolazione fino a ventimila abitanti di usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta;

Da Villa 8.032, che, ai fini della riduzione dei costi della bolletta elettrica e del gas, prevede la promozione di contratti a favore di gruppi di acquisto da parte delle imprese fornitrici energia elettrica e di gas;

Marchetti 8.039, che, intervenendo sull'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014, reca una specifica disposizione sull'attuazione dell'obbligo di diagnosi energetiche a campione;

Castricone 8.044, che prevede l'istituzione presso le Prefetture di un elenco

di operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

Castricone 8.045, che stabilisce che l'1 per cento delle risorse destinate alla ricostruzione degli immobili privati colpiti

dal sisma dell'aprile 2009 confluisca in un fondo per provvedere ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata resi dagli enti locali e dagli uffici statali, nonché la proroga dei contratti a tempo determinato del personale degli uffici speciali per la ricostruzione; ».

## ALLEGATO

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e  
bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAL GOVERNO**

## ART. 5.

*Al comma 4, dopo le parole:* per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, *aggiungere le seguenti:* per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali.

**5. 1.** Il Governo.

## ART. 7.

*Sopprimere il comma 6.*

**7. 2.** Il Governo.

## ART. 8.

*Al comma 9, sostituire le parole:* Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale *con le seguenti:* Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale.

**8. 1.** Il Governo.

*Al comma 13, sostituire le parole:* anche per l'Arma dei Carabinieri, *con le seguenti:* per tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia.

**8. 2.** Il Governo.

## TAB. 4.

*Alla tabella 4, di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla missione 1. – Politiche per il lavoro, programma 1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione, apportare le seguenti variazioni:*

2015:

CP: – 137.000.000;

CS: – 137.000.000.

2016:

CP: – 119.000.000;

CS: – 119.000.000.

2017:

CP: + 67.000.000;

CS: + 67.000.000.

*Conseguentemente al medesimo stato di previsione, missione 2. Politiche previdenziali, programma 2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2015:

CP: + 137.000.000;

CS: + 137.000.000.

2016:

CP: + 119.000.000;

CS: + 119.000.000.

2017:

CP: – 67.000.000;

CS: – 67.000.000.

**Tab. 4. 1.** Il Governo.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale. C. 2575 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	74

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

#### La seduta comincia alle 14.15.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale.**

**C. 2575 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2575, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.

In tale contesto, segnala preliminarmente come l'Accordo, sia finalizzato a garantire ai cittadini italiani che hanno lavorato in Italia prima di trasferirsi in Israele la possibilità di percepire un trattamento pensionistico in linea con i contributi versati in Italia, grazie anche alla trasferibilità delle prestazioni previdenziali, con il presupposto di poter accedere alla totalizzazione dei contributi versati solamente nei due diversi regimi previdenziali.

Passando al contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, segnala come esso sia composto da 28 articoli.

L'articolo 1, paragrafo 1, contiene le definizioni dei termini utilizzati dall'Accordo. Per le definizioni non indicate dal paragrafo 1, il paragrafo 2 rinvia al significato attribuito dalla legislazione applicata.

L'articolo 2 elenca le legislazioni concernenti le gestioni assicurative previdenziali italiane e israeliane alle quali si applicherà l'Accordo, indicando altresì le estensioni a eventuali future modifiche legislative in Italia o in Israele, eccettuate le legislazioni che introducano un nuovo settore o un nuovo regime di previdenza sociale.

Con riferimento ai profili soggettivi di applicabilità dell'Accordo, l'articolo 3 pre-

cisa che l'applicazione dell'Accordo riguarderà le persone che siano o siano state soggette alla legislazione di uno degli Stati contraenti richiamata dall'articolo 2, nonché ai loro familiari o superstiti.

L'articolo 4 stabilisce il principio della parità di trattamento, per le persone che risiedano sul territorio di uno Stato contraente, per i rifugiati e gli apolidi, nonché per i superstiti di tali categorie di persone, nei confronti dei cittadini di quello Stato contraente, per ciò che concerne l'applicazione della pertinente legislazione previdenziale. La disposizione specifica che, per quanto riguarda l'Italia, tale regime di parità si estende anche ai cittadini dell'Unione europea.

Illustra quindi l'articolo 5, il quale prevede essenzialmente la trasferibilità territoriale delle prestazioni previdenziali di cui una persona sia titolare, anche qualora risieda nell'altro Stato contraente rispetto alla propria nazionalità, mentre l'articolo 6 prevede che una persona che svolge attività lavorativa subordinata nel territorio di uno dei due Stati contraenti sarà soggetta esclusivamente alla legislazione di quel medesimo Stato, a prescindere dalla sede del datore di lavoro. Qualora invece si tratti di lavoratore autonomo che opera in uno o in entrambi i Paesi, questi sarà soggetto alla sola legislazione del Paese di residenza, mentre per i dipendenti pubblici il paragrafo 6 stabilisce che essi siano assoggettati alla legislazione della Parte contraente nella cui amministrazione lavorano, se sono stati soggetti a tale legislazione prima di assumere l'impiego. In tale contesto il paragrafo 5 fa salve le disposizioni in materia previdenziale contenute nella Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, nonché i principi generali del diritto consuetudinario sui privilegi e le immunità consolari.

Passando all'articolo 7, rileva come il paragrafo 1 preveda che il lavoratore inviato nel territorio dell'altro Stato contraente rimane soggetto alla legislazione dello Stato di origine, purché il periodo del distacco non superi i 24 mesi, mentre il paragrafo 2 specifica che, qualora il

distacco si prolunghi oltre tale termine, le autorità o istituzioni competenti possono convenire che la persona rimanga ugualmente assoggettata solo alla legislazione dello Stato di origine per un periodo addizionale non superiore a 2 anni. Per il personale viaggiante di imprese di trasporti o compagnie aeree, ovvero per il personale che lavora su navi battenti bandiera di una delle Parti, è previsto che esso sia assoggettato alla legislazione dove è ubicata la sede legale dell'impresa.

L'articolo 8 consente alle autorità competenti o alle istituzioni delle Parti di concordare per iscritto eccezioni alle disposizioni degli articoli 6 e 7, nell'interesse di alcune persone o categorie.

L'articolo 9 prevede che ai coniugi e figli al seguito di un dipendente pubblico impiegato ai sensi del paragrafo 6 dell'articolo 6, e conviventi con esso, sono soggetti alla legislazione della stessa Parte contraente di tale dipendente, salve eccezioni concordate tra le Parti e salvo che il familiare non sia soggetto alla legislazione dell'altra Parte in base al suo impiego.

L'articolo 10 stabilisce che i contributi assicurativi relativi a persone coperte dall'Accordo devono essere versati in conformità alla legislazione della Parte alla quale tale persona è soggetta.

L'articolo 11 precisa che, in sede di erogazione delle pensioni sulla base dell'Accordo, le istituzioni competenti applicano le rispettive legislazioni, salva diversa previsione dell'Accordo stesso.

L'articolo 12 riguarda la possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi inferiori a 12 mesi – pertanto non suscettibili di dare diritto a una prestazione previdenziale –, prevedendo che tali periodi devono essere considerati dall'istituzione competente dell'altra Parte contraente, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni previdenziali.

Segnala quindi gli articoli 13 e 14, i quali riguardano specificamente la legislazione israeliana, rispettivamente in materia di pensione di vecchiaia o di pensione ai superstiti e di pensioni di invalidità, e in relazione a tali normative prevedono i



criteri per la totalizzazione delle contribuzioni e per la determinazione della pensione israeliana. In particolare, nel caso di pensioni di vecchiaia o di pensioni ai superstiti, viene stabilito che devono essere considerati i periodi di assicurazione italiani completati dopo il 1° aprile 1954; inoltre viene stabilito che il diritto al trattamento (pensioni di vecchiaia, pensioni ai superstiti, pensioni di invalidità e servizi previdenziali per portatori di handicap) è subordinato al fatto che il beneficiario fosse residente in Israele immediatamente prima del raggiungimento dell'età di pensionamento o del momento del decesso, ovvero immediatamente prima del sorgere dell'invalidità. L'articolo 15 riguarda l'applicazione della legislazione italiana per la totalizzazione contributiva ad entrambi i casi previsti per Israele dagli articoli 13 e 14, dunque sia alle pensioni di invalidità, sia a quelle per vecchiaia e a favore dei superstiti, prevedendo che si terrà conto dei periodi di assicurazione completati in base alla legislazione israeliana, nella misura in cui non si sovrappongano a quelli completati in base alla legislazione italiana.

L'articolo 16 regola la metodologia di calcolo, da parte delle competenti autorità italiane, delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, tenendo conto dei criteri per la totalizzazione contenuti nell'Accordo. In tale ambito viene specificato che l'autorità italiana procede all'integrazione al minimo della pensione, in presenza dei requisiti previsti dalla legislazione interna, solo se il beneficiario risiede in Italia.

Con riferimento all'articolo 17, fa presente che esso stabilisce che le autorità competenti delle due Parti concordino in via amministrativa le procedure per l'attuazione dell'Accordo, si scambino le informazioni sulle misure applicative nonché sulle modifiche alle rispettive legislazioni nazionali, e nominino organismi di collegamento tra loro.

L'articolo 18 individua le modalità della collaborazione amministrativa tra le autorità e le istituzioni competenti delle Parti, prevedendo che esse si prestino reciproca

assistenza in maniera gratuita, salva diversa decisione comune sul rimborso di taluni costi. In tale ambito viene specificato che le autorità e istituzioni competenti dei due Stati possono comunicare direttamente tra loro.

L'articolo 19 stabilisce il regime di protezione dei dati, prevedendo che qualsiasi dato relativo a singole persone trasmesso tra le Parti in applicazione dell'Accordo è riservato e può essere utilizzato solo per determinare il diritto alle prestazioni.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il paragrafo 1 dell'articolo 20, il quale stabilisce che qualsiasi riduzione o esenzione da imposte, diritti o oneri prevista dalla legislazione nazionale per il rilascio di richieste o documenti si applichi anche alle richieste e ai documenti presentati in applicazione dell'Accordo. In tale contesto il paragrafo 2 esclude, per i documenti presentati ai fini dell'applicazione dell'Accordo, la necessità dell'autenticazione da parte delle autorità diplomatico-consolari.

Ai sensi dell'articolo 21 le domande, le notifiche e i ricorsi presentati all'istituzione competente di una Parte, si considerano presentate alla stessa data anche all'istituzione competente dell'altra Parte.

L'articolo 22 disciplina le modalità di recupero tra le due amministrazioni di somme versate in eccesso o di somme anticipate ai beneficiari, mentre l'articolo 23 stabilisce il regime linguistico dell'applicazione dell'Accordo tra le competenti autorità e istituzioni, prevedendo l'utilizzazione di una delle lingue ufficiali di entrambi i Paesi, ovvero della lingua inglese.

L'articolo 24 prevede la possibilità di pagare le prestazioni previste dall'Accordo, da parte di ciascuna amministrazione nazionale competente, nella propria valuta. Tuttavia, qualora il beneficiario residente nel territorio di una Parte riceva le prestazioni in base alla legislazione dell'altra Parte, sarà l'autorità competente di quest'ultima a decidere le modalità adeguate di erogazione.

L'articolo 25 stabilisce che le controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo saranno risolte dalle rispettive autorità competenti: in difetto di risoluzione della controversia, si procederà mediante negoziati attraverso i canali diplomatici.

Illustra quindi l'articolo 26, il quale fissa alcuni principi in ordine a posizioni previdenziali pregresse alla data di entrata in vigore dell'Accordo, prevedendo, tra l'altro, al paragrafo 4, che le prestazioni accordate prima dell'entrata in vigore dell'Accordo potranno essere rideterminate tenendo conto delle disposizioni dell'Accordo subentrante, ma che la rideterminazione non potrà in alcun caso comportare una riduzione dell'ammontare delle prestazioni già in godimento.

L'articolo 27 stabilisce che l'Accordo ha una durata indefinita; in tale ambito viene previsto che ciascuno dei due Stati contraenti possa denunciare l'Accordo per iscritto con preavviso di 12 mesi e che la cessazione dell'Accordo non pregiudicherà alcuno dei diritti acquisiti conformemente alle disposizioni di esso.

Rileva quindi come, in base all'articolo 28, l'entrata in vigore dell'Accordo avrà luogo decorsi tre mesi dalla comunicazione tra le Parti in merito alla conclusione delle rispettive procedure interne di ratifica. La disposizione specifica che l'entrata in vigore dell'Accordo comporterà la cessazione dello scambio di note del 7 gennaio 1987, che costituiva accordo tra le Parti in merito all'applicazione della legislazione di sicurezza sociale.

In merito al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione ad esso relativo.

L'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in 433.000 euro

per il 2014, 490.000 euro per il 2015 e in 1.719.000 euro a decorrere dal 2016, cui si fa fronte a valere sullo stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il comma 2 del medesimo articolo 3 reca una specifica clausola di salvaguardia nel caso di scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dall'INPS: in tale ipotesi il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione anzitutto del Fondo nazionale per le politiche sociali, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione.

L'articolo 4 regola l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento, rilevando come esso risulti sostanzialmente analogo al disegno di legge C. 2574, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, sul quale la Commissione ha recentemente espresso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti sindacali sulla situazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche .. 75

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Soprintendente del Teatro dell'opera di Roma, Carlo Fuortes, sulla situazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche ..... 75

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012. C. 2425 Governo (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 75

##### COMITATO RISTRETTO:

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. C. 1533 Mariani ..... 76

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 76

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 12 novembre 2014.*

**Audizione di rappresentanti sindacali sulla situazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.15 alle 10.

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 12 novembre 2014.*

**Audizione del Soprintendente del Teatro dell'opera di Roma, Carlo Fuortes, sulla situazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.15.

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.**

**C. 2425 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2014.

Liliana VENTRICELLI (PD), *relatore*, dopo aver ringraziato la presidente Piccoli Nardelli per aver relazionato in sua sostituzione sul provvedimento in esame nel corso della seduta di ieri, ricorda che le disposizioni di interesse dell'Accordo commerciale in oggetto concernono la proprietà intellettuale, ed in particolare il diritto d'autore, e sono contenute nel Titolo VII dello stesso.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 15.20.**

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 12 novembre 2014.*

**Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche.**

**C. 1533 Mariani.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.20 alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012. C. 2425 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	77
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento Cinque Stelle</i> ) .	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	79

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.**

**C. 2425 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'al-

tra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012. Ricorda che l'Accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, è stato firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012. Si tratta del primo accordo commerciale stipulato dall'Unione europea dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Il Trattato prevede che il Parlamento europeo dia la propria approvazione in materia di accordi commerciali e di associazione, espressa per l'accordo in esame l'11 dicembre 2012. Precisa che l'Accordo potrà in seguito, se se ne verificheranno le condizioni, essere esteso agli altri due membri della Comunità Andina: Ecuador e Bolivia. Segnala che il 14 luglio 2014, l'Ecuador ha siglato a Bruxelles un'intesa che gli consentirà di entrare a far parte dell'Accordo commerciale in questione. Evidenzia che trattandosi di un Accordo misto, per l'entrata in vigore di tutte le sue disposizioni, è necessaria la ratifica di tutti gli Stati membri dell'UE e che l'Italia ha firmato tale accordo il 14 giugno 2012. Evidenzia altresì che, sulla base dell'articolo 330, comma 3, l'Accordo è entrato in vigore in via transitoria il 1° marzo 2013 tra l'UE e il Perù e, a partire dal 1° agosto 2013, tra UE e

Colombia. Ricorda quindi che l'Accordo è stato ratificato dal Perù l'8 febbraio 2013 e dalla Colombia il 18 luglio 2013.

Nel passare all'esame dei contenuti dell'Accordo, che istituisce un importante quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra Colombia e Perù, da una parte, e i Paesi dell'Unione europea, dall'altra, osserva che i suoi punti chiave sono l'eliminazione delle tariffe, l'eliminazione di altri ostacoli al commercio di beni, l'accesso al mercato degli appalti pubblici e dei servizi, con ampio spazio per i concorrenti europei di partecipare ai mercati più significativi, la protezione del diritto di proprietà intellettuale, maggiore competitività e trasparenza sulle sovvenzioni, la previsione di un sistema di soluzione delle controversie efficiente e semplificato, oltre che in linea con i principi dell'UE. Sottolinea inoltre che esso è teso a promuovere, inoltre, nuove opportunità per la crescita economica dei due Paesi andini, offrendo adeguate garanzie per assicurare che le nuove relazioni commerciali e i nuovi investimenti tra le Parti saranno in linea con uno sviluppo sostenibile, promuovendo e preservando un alto livello di *standard* di protezione ambientale e del lavoro. Rileva che sono, infine, previste assistenza tecnica e iniziative di *capacity building*, volte a promuovere la competitività e il potenziale innovativo in Perù e Colombia.

Fa presente che l'Accordo si compone di 337 articoli suddivisi in 14 Titoli, articolati quindi in Capi.

In particolare, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, segnala che il Titolo VI (articoli 172-194) disciplina gli appalti pubblici. Le Parti si impegnano, tra l'altro, a garantire un trattamento a beni, servizi e ai fornitori dell'altra Parte non meno favorevole di quello riservato a beni servizi e fornitori interni.

Rileva altresì che il Titolo IX (articoli 267-286) contiene invece disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile. Le Parti si impegnano a favorire lo sviluppo sostenibile per il benessere delle generazioni presenti e future nell'ambito

degli impegni assunti a livello internazionale (Dichiarazione di Rio, Obiettivi di Sviluppo del Millennio, eccetera), cooperando per affrontare le sfide globali, per tutelare la biodiversità, le risorse forestali, i prodotti ittici. L'articolo 269 impegna le Parti a applicare nel proprio territorio le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, definite dalle convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e, in particolare, quelle relative al lavoro minorile, impegnandosi anche a eliminare le discriminazioni nei confronti dei lavoratori migranti.

Con riferimento al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala che esso consta di quattro articoli. I primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento, il cui onere viene individuato in 25.840 euro annui a decorrere dal 2014, cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Segnala infine che il disegno di legge è corredato della Relazione tecnica, molto dettagliata, che riconduce le spese di attuazione dell'Accordo al solo ambito dell'assistenza reciproca in materia doganale, oggetto dell'Allegato V, oltre che dell'Analisi Tecnico-Normativa (ATN) e dell'Analisi dell'Impatto della Regolamentazione.

Ciò premesso, ritiene che la Commissione, per quanto attiene ai propri ambiti di competenza, possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Patrizia TERZONI (M5S), nell'illustrare, a nome del suo gruppo, una proposta di parere alternativa (*vedi allegato*), rileva che l'Accordo, pregiudica i processi di integrazione regionale in corso nei paesi andini. Fa presente, inoltre, che il Ministro degli esteri dell'Ecuador ha descritto l'Accordo in questione come un vero e proprio trattato di libero scambio, in grado di distruggere l'economia, l'artigianato e l'industria del Paese. Sottolinea, infatti, che

gli accordi negoziati con l'UE favoriscono gli interessi delle multinazionali europee in tali aree, pregiudicando la possibilità di integrazione economica regionale e la sovranità degli Stati e riaffermando il paradigma del libero scambio attraverso la liberalizzazione dell'accesso alle risorse naturali e a settori strategici. Evidenzia, infine, che i predetti accordi possono acuitizzare i conflitti esistenti in Colombia, in Perù e nella regione centroamericana, provocando la resistenza della popolazione e la mobilitazione sociale in difesa del territorio e delle sue risorse naturali.

Ermete REALACCI, *presidente*, rileva l'opportunità di approfondire le questioni testé evidenziate dall'onorevole Terzoni, prima di procedere alla votazione della proposta di parere.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, concorda con il presidente, riservandosi, quindi, di

riferire ai membri della Commissione all'esito dei necessari approfondimenti istruttori.

Alessandro BRATTI (PD), concordando con il presidente e con il relatore, ritiene opportuno effettuare ulteriori approfondimenti in vista della votazione della proposta di parere.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.25.

ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.  
C. 2425 Governo.**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL  
GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE**

La Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici,

premesse che:

l'Accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, è stato firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012 ed è stato ratificato dal Perù l'8 febbraio 2013 e dalla Colombia il 18 luglio 2013;

l'Accordo impone un nuovo quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra Colombia e Perù da una parte, e i paesi dell'Unione europea dall'altra; nel 2011 il commercio bilaterale di merci tra UE e Colombia e Perù è stato di 21,1 miliardi di euro: l'UE ha esportato merci per 5 miliardi in Colombia e importato per 6,9 miliardi mentre ha esportato per 2,8 miliardi di euro verso il Perù e importato da quel paese per 6,4 miliardi;

l'Accordo è stato negoziato sulla base dei dati statistici inerenti l'insieme dei Paesi membri dell'UE; le stime dell'Unione europea indicano che i settori colombiani e peruviani che maggiormente beneficeranno dall'Accordo saranno quelli dell'agroalimentare, mentre per l'UE i maggiori profitti sono attesi per le esportazioni di macchinari, autoveicoli e prodotti chimici; secondo le stesse stime, l'Accordo, secondo il Ministero dello sviluppo economico, dovrebbe garantire, a regime, un risparmio di circa 250 milioni di euro in dazi all'import per le imprese europee;

i punti più significativi dell'Accordo sono i seguenti:

eliminazione delle tariffe: l'Accordo consentirà la graduale eliminazione dei dazi doganali per gli esportatori europei di prodotti industriali e ittici verso Perù e Colombia;

eliminazione di altri ostacoli al commercio di beni: le Parti cooperano per vigilare sul mercato e si impegnano ad aumentare la trasparenza migliorando la comunicazione e la cooperazione nell'area dei regolamenti tecnici, degli standard e delle valutazioni di conformità;

accesso al mercato degli appalti pubblici e dei servizi: l'Accordo facilita lo stabilimento in Colombia e Perù di società europee che operano in diversi settori;

proprietà intellettuale: l'Accordo garantisce un livello adeguato di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, inclusa la protezione di oltre 100 indicazioni geografiche sui mercati colombiano e peruviano;

più competitività e trasparenza sulle sovvenzioni: l'Accordo consentirà agli operatori europei di beneficiare di un ambiente competitivo aperto e affidabile nel quale le Parti si obbligano ad eliminare dalle proprie normative nazionali e regionali le pratiche anticompetitive tra le quali i cartelli e l'abuso di posizioni dominanti;

composizione delle controversie: l'Accordo prevede un sistema di soluzione



delle controversie efficiente e semplificato, oltre che in linea con i principi dell'UE;

sviluppo sostenibile: l'Accordo dovrebbe offrire adeguate garanzie per assicurare che le nuove relazioni commerciali e i nuovi investimenti tra le parti saranno in linea con uno sviluppo sostenibile, promuovendo e preservando un alto livello di standard di protezione ambientale e del lavoro;

cooperazione tecnica: l'Accordo prevede assistenza tecnica e iniziative di *capacity building* volte a promuovere la competitività e il potenziale innovativo in Perù e Colombia;

l'Accordo contiene altresì numerose quanto evidenti criticità:

l'Accordo privilegia innanzitutto gli interessi commerciali dell'UE, tanto nell'accesso ai mercati quanto nella portata dei temi, tra gli altri, dei servizi, degli investimenti, degli acquisti governativi, delle proprietà intellettuali; in cambio i Paesi centroamericani, così come Colombia e Perù, sembrano guadagnare « alcuni vantaggi » nell'accesso ai mercati, che non fanno altro che riaffermare il carattere di paesi esportatori di materie prime e quindi, la loro vulnerabilità di fronte ai mercati internazionali;

il tenore dell'Accordo non riduce l'asimmetria tra i Paesi centroamericani e i Paesi UE, ma, al contrario, l'accentua; i risultati dei negoziati nel settore latteo è un esempio di questa iniquità: poiché l'ingresso dei latticini sussidiati europei genererà uno scalzamento nei mercati interni centroamericani e andini, pregiudicando i produttori locali e compromettendo la sovranità alimentare di queste regioni, considerando che il latte è un elemento essenziale del paniere alimentare familiare;

l'Accordo pregiudica i processi di integrazione regionale in corso e lo stesso Ministro degli esteri ecuadoriano, Ricardo Patiño, ha descritto l'Accordo come un vero e proprio « Trattato di Libero Scambio che distrugge le nostre economie, che

in alcuni casi può distruggere industrie fiorenti, può distruggere l'artigianato, come stava succedendo nel caso dell'Ecuador alcuni anni fa: l'artigianato era devastato, totalmente devastato, e il Governo ecuadoriano l'ha protetto. Ciò comporta alcuni freni al libero scambio, chiaramente, ma per proteggere la nostra industria. Noi stiamo proponendo di procedere in questo tipo di accordi integrali per lo sviluppo e su questo siamo totalmente disposti a conversare con l'UE e con qualunque altro paese del mondo. »;

appare preoccupante l'obiettivo di liberalizzare l'accesso alle risorse naturali e a settori strategici, limitando le possibilità di sviluppo e restringendo la sovranità degli Stati; le risorse naturali, la biodiversità, le conoscenze ancestrali, i servizi pubblici, le fonti d'acqua, le risorse minerali ed energetiche tanto in Centro America quanto nella regione andina sono state obiettivi agognati dalle imprese multinazionali dell'Europa e degli Stati Uniti; gli accordi negoziati favoriscono gli interessi delle multinazionali europee in queste aree. Porre settori strategici per lo sviluppo delle regioni al servizio delle ansie di profitto delle imprese europee pregiudica le possibilità verso il futuro dell'integrazione economica regionale, la sovranità degli stati e riafferma il paradigma in crisi del libero scambio, omettendo di riconoscere i suoi effetti;

gli accordi negoziati con l'UE possono acuitizzare i conflitti esistenti in Colombia, in Perù e nella regione centroamericana; i modelli « estrattivisti » che si stanno applicando tanto in Centro America quanto nella regione andina, provocano la resistenza della popolazione e la mobilitazione sociale in difesa del territorio e delle sue risorse naturali, principalmente dei popoli indigeni e dei discendenti africani; l'Accordo con l'UE tendono a rafforzare questo modello contribuendo così ad esacerbare i conflitti socio-ambientali esistenti;

l'Accordo sembra anteporre il libero scambio alla tutela dei diritti umani,

come dimostra l'assenza di meccanismi effettivi che condizionino le preferenze commerciali al rispetto adeguato dei diritti umani, e che quindi includano meccanismi effettivi di sanzione commerciale contro le violazioni;

l'Accordo limita le possibilità di partecipazione della società civile, come conferma l'assenza di ascolto nei confronti delle diverse organizzazioni e movimenti sociali delle tre regioni durante il periodo delle negoziazioni;

l'Accordo ignora gli studi di impatto socio-ambientale e non tiene conto

degli Studi di Impatto Socio-Ambientale, commissionati dalla Commissione Europea e pubblicati prima della conclusione dei negoziati;

l'Accordo privilegia gli interessi commerciali dell'UE, pregiudica risorse strategiche degli Stati, indebolisce i processi di integrazione regionale e non costituisce un progresso in materia di protezione dei diritti umani né il superamento delle disuguaglianze sociali esistenti,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la <i>compliance</i> fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. ( <i>Foreign Account Tax Compliance Act</i> ), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri. C. 2577 Governo (Parere alle Commissioni III e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	83
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	90
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	91
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012. C. 2425 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	85
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.	
Audizione di rappresentanti di SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL e UGL Telecomunicazioni ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	89
AVVERTENZA .....	89

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini

dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri.

**C. 2577 Governo.**

(Parere alle Commissioni III e VI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ivan CATALANO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Magda CULOTTA (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge C. 2577 di autorizzazione alla ratifica dell'accordo tra Italia e USA per l'applicazione della normativa FATCA. Evidenzia che l'acronimo FATCA indica il Foreign Account Tax Compliance Act, ovvero la normativa statunitense in vigore dal 2010 e pienamente operativa dal luglio 2014, volta a contrastare l'evasione fiscale attuata da parte di cittadini e residenti negli Stati Uniti attraverso l'utilizzo di conti e intermediari *offshore*. In particolare, il FATCA richiede a ciascun intermediario finanziario estero di sottoscrivere un apposito accordo con l'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti, una sorta di Agenzia delle entrate statunitense. Nell'accordo l'intermediario si impegna ad identificare la propria clientela, a fornire informazioni all'IRS sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso e ad applicare una ritenuta alla fonte del 30 per cento sui pagamenti di fonte USA corrisposti a clienti che non forniscono informazioni sulla loro residenza fiscale; la ritenuta si applica anche ai pagamenti corrisposti a intermediari esteri che sono localizzati in un Paese non firmatario di un accordo intergovernativo e che a loro volta non sottoscrivano autonomamente un apposito accordo con il governo USA.

Evidenzia che l'Accordo Italia-USA appare quindi sostanzialmente diretto a evitare che gli intermediari finanziari italiani debbano stipulare individualmente appositi accordi in materia con gli Stati Uniti al fine di non incorrere nell'applicazione della ritenuta alla fonte del 30 per cento e a tale scopo individua un modello unico di riferimento per lo scambio di informazioni tra Italia e USA sui conti bancari e le operazioni finanziarie. L'articolo 2 dell'Accordo stabilisce quali informazioni relative ai conti debbano essere oggetto di comunicazione. Per l'Italia gli elementi informativi da fornire a regime, a decorrere dal 2016, concernono il nome, l'indirizzo e il codice fiscale USA di ciascun soggetto statunitense titolare di conto, nonché gli identificativi dell'istituzione fi-

nanziaria italiana che effettua la comunicazione, il saldo o il valore del conto. Per gli USA gli elementi da fornire, a decorrere dal 2014, sono rappresentati dal nome, l'indirizzo e il codice fiscale italiano di qualsiasi persona che sia un titolare di conto, nonché il numero di conto e gli identificativi dell'istituzione finanziaria USA che effettua la comunicazione. Tra le altre cose, viene stabilito che le informazioni siano scambiate entro nove mesi dalla fine dell'anno solare a cui esse si riferiscono. L'articolo 3 stabilisce i tempi e le modalità dello scambio di informazioni tra Italia e USA. L'articolo 4 disciplina l'applicazione della normativa FATCA alle istituzioni finanziarie italiane, al fine di evitare l'applicazione alle stesse della ritenuta del 30 per cento prevista dalla normativa USA. All'articolo 5 si precisa che un'istituzione finanziaria italiana che violi gli obblighi dell'Accordo non è automaticamente assoggettata alla ritenuta, bensì solo se non ha posto rimedio entro 18 mesi dalla notifica da parte dell'autorità competente, secondo le procedure previste nel medesimo articolo, ai sensi del quale, in caso di grave mancanza di conformità all'Accordo da parte di un'istituzione finanziaria italiana, l'Italia è tenuta ad applicare il proprio diritto interno per rimuovere tale situazione. Qualora la grave violazione perduri oltre i 18 mesi, gli USA tratteranno l'intermediario come « istituzione finanziaria non partecipante », applicando pertanto la ritenuta. L'articolo 6 contiene disposizioni per l'intensificazione della trasparenza fiscale tra Italia e USA. Tale obiettivo è perseguito attraverso la reciprocità dei livelli di scambio di informazioni e attraverso il raggiungimento di una politica comune sulla tassazione dei pagamenti *passthru* (sono i flussi monetari in entrata o uscita che derivano da conti o investimenti offshore che non sono già stati soggetti a tassazione). L'articolo 7 assicura all'Italia l'applicazione automatica di ogni migliore trattamento contenuto in un analogo Accordo di applicazione della normativa FATCA che gli USA dovessero sottoscrivere con altri Paesi.

Passando a fornire alcune sintetiche indicazioni sui contenuti del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala in primo luogo che, ai sensi dell'articolo 4, tra le istituzioni finanziarie soggette agli obblighi sono individuate espressamente le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie, nonché la società Poste italiane Spa. L'articolo 5 del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica disciplina, in relazione agli obblighi di informazione stabiliti dall'Accordo tra Italia e USA, la tipologia di informazioni che le istituzioni finanziarie italiane sono tenute ad acquisire, con riferimento a conti accesi da cittadini statunitensi ovunque residenti, da soggetti residenti in USA e da soggetti residenti in Stati diversi da Italia e USA.

Sottolinea che le competenze della IX Commissione, a cui l'assegnazione in sede consultiva è probabilmente dovuta ai riferimenti a Poste italiane Spa contenuti nel disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, sono coinvolte nel provvedimento in esame, sotto un profilo sostanziale, soltanto in misura marginale. Per tale ragione, ritiene in ogni caso di formulare una valutazione positiva su un Accordo finalizzato all'attuazione di una normativa che può fornire utili strumenti per contrastare l'evasione fiscale a livello internazionale. Osserva altresì che la tempestiva ratifica dell'Accordo appare necessaria per dare certezza in ordine agli obblighi ai quali le istituzioni finanziarie, tra cui Poste italiane, sono tenute ad adempiere.

In conclusione illustra pertanto una propria proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Paolo COPPOLA (PD) osserva che l'Accordo in esame prevede un'asimmetria tra le informazioni che l'Italia è tenuta a fornire agli Stati Uniti e le informazioni che, invece, gli Stati Uniti forniscono all'Italia. In particolare, sottolinea che l'Italia è tenuta a fornire anche i dati relativi al saldo del conto, che invece non è menzionato tra le tipologie di informa-

zione che gli Stati Uniti non sono tenuti a comunicare. Ritiene opportuno segnalare questo aspetto alle Commissioni competenti in sede referente, anche al fine di comprendere le motivazioni da cui deriva l'asimmetria degli obblighi sopra evidenziata deriva.

Settimo NIZZI (FI-PdL) ritiene che la questione evidenziata dal collega Coppola dimostri una scarsa fiducia degli Stati Uniti nei confronti dei cittadini italiani.

Ivan CATALANO, *presidente*, precisa che gli obblighi di informazione non riguardano cittadini italiani, tranne il caso in cui siano residenti negli Stati Uniti o abbiano anche la cittadinanza degli Stati Uniti.

Magda CULOTTA (PD), *relatore*, ritiene opportuna una breve sospensione della seduta per riformulare la propria proposta di parere in modo da tener conto dell'osservazione del collega Coppola.

Ivan CATALANO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 14.30.**

Magda CULOTTA (PD), *relatore*, presenta una nuova formulazione della proposta di parere che, in premessa, tiene conto anche del rilievo del collega Coppola (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, come riformulata (*vedi allegato 2*).

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.**

**C. 2425 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgio BRANDOLIN (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge C. 2425 di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo commerciale tra Unione europea e Stati membri, da una parte, e Perù e Colombia, dall'altra. L'Accordo potrà essere successivamente esteso agli altri due membri della Comunità andina, vale a dire Ecuador e Bolivia.

Rileva che l'Accordo è stato sottoscritto a Bruxelles il 26 giugno 2012 e, in attesa della conclusione del processo di ratifica da parte di tutti gli Stati membri UE, è entrato in vigore in via transitoria il 1° marzo 2013 tra UE e Perù e il 1° agosto 2014 tra UE e Colombia. L'Accordo, che è composto da 337 articoli, istituisce un quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra i firmatari: sono inclusi nell'Accordo 9.745 prodotti (per il 97,2 per cento dei quali si prevede l'azzeramento completo dei dazi); tra i prodotti esclusi al momento rientrano il riso, il mais e le carni bianche e suine.

L'Accordo potrà consentire il raggiungimento di importanti risultati relativamente all'apertura dei mercati delle Parti contraenti. In particolare l'Accordo consentirà: 1) la graduale eliminazione dei dazi doganali per gli esportatori di prodotti industriali, ittici e agricoli verso Perù e Colombia; 2) l'eliminazione degli altri ostacoli al commercio di beni; 3) l'accesso al mercato degli appalti pubblici per servizi, con l'effetto di facilitare lo stabilimento in Colombia e Perù di società europee che operano nei più diversi settori, quali il settore manifatturiero, quello dei servizi, quello delle industrie estrattive e di produzione di energia; 4) la protezione in misura adeguata dei diritti di proprietà intellettuale; inclusa la protezione di oltre cento indicazioni geografiche sui mercati colombiano e peruviano; 5) una maggiore competitività e trasparenza per quanto riguarda le sovvenzioni, con l'obbligo di eliminare dalle normative nazionali e regionali delle Parti contraenti le

pratiche anticompetitive, tra le quali i cartelli e l'abuso di posizioni dominanti; 6) la definizione di sistemi efficienti e semplificati di composizione delle controversie; 7) la promozione di modalità di sviluppo sostenibile, in particolare per quanto riguarda la tutela della sicurezza del lavoro e la salvaguardia dell'ambiente; 8) la facilitazione della cooperazione tecnica.

Sotto un profilo economico generale si prevede, sulla base di studi indipendenti, che dall'attuazione dell'Accordo potranno derivare, per le imprese europee, nuove opportunità di commercio e di crescita e, per Colombia e Perù, un aumento del PIL stimato, rispettivamente, nell'1,3 per cento e nello 0,7 per cento, quando l'Accordo sarà applicato a pieno regime.

Per quanto concerne gli aspetti di interesse della IX Commissione, richiama in primo luogo l'articolo 132, che definisce il perimetro dei servizi informatici al quale si applicano i principi di reciproca libertà di stabilimento e di prestazione transfrontaliera dei servizi previsti dall'Accordo. Rientrano in tale perimetro i programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie per far funzionare e comunicare i computer, compresi il loro sviluppo e la loro implementazione; l'elaborazione e la memorizzazione dei dati; i servizi correlati quali i servizi di consulenza e di formazione del personale e dei clienti. L'articolo specifica che rientrano tra i servizi informatici oggetto dell'Accordo i servizi abilitanti, come ad esempio il *web hosting* o l'*hosting* di applicazioni, ma non i servizi essenziali o di contenuti forniti per via elettronica (ad esempio i servizi bancari *on line*).

Segnala poi gli articoli da 133 a 138 in materia di servizi postali. In particolare, l'articolo 135 prevede l'impegno delle parti firmatarie a impedire pratiche anticoncorrenziali nel settore; l'articolo 136 precisa però che non è considerata pratica anticoncorrenziale la definizione degli obblighi di servizio universale, a condizione che tale definizione sia gestita in modo trasparente e non discriminatorio. L'articolo 137 consente poi a ciascuna delle parti di

richiedere licenze individuali per far operare proprie imprese nel mercato dei servizi postali delle altre parti, limitatamente ai servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale.

Gli articoli da 139 a 150 intervengono in materia di servizi di telecomunicazione. Anche in questo caso assume rilievo la definizione del perimetro di servizi al quale vengono applicati i principi di libertà di stabilimento e di prestazione transfrontaliera dei servizi. In particolare, nei servizi di telecomunicazione non è ricompresa la trasmissione radiotelevisiva (articolo 139) mentre vi sono ricomprese le infrastrutture di telecomunicazione essenziali, le interconnessioni (cioè i collegamenti con fornitori che forniscono reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni), nonché tutti i servizi relativi alla trasmissione e alla ricezione di segnali elettromagnetici (articolo 140).

Gli articoli 141 e 142 individuano una serie di obblighi per i fornitori principali al fine di evitare che questi pongano o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali, quali ad esempio la concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali o, limitatamente alla parte UE, la compressione dei margini (articolo 141). Inoltre ai fornitori principali sono imposti obblighi di trasparenza e di non discriminazione in relazione all'interconnessione o all'accesso. Viene inoltre concessa alle parti il diritto di definire gli obblighi di servizio universale che non vanno di per sé considerati anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio.

Gli articoli 160 e 161 intervengono in materia di servizi di trasporto marittimo internazionale stabilendo che le parti applichino il principio dell'accesso illimitato ai mercati marittimi internazionali e alle rotte commerciali marittime internazionali su basi non discriminatorie, accordando alle navi battenti bandiera dell'altra parte, o gestite da prestatori di servizi dell'altra parte, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto attiene all'accesso ai porti, all'uso delle infrastrutture e dei servizi

marittimi ausiliari dei porti, alle strutture doganali e all'assegnazione di ormeggi e di strutture logistiche per il carico e scarico. Si prevede inoltre che ciascuna delle parti si astenga dall'introdurre clausole di ripartizione dei carichi in futuri accordi bilaterali con Stati terzi riguardanti i servizi di trasporto marittimo e proceda all'abrogazione entro un termine di tempo ragionevole di clausole similari eventualmente contenute in intese pregresse. Sono inoltre consentiti lo stabilimento e l'esercizio dell'attività, nel territorio di ciascuna parte, dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte, compresi i prestatori di servizi di agenzia marittima, applicando condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri prestatori di servizi o ai prestatori di servizi di qualsiasi Paese terzo.

D'interesse per la IX Commissione risultano infine gli articoli da 250 a 254 che intendono garantire il rispetto da parte dei prestatori intermediari (quali gli Internet provider) dei diritti di proprietà intellettuale e dei diritti connessi all'ambiente digitale. A tale proposito viene ribadito quanto già previsto dalla normativa dell'Unione europea (recepita in Italia con il decreto legislativo n. 70 del 2003). In particolare, con riferimento al semplice trasporto dei dati il prestatore del servizio non è responsabile a condizione che questi non dia origine alla trasmissione, non selezioni il destinatario delle informazioni e non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse (articolo 251). In caso di memorizzazione temporanea dei dati, il prestatore del servizio non è responsabile a condizione che questi non modifichi le informazioni, si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni, si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni siano state rimosse dal luogo in cui si trovavano sulla rete (articolo 252). Nel caso più generale di servizio

consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore di tale servizio non è responsabile delle informazioni a condizione che non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività è illecita e, non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o disabilitare l'accesso (articolo 253).

Nell'apprezzare il contenuto dell'Accordo, volto a promuovere l'incremento dell'interscambio commerciale tra Unione europea, da un lato, e Colombia e Perù dall'altro lato, preannuncia che intende presentare una proposta di parere favorevole.

Paolo COPPOLA (PD) esprime perplessità sull'articolo 132 dell'Accordo, concernente i servizi informatici. Osserva, infatti, che, con l'evoluzione tecnologica e lo sviluppo della digitalizzazione, può accadere che un singolo fornitore di servizi, tramite la rete Internet, diventi monopolista a livello mondiale e, attraverso le proprie attività, ottenga profitti da un ampio numero di Paesi, che poi vengono veicolati, al fine di ridurre o annullare il carico fiscale, nel Paese a più bassa tassazione. Il fenomeno, approfonditamente studiato dall'OCSE, viene indicato comunemente con l'acronimo BEPS, che fa riferimento all'erosione della base imponibile e allo spostamento dei profitti nei Paesi a più bassa tassazione. Con riferimento all'Accordo in esame osserva che l'articolo 132, sopra richiamato, non prevede alcuna limitazione riguardo alla fornitura di servizi informatici, con il rischio che si determinino tra le parti dell'Accordo situazioni di concorrenza fiscale o comunque offrendo l'opportunità a gruppi societari che operano a livello internazionale di sfruttare i divari di tassazione.

Giorgio BRANDOLIN (PD), *relatore*, riconosce la rilevanza del fenomeno evidenziato dal collega Coppola. Osserva peraltro che si tratta di una problematica di ca-

rattere generale, che si presenta in tutti i rapporti economici e commerciali internazionali, in connessione con le possibilità offerte dallo sviluppo di Internet. L'articolo 132 dell'Accordo oggetto di ratifica disciplina invece criteri e modalità con i quali può attuarsi un regime di libero scambio tra le parti contraenti per quanto attiene ai servizi informatici. Per questo, pur consapevole della rilevanza della questione evidenziata, ritiene che non possa essere individuata una specifica connessione tra tale questione e l'Accordo in esame.

Paolo COPPOLA (PD) ribadisce l'invito a tener conto della problematica da lui richiamata nell'ambito della proposta di parere. Si tratta sicuramente di una problematica connessa allo sviluppo della digitalizzazione dell'economia e sussistente in generale negli scambi internazionali. Ritiene tuttavia che sarebbe opportuno che di tali profili si tenesse conto anche nella valutazione dell'Accordo in esame.

Ivan CATALANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.**

**Audizione di rappresentanti di SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL e UGL Telecomunicazioni.**

*(Svolgimento e conclusione).*



Ivan CATALANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Barbara APUZZO, *Segretaria nazionale area produzione multimediale di SLC-CGIL*, Walter D'AVACK, *Operatore nazionale di FISTel-CISL*, Ottavio Antonio BULLETTI, *Funzionario di UILCOM-UIL*, e Stefano CONTI, *Segretario nazionale di UGL Telecomunicazioni*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il deputato Romina MURA (PD).

Barbara APUZZO, *Segretaria nazionale area produzione multimediale di SLC-CGIL*, e Ottavio Antonio BULLETTI, *Funzionario di UILCOM-UIL*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Ivan CATALANO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di SLC-CGIL, FISTel-CISL,

UILCOM-UIL e UGL Telecomunicazioni per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 12 novembre 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb.*

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri (C. 2577 Governo).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri (C. 2577 Governo);

premesso che:

l'Accordo in esame è volto a dare attuazione, per quanto riguarda i rapporti

con l'Italia, alla normativa adottata dagli USA per contrastare l'evasione fiscale a livello internazionale;

tale Accordo prevede rilevanti scambi d'informazione tra Italia e USA sui conti bancari e le operazioni finanziarie, con il connesso obbligo, per le istituzioni finanziarie italiane, di raccogliere le informazioni che devono essere oggetto di scambio;

tra le istituzioni finanziarie soggette agli obblighi di raccolta e comunicazione delle informazioni è compresa anche la società Poste italiane Spa, relativamente alle sue attività finanziarie di raccolta e gestione del risparmio,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri (C. 2577 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri (C. 2577 Governo);

premesso che:

l'Accordo in esame è volto a dare attuazione, per quanto riguarda i rapporti con l'Italia, alla normativa adottata dagli USA per contrastare l'evasione fiscale a livello internazionale;

tale Accordo prevede rilevanti scambi d'informazione tra Italia e USA sui conti bancari e le operazioni finanziarie, con il connesso obbligo, per le istituzioni finanziarie italiane, di raccogliere le informazioni che devono essere oggetto di scambio;

si rileva peraltro che sussiste un'asimmetria tra le informazioni fornite agli Stati Uniti dall'Italia e quelle ricevute, dal momento che soltanto nel primo caso è prevista la trasmissione del saldo o valore del conto;

tra le istituzioni finanziarie soggette agli obblighi di raccolta e comunicazione delle informazioni è compresa anche la società Poste italiane Spa, relativamente alle sue attività finanziarie di raccolta e gestione del risparmio,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-02298 Colletti: Stato di attuazione dei Protocolli di intesa Italia-Serbia in materia di energia.	
5-03002 Carrescia: Stato di attuazione dei Protocolli di intesa Italia-Serbia in materia di energia .....	92
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	96
5-03265 Airaud: Riconsiderazione del piano produttivo della ThyssenKrupp .....	93
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	98
5-03334 Senaldi: Estensione delle agevolazioni sui costi dell'energia agli impianti di riciclaggio .....	94
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	100
5-03807 Senaldi: Questioni relative alla possibile presenza di petrolio derivante da sabbie bituminose presso la raffineria Saras di Sarroch .....	94
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	101
5-03885 Epifani: Iniziative urgenti per le vertenze dei gruppi Antonio Merloni e JP Industries per il riuso di rifiuti .....	94
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	103

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Commissario ENEA, prof. Federico Testa, sulle strategie di sviluppo dell'Agenzia .....	95
--	----

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012 C. 2425 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	95

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Claudio De Vincenti.*

**La seduta comincia alle 8.50.**

**5-02298 Colletti: Stato di attuazione dei Protocolli di intesa Italia-Serbia in materia di energia.**

**5-03002 Carrescia: Stato di attuazione dei Protocolli di intesa Italia-Serbia in materia di energia.**

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, vertendo le interrogazioni sulla me-

desima materia, saranno trattate congiuntamente.

Carlo SIBILIA (M5S) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde alle interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Carlo SIBILIA, in qualità di cofirmatario, (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sottolinea al riguardo come nella medesima risposta il Governo in qualche modo riconosce il carattere « dissonante » del costo dell'elettricità importata dalla Serbia, previsto nell'Accordo in questione, rispetto ai parametri attuali del costo dell'energia. Chiede pertanto se non sia opportuno valutare la possibilità di rivedere le condizioni tariffarie dell'Accordo Italia-Serbia che evidentemente non sono più, anche a giudizio del Governo, a condizioni di mercato. Infine, approfitta di questa occasione per informare la Commissione che una delegazione del suo gruppo si è recata nella giornata di ieri in Umbria per protestare contro una irregolare procedura di esproprio di un terreno a favore di Terna Spa.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo che giudica chiara ed esaustiva.

**5-03265 Airaudò: Riconsiderazione del piano produttivo della ThyssenKrupp.**

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Aggiunge che in un ulteriore incontro svoltosi nella giornata di ieri, l'amministratore delegato ha presentato le innovazioni rispetto al piano industriale del 17 luglio scorso che sono sostanzialmente in

linea con quanto richiesto dal Governo: il rafforzamento del piano degli investimenti che, oltre a 100 milioni sugli impianti, 10 milioni sullo sviluppo e 30 milioni aggiuntivi (rispetto a luglio) per il trasferimento della linea da Torino a Terni, prevede – attraverso decisioni ancora da formalizzare da parte del *board* di ThyssenKrupp – un ulteriore investimento di rafforzamento dell'area a caldo, il livello di produzione in termini di colata non inferiore a un milione di tonnellate annue, ciò significa che entrambi i forni resteranno operativi nei prossimi due anni. La Thyssen ha anche confermato che sarebbe possibile una riduzione degli esuberi e il potenziamento delle attività commerciali. Su queste basi, anche in seguito alle richieste formulate dalle organizzazioni sindacali, è stata già convocata per il prossimo martedì 18 novembre una nuova riunione presso il Ministero dello sviluppo economico.

Giorgio AIRAUDO (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Ringrazia il Viceministro De Vincenti per l'aggiornamento in tempo reale sull'evoluzione della situazione. Esprime, tuttavia, preoccupazione per le condizioni poste dall'azienda che non sono – nella sostanza – molto diverse dal piano originale. La produzione prevista di un milione di tonnellate garantisce il mantenimento minimo dell'attività, perché ne sarebbero necessarie almeno 1,4 per mantenere l'attività di entrambi i forni. Il laminatoio che dovrebbe essere trasferito da Torino è la famosa « linea 5 » in cui si verificò nel dicembre 2007 si verificò la tragedia in cui morirono sette operai. La produzione prevista è indispensabile per rimettere in funzione la linea. Segnala con preoccupazione che è in corso un'azione di logoramento dei lavoratori che sono in sciopero da 22 giorni. Sollecita il Governo a individuare altre soluzioni per garantire stabilmente la presenza dell'attività industriale e la tenuta occupazionale a Terni.

**5-03334 Senaldi: Estensione delle agevolazioni sui costi dell'energia agli impianti di riciclaggio.**

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Angelo SENALDI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Desidera comunque sottolineare l'importanza del riciclaggio dei materiali di scarto, cioè la trasformazione di questi in materie prime secondarie al fine di renderli più competitivi rispetto all'uso di materiali vergini. Pur rendendosi conto che le linee guida adottate dalla Commissione europea lo scorso ed entrate in vigore lo scorso 1° luglio non consentono a questi impianti di beneficiare degli sconti sugli oneri di sistema per il finanziamento da fonti rinnovabili, invita il Governo a individuare modalità di incentivazione per il settore al fine di sostenerne l'occupazione e il prezioso contributo in termini di compatibilità ambientale.

**5-03807 Senaldi: Questioni relative alla possibile presenza di petrolio derivante da sabbie bituminose presso la raffineria Saras di Sarroch.**

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Angelo SENALDI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per l'articolata risposta che ritiene tranquillizzante rispetto a possibili rischi ambientali per il sito Sarroch in Sardegna.

**5-03885 Epifani: Iniziative urgenti per le vertenze dei gruppi Antonio Merloni e JP Industries per il riuso di rifiuti.**

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Aggiunge che negli ultimi giorni è in corso un confronto tra i commissari e le banche, da una parte, e di JP Industries, dall'altra. È in corso di definizione una risoluzione del problema posto dalle banche che dovrebbe risolvere anche il contenzioso giudiziario. Nel caso di JP Industries sono in corso di definizione le modalità con cui, a seguito della soluzione del contenzioso giudiziario, si potrà proseguire nell'attività produttiva. Obiettivo del Governo è che la situazione possa essere chiarita nelle prossime settimane affinché JP Industries possa proseguire la sua attività, ovviamente nel rispetto delle prerogative dell'azione giudiziaria.

I deputati Giampiero GIULIETTI (PD) e Emanuele LODOLINI (PD), cofirmatari dell'interrogazione in titolo, chiedono di poter brevemente intervenire in sede di replica.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, accoglie la richiesta.

Giampiero GIULIETTI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Ritiene che l'accordo di programma debba essere rimodulato rispetto ai precedenti del 2010 e del 2012 che non hanno prodotto a livello territoriale gli effetti auspicati. Auspica, in particolare, una soluzione definitiva alla vicenda JP Industries che interessa 700 dipendenti.

Emanuele LODOLINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Esprime apprezzamento, in particolare, sulla necessità di aggiornamento dell'accordo di programma sottolineata dal Viceministro. Ritiene che sia necessario combinare la tutela dell'occupazione con il rilancio degli investimenti. L'accordo di programma rappresenta, a suo avviso, una straordinaria occasione per attivare iniziative di qualificazione e riconversione del tessuto produttivo del territorio.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.30.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 12 novembre 2014.*

**Audizione del Commissario ENEA, prof. Federico Testa, sulle strategie di sviluppo dell'Agenzia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.10.

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.**

**C. 2425 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2014.

Marietta TIDEI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Davide CRIPPA (M5S) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo. Esprime perplessità sulla sottoscrizione di un accordo commerciale con la Colombia, considerato che, come richiamato nell'interrogazione n. 5-03172, a sua prima firma, ancora in attesa di risposta, un importante fornitore delle centrali a carbone di Enel in Colombia sarebbe responsabile di crimini ambientali e umanitari.

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, pur comprendendo i rilievi del collega Crippa, ritiene non siano pertinenti al contenuto del provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

## ALLEGATO 1

**Interrogazioni nn. 5-02298 Colletti: Stato di attuazione dei Protocolli di intesa Italia-Serbia in materia di energia e 5-03002 Carrescia: Stato di attuazione dei Protocolli di intesa Italia-Serbia in materia di energia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, si ritiene utile fornire alcuni elementi di contesto, inerenti il quadro in cui furono redatti gli accordi del 2009 e del 2011 fra Italia e Serbia. In tale periodo il target comunitario del 17 per cento del consumo interno lordo da fonti rinnovabili assegnato all'Italia per il 2020 appariva, alla luce degli scenari allora disponibili, difficile da raggiungere pur sfruttando l'intero potenziale disponibile sul territorio nazionale. L'Italia aveva, dunque, considerato di fare ricorso a partner internazionali al fine di raggiungere gli obiettivi e non incorrere in sanzioni comunitarie. Tale opzione era chiaramente delineata nel Piano Nazionale per le Energie rinnovabili allora redatto dall'Italia e approvato da Bruxelles.

Tuttavia, la crescita impetuosa della produzione da fonti rinnovabili e il contemporaneo calo dei consumi registrati negli ultimi anni, ha consentito al nostro Paese di raggiungere una quota da fonti rinnovabili del 13,5 per cento già al 2012, con un conseguente marcato anticipo rispetto alla tabella di marcia individuata dalla UE. Si ipotizza oggi che, al 2020, l'Italia potrà raggiungere e superare l'obiettivo assegnato.

La crescita della produzione da fonti rinnovabili ha comportato, d'altronde, un significativo incremento degli oneri di incentivazione, il cui costo in bolletta ha oggi quasi pareggiato il prezzo della *commodity*. Ne è conseguito un significativo incremento dei costi dell'energia per cittadini e imprese, solo parzialmente mitigato

dagli effetti positivi indotti sui prezzi dell'energia dall'aumento della produzione da fonti rinnovabili (*peak shaving*).

È chiaro che un prezzo dell'energia alto è un elemento particolarmente critico in una fase di stagnazione del PIL in cui si rende vieppiù necessario innescare processi di ripresa dell'economia. Partendo da tale considerazione, declinata in dettaglio nella Strategia Energetica Nazionale (SEN) adottata nel 2013, il Governo è intervenuto per ridurre il livello degli incentivi alle fonti rinnovabili in Italia, proponendone una razionalizzazione complessiva. Ciò si è reso possibile anche grazie ai positivi segnali sui costi delle tecnologie, in rapida decrescita e sempre più vicine alla così detta « *grid parity* ».

Oggi, dunque, il valore richiamato dagli On.li Interroganti (155 euro/MWh) può apparire dissonante, specialmente se confrontato con le condizioni attualmente previste nel nostro Paese. Tale valore va però confrontato con le condizioni vigenti all'epoca, ma soprattutto, va ribadito che tale livello di incentivazione era stato previsto dall'Italia al solo fine di non incorrere in sanzioni comunitarie che sarebbero risultate ben più onerose.

In altri termini, il riferimento per giudicare tale valore deve, in ogni caso, essere la sanzione comunitaria in caso di deficit e non il livello di incentivazione necessario per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili.

Si tratta, peraltro, di un principio stabilito dalla legislazione italiana in materia, sulla base della quale è stato redatto l'accordo del 2011. Infatti, la disposizione



di legge richiamata nelle interrogazioni in esame (articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011) prevede la possibilità di riconoscere con DPCM un incentivo più elevato e/o duraturo rispetto a quello nazionale, solo previa comparazione fra gli oneri economici conseguenti al riconoscimento dell'incentivo stesso e gli effetti economici – in termini di sanzioni – correlati al mancato raggiungimento degli obiettivi e solo nel caso in cui tale ultimo onere economico risultasse di entità maggiore del primo. La stessa attuazione dell'accordo del 2011, in effetti, è subordinata all'emanazione di tale decreto.

Ciò detto, in risposta al quesito relativo all'emanazione del DPCM previsto dall'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011, quindi, si può chiarire che il Governo si muoverà sulla linea appena esposta, nel pieno rispetto della normativa di settore, riconoscendo i 155 euro/MWh solo in caso di deficit dell'Italia rispetto agli obiettivi UE. Nel caso, invece, l'Italia resti in linea con gli obiettivi assegnati, permarrà l'accordo del 2009 che prevede il servizio di ritiro dedicato da parte del GSE, con conseguente riconoscimento del prezzo medio di mercato.

In ogni caso, al fine di dissipare ogni dubbio in proposito, si rende noto che sia il DPCM che l'Accordo, inclusivo della lista definitiva degli impianti, saranno comunque notificati alla Commissione Europea per la verifica di compatibilità con le disposizioni comunitarie, ivi incluse quelle previste per gli aiuti di stato.

Relativamente alla realizzazione del cavo sottomarino Italia-Montenegro, si rappresenta che tale interconnessione si inserisce in un piano generale di collega-

mento strutturale tra il sistema elettrico italiano ed il sistema elettrico dei Balcani, che consentirà il collegamento con le reti di Romania, Albania, Bosnia Herzegovina, oltre che con la Serbia.

Il cavo è inserito nel Piano di Sviluppo decennale della Rete di Trasmissione Nazionale approvato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico e dal Ministero dello Sviluppo Economico e fa parte dei Progetti di Interesse Comune (PCI) approvati a Bruxelles nel dicembre 2013 Regolamento N. 1391/2013, per i quali è possibile chiedere anche un finanziamento a livello comunitario.

La realizzazione del cavo va, quindi, inquadrata in un processo di progressiva interconnessione dei mercati elettrici europei volto alla riduzione del prezzo dell'energia per i cittadini e le imprese.

Vanno, inoltre, ridimensionate le preoccupazioni espresse sull'uso privato di tale interconnessione, in quanto lo stesso Accordo del 2011 prevede che l'assegnazione della capacità di interconnessione della quota italiana sarà effettuata mediante una procedura pubblica svolta da Terna, se pur con priorità di assegnazione all'energia prodotta da fonti rinnovabili nell'ambito di progetti comuni ai sensi della Direttiva 2009/28/CE. Anche in questo caso nel pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti e, in particolare, dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 93 del 2011.

Per quanto riguarda infine lo stato dei lavori, si precisa che per quanto riguarda la costruzione di impianti idroelettrici in Serbia risultano espletati solo alcuni progetti delle opere da parte delle società italiane e serbe interessate.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-03265 Airaudò: Riconsiderazione del piano produttivo della ThyssenKrupp.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in titolo, si riscontra quanto segue.

La vicenda di Acciai Speciali Terni è certamente una delle più complicate vicende che il Governo sta affrontando. La situazione alla Acciai Speciali Terni (AST), è stata anche determinata a novembre 2013, quando questa è stata « restituita » a ThyssenKrupp dalla finlandese Outokumpu, dopo oltre 12 mesi durante i quali la società finlandese non ha ottemperato al deliberato dell'Antitrust europea di ridurre la capacità produttiva per eccesso di *market share*.

Il Governo ha chiesto a ThyssenKrupp di predisporre e quantificare il Piano industriale AST, azienda che non può più sopportare incertezze e indecisioni gestionali. Pertanto, lo scorso 18 marzo, nel corso di un primo incontro presieduto dal Sottosegretario Del Rio, il dott. Joachim Limberg, il Vice Presidente della Thyssen ha comunicato che era stata avviata la preparazione del Piano Industriale di AST e che entro la metà del mese di luglio sarebbe stato illustrato tanto alle parti sociali quanto alle istituzioni nazionali e territoriali.

Così è avvenuto il 17 luglio quando, sempre alla Presidenza del Consiglio, lo stesso Limberg ha presentato le linee generali del Piano industriale che poche ore dopo sono state sviluppate dall'AD di AST nel corso di un ulteriore incontro con le Organizzazioni Sindacali svoltosi al MiSE.

Il Piano illustrato muoveva dalla constatazione che nell'ultimo quinquennio AST ha accumulato perdite per circa 900 milioni. Da ciò deriva la necessità di un intervento che recuperi produttività, effi-

cienza e qualità in un contesto di mercato difficile soprattutto in Europa. Per raggiungere questi obiettivi, l'Azienda ha dichiarato una forte riduzione dei costi (compreso il costo del lavoro), la riduzione di circa 550 posti di lavoro e prospetticamente la possibile chiusura di uno dei due forni fusori presenti nell'impianto di Terni.

Governo e istituzioni territoriali hanno giudicato criticamente l'impostazione del Piano industriale e, accogliendo il giudizio molto critico delle OO.SS, hanno invitato le parti ad attivare immediatamente un tavolo di confronto per ricercare i necessari punti di intesa. Il tavolo si è purtroppo potuto avviare solo all'inizio del mese di settembre di quest'anno, dopo che il Ministro dello sviluppo economico è intervenuto per riportare nell'alveo delle normali relazioni sindacali, un confronto che in più occasioni è scivolato nel terreno della contrapposizione frontale.

Come accennato, fin dall'inizio di questa lunga vicenda il Governo si è adoperato per ottenere da ThyssenKrupp il rafforzamento delle prospettive industriali dello stabilimento di Terni rispetto al piano iniziale. Proprio grazie a questa azione del Governo il piano è profondamente cambiato: sono previsti investimenti di 100 milioni di euro in 4 anni, 10 milioni per la ricerca e lo sviluppo, il trasferimento della linea di laminazione a freddo di Torino (con un investimento di altri circa 30 milioni di euro), il mantenimento dell'attuale capacità produttiva dei volumi di produzione almeno ai livelli registrati

negli ultimi tre anni e la riduzione al minimo del numero degli esuberanti previsti dall'azienda.

Ciononostante, lo scorso 8 ottobre è avvenuta la rottura delle trattative dopo l'ennesimo confronto con l'azienda del gruppo ThyssenKrupp, le organizzazioni sindacali e le autorità territoriali.

Ciò non ha fatto venir meno la volontà del Governo di continuare a offrire ogni sostegno affinché le parti raggiungessero un accordo che potesse garantire la continuità produttiva e il consolidamento dell'occupazione dell'AST di Terni.

In questo scenario, il 16 ottobre si è svolto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un nuovo incontro con i rappresentanti delle istituzioni territoriali (comune e regione Umbria), al termine del quale, oltre a stigmatizzare il comportamento dell'azienda lesivo di una concreta possibilità di ripresa del confronto e di raggiungimento di un'intesa, il Governo si è riservato di convocare le parti al fine di acquisire ogni utile elemento che possa favorire l'accordo sulle basi già individuate.

Infine, il 6 novembre scorso, alla riunione tenutasi al MiSE, presieduta dal

Ministro dello sviluppo economico, Federica Guidi, e alla quale erano presenti: Il viceministro Claudio De Vincenti, il Sottosegretario al lavoro, il Presidente della regione Umbria, il Sindaco di Terni, i sindacati di categoria nazionali con i propri Segretari e le RSU, l'azienda, attraverso il suo amministratore delegato Lucia Morselli – ha accolto le indicazioni del Governo illustrando le modifiche apportate al piano industriale, e mostrando la propria disponibilità a procedere al pagamento degli stipendi.

Il sindacato da parte sua, ha dichiarato di cogliere le novità e ha esonerato dallo sciopero che era in atto le aree amministrative competenti, al fine di predisporre i pagamenti degli stipendi a tutti i dipendenti.

Lunedì 10 novembre azienda e organizzazioni sindacali si sono incontrate nuovamente per cominciare a entrare nel merito del nuovo piano industriale. La ricerca di un accordo assume veste di un obbligo morale che ricade su tutte le parti in causa, in questa direzione il Ministero proseguirà il proprio impegno.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-03334 Senaldi: Estensione delle agevolazioni sui costi dell'energia agli impianti di riciclaggio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto in esame l'Onorevole Interrogante chiede una valutazione sull'opportunità di allargare la platea dei soggetti energivori beneficianti delle agevolazioni di cui all'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012 anche con riguardo agli impianti di riciclaggio per il riuso di rifiuti, in particolare di materie plastiche.

Al riguardo, si segnala che in data 1 luglio 2014 sono entrate in vigore le Linee guida adottate dalla Commissione europea il 9 aprile 2014 in materia di aiuti di stato a favore dell'ambiente e dell'energia ai sensi delle quali saranno valutate da parte della stessa Commissione le misure introdotte dagli Stati membri in riduzione dei costi energetici a favore delle imprese energivore.

In particolare, le citate Linee guida individuano un elenco di attività che possono essere ammesse a beneficiare degli sconti sugli oneri di sistema per il finanziamento delle fonti di produzione rinnovabili. Le attività industriali ritenute ammissibili dalla Commissione sono riconducibili esclusivamente al settore manifatturiero e al settore estrattivo.

Alla luce di quanto sopra esposto, non si ritiene percorribile l'inclusione delle imprese che operano nel settore di riciclaggio per il riuso di rifiuti tra i potenziali beneficiari della misura di riduzione dei costi elettrici di cui al richiamato articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012, in quanto la previsione sarebbe incompatibile con gli orientamenti comunitari.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-03807 Senaldi: Questioni relative alla possibile presenza di petrolio derivante da sabbie bituminose presso la raffineria Saras di Sarroch.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti, presentati dall'Interrogante, in merito all'arrivo presso la raffineria Saras di Sarroch in Sardegna di un carico di petrolio derivante da sabbie bituminose, attraverso la petroliera « Minerva Gloria », (primo carico di petrolio da sabbie bituminose in Europa) e della conseguente richiesta di informazioni sull'impatto dell'utilizzo di tale combustibile, sulle prestazioni di efficienza dei presidi di abbattimento delle sostanze inquinanti, della citata raffineria Saras e se si sia verificato un incremento delle emissioni in atmosfera ed un incremento dei residui di produzione, conseguente a tale utilizzo, questo Ministero, anche a seguito della acquisizione di specifiche informazioni presso la Società interessata, chiarisce quanto segue.

La proposta del 2011 della Commissione europea di mettere al bando il petrolio greggio pesante tra cui quello estratto dalle sabbie bituminose è stata profondamente modificata a seguito del completamento dell'*impact assessment* di questa misura, condotto dalla stessa Commissione UE che, pur confermando la loro maggiore intensità di carbonio rispetto ai greggi convenzionali, ne riduce l'impatto a valori molto più contenuti.

Tuttavia la Commissione europea, nella sua recente proposta di regolamentazione di questa materia, continua a tener conto della maggiore intensità di carbonio dei greggi pesanti includendone il relativo valore nel calcolo dell'intensità di carbonio per benzina e diesel. Il processo di raffinazione dei greggi pesanti è identico a

quello dei greggi convenzionali e, nelle raffinerie europee e in quelle italiane in particolare, soggette alla più severa legislazione ambientale a livello mondiale, la lavorazione dei greggi pesanti non genera alcun aumento di emissioni inquinanti tradizionali. Per quanto riguarda la CO<sub>2</sub>, il processo può richiedere un modesto maggior consumo di energia che naturalmente determina un corrispondente minimo aumento delle emissioni di CO<sub>2</sub>. Queste ultime, in ogni caso, restano rigorosamente all'interno delle quote di emissioni assegnate alle singole raffinerie sulla base della direttiva europea sull'*Emission Trading System*.

Per quanto riguarda il petrolio ricevuto dalla Saras con la nave « Minerva Gloria » a Sarroch, si tratta di un greggio pesante che presenta un grado API di 19 e caratteristiche chimico fisiche del tutto analoghe a quelle dei greggi pesanti con gradi API simili, provenienti dal Medio Oriente o da altre regioni mondiali. Il greggio della petroliera « Minerva Gloria » è stato quindi preso in carico dalla Raffineria di Sarroch impiegando le stesse identiche infrastrutture utilizzate per gli altri greggi (stessi serbatoi e stessi impianti) e lavorato, in miscela con altri greggi, attraverso il tipico processo di lavorazione Saras, senza generare alcun impatto ambientale addizionale nella fase industriale. Non si tratta quindi di un greggio « diverso » da quelli che Saras normalmente tratta ed il suo impiego non ha peggiorato l'efficienza dei sistemi di abbattimento delle emissioni in

raffineria e non ha dato luogo ad alcun aumento delle emissioni in atmosfera nel territorio di Sarroch.

Inoltre il sito di Sarroch della Saras mette in atto un sistema di prevenzione contro i rischi ambientali, anche in materia di trasporto di petrolio via mare,

certificato dalla registrazione volontaria Emas (*Eco-Management and Audit Scheme*) e dalla Iso « 14001:2004 ». La Saras tra l'altro, ben prima che diventasse obbligo di legge, ha scelto di permettere l'attracco a Sarroch solo a navi con il doppio scafo, a maggior tutela dell'ambiente marino.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-03885 Epifani: Iniziative urgenti per le vertenze dei gruppi Antonio Merloni e JP Industries per il riuso di rifiuti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il gruppo Merloni ha operato principalmente nel settore degli elettrodomestici e, come noto, è stato investito, negli anni 2007-2008, da una grave crisi produttiva e di mercato. Gli stabilimenti italiani del gruppo erano localizzati nelle Regioni Emilia Romagna, Marche e Umbria ed, in particolare, la forte presenza produttiva del gruppo sul territorio umbro-marchigiano aveva determinato lo sviluppo di un articolato sistema locale dell'indotto che, al manifestarsi della crisi, ha subito forti ripercussioni.

In seguito alla ammissione (14 ottobre 2008) della Antonio Merloni Spa alla procedura di amministrazione straordinaria, è stato predisposto dai commissari il programma inerente la cessione dei complessi aziendali. In tale contesto, in data 19 marzo 2010, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma (AdP) per la reindustrializzazione dell'area interessata dalla crisi, con individuazione di risorse finanziarie nazionali e regionali. Per quanto di competenza di questo Ministero, sono stati stanziati 35 milioni di euro, da utilizzare mediante il ricorso alla legge n. 181 del 1989.

In data 27 dicembre 2011 è avvenuta la cessione in continuità aziendale del complesso produttivo umbro-marchigiano alla società J.P. Industries Spa, che ha permesso la ricollocazione di circa 700 unità lavorative. La successiva cessione della unità produttiva di Gualtieri (RE) ha determinato il venir meno del coinvolgimento della Regione Emilia Romagna. A seguito di tali sviluppi, in carico della Amministrazione Straordinaria sono rimasti circa 1600 lavoratori.

La J.P. Industries Spa in particolare, ha acquisito il complesso industriale di Gaifana ed ha riconosciuto un diritto di prelazione per la vendita di circa 40.000 mq dell'immobile, non necessari alle proprie esigenze produttive, a potenziali nuovi investitori. La cessione del complesso produttivo di Gaifana alla J.P. Industries Spa ha reso necessario ridefinire anche le finalità di impiego delle risorse della legge n. 181 del 1989. Conseguentemente, in data 18 ottobre 2012, l'AdP Merloni è stato rimodulato tramite adozione di un Progetto di riconversione e riqualificazione industriale articolato in due interventi principali:

- promozione imprenditoriale;
- politiche attive del lavoro.

Invitalia, per conto del Mise, ha collaborato con le Regioni Marche ed Umbria nella attività di informazione e promozione del Progetto, finalizzata anche al coinvolgimento dei principali stakeholder territoriali (sistema locale del credito e della ricerca, organizzazioni datoriali ecc.). Il complessivo intervento di promozione imprenditoriale è stato articolato in due tipologie di strumenti di finanziamento, tra loro complementari, destinati a target progettuali diversi:

legge n. 181 del 1989 destinata a finanziare iniziative industriali di media/grande dimensione, prioritariamente da localizzare negli spazi del complesso di Gaifana non utilizzati dalla J.P. Industries Spa;

strumenti regionali destinati a finanziare progetti di minore dimensione;

tramite l'attivazione di presidi territoriali, i cui operatori sono stati appositamente formati da Invitalia, le due Regioni sono state coinvolte nella fase di pre-fattibilità dell'intervento ai sensi della legge n. 181 del 1989 (incontri di approfondimento propedeutici alla presentazione della domanda di agevolazione).

Nel febbraio 2013, le due regioni hanno segnalato alcune rigidità procedurali relative all'applicazione della legge n.181/89 ed hanno proposto la modifica di alcuni aspetti della normativa di riferimento o delle prassi in uso. In conseguenza, a partire da marzo 2013, Invitalia ha avviato una iniziativa di revisione delle prassi attuative per renderle più flessibili e coerenti con le finalità dall'AdP.

Alcune delle proposte di modifica che sono state pertanto recepite riguardano:

la riduzione degli importi delle garanzie (è stato ridefinito il valore minimo delle garanzie reali che debbono assistere il finanziamento agevolato);

la modifica dei criteri di valutazione dell'incidenza immobiliare nel mix degli investimenti (per consentire la prevalenza della componente immobiliare nel caso in cui questa fosse risultata strategica in riferimento agli obiettivi del progetto);

una maggiore flessibilità rispetto all'intensità occupazionale richiesta ai progetti.

In seguito alle modifiche introdotte, tutti i proponenti sono stati invitati a un nuovo incontro, sono stati illustrati loro i nuovi criteri di valutazione e sono stati invitati a proseguire il percorso. Tra il novembre 2012 e l'agosto 2013 il presidio territoriale della regione Marche ha trasmesso ad Invitalia quindici proposte progettuali potenzialmente finanziabili ai sensi della legge n. 181 del 1989.

Si evidenzia che in molti casi le proposte erano caratterizzate da una progettualità non matura o non coerente con il

target di riferimento dell'intervento ex legge n. 181 del 1989. Le proposte hanno infatti prodotto 3 domande di agevolazione di cui:

1) ha presentato rinuncia per problemi nella individuazione della possibile localizzazione;

2) sono in fase di ammissibilità e potranno essere proposte al Comitato di fattibilità della legge n. 181 del 1989 non appena i proponenti avranno fornito gli approfondimenti del caso.

Le residue 12 proposte non hanno proseguito il percorso e di queste:

2, che avevano ultimato positivamente il percorso di accompagnamento, non hanno presentato la domanda di intervento; la prima per problemi connessi all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ambientali, la seconda in quanto il progetto risultava compatibile con i massimali di spesa previsti dalle agevolazioni regionali (e quindi non necessariamente riconducibile all'intervento ex legge n. 181 del 1989 sulla base del Progetto condiviso con le due regioni in sede di rimodulazione dell'AdP);

1 ha ridefinito l'impianto progettuale e si è rivolta alle agevolazioni regionali riducendo, in modo significativo, l'investimento previsto rendendolo compatibile con i massimali previsti da quest'ultime;

n. 9 presentavano aspetti progettuali non ancora puntualmente definiti o problematici (definizione della localizzazione, problemi connessi all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la produzione, definizione del partenariato o dell'assetto organizzativo, copertura dell'apporto di mezzi propri richiesti dalla legge, ecc.) e non hanno dato seguito, sulla base dei dati in possesso o resi disponibili dalla Regione Marche, al percorso di accompagnamento intrapreso.

Successivamente all'agosto 2013, il presidio territoriale della regione Marche ha trasmesso (aprile 2014) una sola proposta di investimento. Si tratta di un progetto di



significative dimensioni proposto da tre PMI. I proponenti sono stati incontrati una sola volta ma, non hanno poi manifestato interesse al proseguimento del percorso, presumibilmente per problemi connessi agli assetti del partenariato.

Il Presidio territoriale della regione Umbria tra il novembre 2012 e il settembre 2014 ha trasmesso 6 proposte di investimento, potenzialmente coerenti con le finalità dell'intervento ai sensi della legge n. 181 del 1989. Di queste solo una è sfociata in una domanda di intervento e potrà essere sottoposta al Comitato di fattibilità della legge n. 181 del 1989 insieme ai due progetti marchigiani, non appena i proponenti avranno fornito gli approfondimenti loro richiesti.

Delle rimanenti proposte:

2 hanno rinunciato alla presentazione della domanda ritenendo più consoni gli strumenti regionali;

2 non avevano ancora completato la fase di prototipazione del prodotto da industrializzare (la legge n. 181 del 1989 non finanzia lo sviluppo sperimentale) e presentava una compagine sociale non ancora definita;

1 era interessata all'insediamento dell'immobile di Gaifana, non risultato poi disponibile a seguito dell'azione legale intrapresa dalle banche creditrici della Antonio Merloni in AS.

Occorre, infatti, ricordare che nel luglio del 2013 il Tribunale di Ancona ha accolto il ricorso proposto dalle banche creditrici della procedura di amministrazione straordinaria, dichiarando nulla la compravendita del complesso industriale di Gaifana. L'annullamento della compravendita ha impedito di promuovere l'offerta localizzativa rivolta a iniziative industriali di significative dimensioni (localizzazione, a prezzi attrattivi, negli spazi non utilizzati del complesso industriale, abbinata alle agevolazioni della legge 181 del 1989). Tale opportunità rivestiva particolare importanza per l'effetto incentivante dell'intervento, in un territorio in cui non è pos-

sibile riconoscere massimali di aiuto elevati.

La recente entrata in vigore della normativa in materia di aiuti alle imprese in esenzione per il periodo 2014-2020 permetterà l'emanazione del decreto attuativo del decreto-legge n. 83 del 2012, in tema di aggiornamento e ridefinizione dell'intervento ex legge n. 181 del 1989, finalizzato, tra l'altro, a ridurre gli elementi di rigidità del precedente regime.

In particolare, la Carta degli aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020 ha individuato i principali comuni dell'area di crisi zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c); pertanto oggi è possibile agevolare, nell'area di crisi in questione, i progetti proposti da grandi imprese, nel rispetto dei vincoli imposti dalla disciplina comunitaria. Parimenti, le PMI hanno visto incrementare l'intensità di aiuto riconoscibile.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la nuova disciplina della legge n. 181 del 1989, nel quadro delle novità introdotte dalla Carta degli aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020, possa consentire di riproporre con maggiore efficacia l'operatività dell'intervento nazionale, anche nell'ambito di una rimodulazione dell'AdP.

Con riferimento all'iter alla procedura di vendita della Antonio Merloni si rappresenta che a seguito della approvazione del programma di cessione da parte del Ministro (decreto ministeriale 23 maggio 2009 prorogato per due anni ai sensi di legge), alla fine del 2011, i Commissari straordinari venivano autorizzati a cedere il ramo d'azienda comprensivo degli stabilimenti di Maragone e Santa Maria in Fabriano in favore della JP Industries (controllata da QS Group imprenditore Porcarelli) a fronte di un corrispettivo di euro 10.000.000,00 con impegno a proseguire l'attività imprenditoriale e a garantire il mantenimento di n. 700 persone per quattro anni.

Successivamente un *pool* di banche (UniCredit Management Bank, in proprio e quale mandataria di Cassa di Risparmio di

Fabriano e Cupramontana, Banca delle Marche, Banca Popolare di Ancona, Banca CR Firenze, Banca dell'Adriatico e Monte dei Paschi di Siena), nella qualità di creditrici ipotecarie impugnavano l'atto di vendita. Insorgeva così un contenzioso tra la Antonio Merloni in amministrazione straordinaria e le medesime banche. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte di Appello di Ancona) hanno accolto le richieste degli Istituti di Credito, e pertanto, hanno dichiarato la nullità del contratto di vendita con la conseguente disapplicazione delle autorizzazioni amministrative rilasciate, sul presupposto della contrarietà a norma imperativa, essendo stata accettata una offerta inferiore al valore di stima tenuto conto della redditività negativa all'atto della stima e nel biennio successivo (articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 270 del 1999 sopra citato).

Nel frattempo sono frapposti due interventi legislativi recanti (i) novella all'articolo 65, che dispone in materia di impugnativa degli atti di vendita, e (ii) una interpretazione autentica dell'articolo 63, comma 1. In particolare, con legge del 21 febbraio 2014 n. 9 (conversione in legge del decreto-legge « Destinazione Italia »), sono state introdotte le seguenti disposizioni:

Art. 65-bis. — (*Misure per la salvaguardia della continuità aziendale*). — 1. In

caso di reclamo previsto dall'articolo 65, comma 2, sono prorogati i termini di durata del programma di cui all'articolo 54 ed ai commissari straordinari è attribuito il potere di regolare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione ministeriale, modalità di gestione idonee a consentire la salvaguardia della continuità aziendale e dei livelli occupazionali nelle more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio.

2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 9, comma 2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che, fermi restando gli obblighi di cui al comma 2 e le valutazioni discrezionali di cui al comma 3, il valore determinato ai sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimità della vendita.

Allo stato, pende il giudizio in Cassazione avverso la sopra citata sentenza di appello proposto dai commissari, dal Ministero, e a quanto è dato sapere, anche dall'acquirente.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. C. 2660, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 107

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010. C. 2575 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 111

##### SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. C. 2660, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 113

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.*

##### La seduta comincia alle 9.05.

**Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.**

**C. 2660, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, come convenuto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 6 novembre scorso, nella seduta pomeridiana di oggi si concluderà l'esame preliminare del provvedimento con le eventuali repliche del relatore e del Governo, in modo da rispettare il termine per la presentazione degli emendamenti, fissato per le ore 16 di oggi.

Claudio COMINARDI (M5S) fatto notare, preliminarmente, che il provvedimento in esame reca una vera e propria delega in bianco al Governo, priva di effettivi principi e criteri direttivi, paventa il rischio di un incremento del contenzioso di legittimità costituzionale. Nel merito, evidenzia il pericolo reale che il contratto a tutele crescenti incrementi il livello di precarietà, accrescendo il dualismo tra lavoratori, a seconda della fattispecie con-

trattuale utilizzata. Non comprende, al riguardo, come si possa ipotizzare un'ulteriore spinta alla flessibilizzazione dei rapporti di lavoro, tenuto conto che, sulla base degli studi dell'OCSE, il mercato del lavoro italiano risulta meno rigido e protetto rispetto a quello di altri Paesi europei paragonabili al nostro. Giudica, inoltre, vergognosa la previsione sul demansionamento dei lavoratori, recata dal comma 7 della lettera *d*), dell'articolo 1, che ritiene suscettibile di dar luogo a forme di *mobbing* legalizzato, stigmatizzando altresì l'estensione del lavoro accessorio contemplata dal medesimo comma 7, alla lettera *g*), che giudica fortemente criticabile, in quanto si fonda sulla errata convinzione che il lavoro flessibile possa condurre ad un incremento di occupazione. Dopo aver rilevato l'impossibilità di realizzare i previsti interventi in materia di incentivi e politiche attive del lavoro, attese le previsioni di neutralità finanziaria recate dal testo, si sofferma sulla lettera *e*) del medesimo comma 7, definendo una violenza nei confronti dei lavoratori la previsione dei controlli a distanza, che definisce forme di spionaggio autorizzato ai danni dei lavoratori. Peraltro, ritiene superflua una simile disciplina, considerato che esiste già una normativa specifica contenuta all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Ritiene che sia contraddittorio che la cattiva politica, da un lato, intenda sottoporre a sorveglianza i lavoratori, dall'altro, non accetti di sottoporsi al giudizio dei cittadini rendendo trasparente il proprio lavoro, ad esempio, durante l'esame in Commissione dei provvedimenti e la votazione delle relative proposte emendative.

Ricorda, infatti, che tutte le richieste del suo gruppo di autorizzare la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati delle sedute in sede referente e di procedere a votazioni nominali degli emendamenti sono state finora ingiustamente respinte in sede parlamentare, sulla base di discutibili interpretazioni regolamentari, come accaduto, ad esempio, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 34 del 2014. Dichiarò, in ogni caso, che il suo gruppo intende avanzare tali richie-

ste anche in occasione dell'esame del presente provvedimento, auspicando che questa volta si possa giungere a una diversa determinazione, che sia più in linea con gli orientamenti prevalenti nell'ambito della medesima Giunta per il Regolamento.

Tornando al merito del provvedimento, dopo aver constatato l'assenza di misure in favore dei lavoratori autonomi, si rivolge al gruppo del Partito democratico, appellandosi al senso di ostilità che, a suo avviso, molti suoi componenti nutrono nei confronti delle politiche del Presidente del Consiglio, auspicando che, insieme a loro, si possa modificare radicalmente il contenuto del provvedimento in esame. Evidenzia, infatti, che molte norme appaiono inaccettabili e richiedono modifiche profonde. Fa riferimento, in particolare, alle previsioni sull'ASpI, recate dall'articolo 1, comma 2, lettera *b*), numero 1), che giudica sbagliate, in quanto prive di un carattere realmente universalistico, a differenza del reddito di cittadinanza, proposto dal suo gruppo. Soffermandosi sulle politiche attive, paventa il rischio di realizzare, con l'introduzione dell'Agenzia nazionale prevista al comma 4, lettera *c*), dell'articolo 1 l'ennesimo ente pubblico inefficiente, senza favorire un reale miglioramento dell'efficacia dei centri per l'impiego nell'incrocio tra domanda ed offerta di lavoro. Ritiene, infatti, che il sistema pubblico, pur non potendo operare in regime di monopolio in ragione dei ben noti vincoli europei, possa comunque giocare un ruolo fondamentale per frenare la spinta alla mercificazione determinata dal diffondersi dalle agenzie interinali private. Ritiene, poi, paradossale e contraddittorio che il Governo, con il provvedimento in esame, da un lato, si prefigga di combattere il lavoro nero attraverso l'intensificarsi dei controlli, dall'altro, nel disegno di legge di stabilità, riduca le risorse per le assunzioni degli ispettori. Paventato il rischio che la previsione di un compenso orario minimo, recata dalla lettera *f*) del comma 7 dell'articolo 1 legittimi la tendenza a livellare verso il basso i salari, ritiene che l'intero impianto del provvedimento in esame sia modellato sulle esi-

genze delle grandi multinazionali, risultando peraltro ispirato alle logiche imposte dalle élite finanziarie internazionali.

Giorgio AIRAUDO (SEL), pur comprendendo gli sforzi di quanti si stanno adoperando in sede parlamentare per adottare interventi di « riduzione del danno » e di correzione delle disposizioni del provvedimento in esame, ritiene che su di esso non si possa che esprimere un giudizio pesantemente critico, considerando che il provvedimento conferisce una delega legislativa vaga e spesso incoerente e contraddittoria. Osserva, infatti, che, a dispetto della volontà manifestata dall'Esecutivo di una semplificazione della normativa in materia di lavoro, l'attuazione delle deleghe legislative genererà migliaia di cause e, probabilmente, numerosi ricorsi alla Corte costituzionale, con l'effetto che, con ogni probabilità, l'auspicato incremento delle possibilità di lavoro si realizzerà solo per gli studi legali e professionali che saranno chiamati a dirimere gli equivoci e le incongruenze presenti nel testo del provvedimento in esame. Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge, osserva che l'obiettivo della creazione di nuovi posti di lavoro è assolutamente irraggiungibile con i mezzi che sono proposti, sottolineando come il *Jobs Act* proposto dall'amministrazione Obama, cui si richiama il disegno di legge in discussione, pur non avendo prodotto i risultati auspicabili, si muoveva comunque nella direzione di promuovere massicci interventi pubblici, in linea con l'esperienza del *New Deal* rooseveltiano. Ritiene, pertanto, del tutto erronea la prospettiva, assunta dal provvedimento in discussione, di creare nuovi posti di lavoro attraverso la riduzione dei diritti riconosciuti dalla legislazione vigente.

Per quanto attiene alla materia degli ammortizzatori sociali, ritiene che l'obiettivo dell'universalizzazione delle tutele indicato dal disegno di legge delega sia senz'altro interessante, osservando tuttavia che la relativa disposizione è incompleta e le coperture finanziarie previste nel disegno di legge di stabilità sono largamente insufficienti. Come evidenziato da tutti i

sindacati, infatti, le risorse disponibili sono inadeguate anche rispetto alla gestione degli effetti della crisi in essere, per la quale si renderebbero necessari circa 1,7 miliardi di euro. Ritiene, del resto, che ipotizzare lo stanziamento delle relative risorse in corso d'anno non farebbe che riproporre criticità già riscontrate, costringendo i lavoratori a interminabili attese, spesso deluse, dell'intervento degli ammortizzatori sociali.

Con riferimento al « disboscamento » delle forme contrattuali, osserva che il testo del disegno di legge approvato dal Senato non contiene alcun preciso impegno al riguardo, limitandosi a fare riferimento all'individuazione e all'analisi delle forme contrattuali esistenti. Si chiede, in proposito, se non si disponga già di analisi sui contratti di lavoro, sottolineando come talune delle tipologie contrattuali previste dalla legislazione vigente siano sostanzialmente inutilizzate e sarebbe pertanto agevole provvedere alla loro soppressione. Quanto all'introduzione, per le nuove assunzioni, di un contratto di lavoro a tutele crescenti, osserva che la previsione di tale tipologia contrattuale era stata proposta in dottrina in un contesto sociale ed economico completamente differente, nel quale l'occupazione presentava un andamento positivo e si poneva l'esigenza di indirizzare le assunzioni verso forme di lavoro più stabili. Ritiene, pertanto, che la proposta del Governo tradisca lo spirito della proposta originaria e possa produrre effetti fortemente negativi, considerando anche che il contratto a tutele progressive accrescerebbe la frammentazione esistente nel mondo del lavoro, rappresentando una forma contrattuale aggiuntiva rispetto a quelle già esistenti. Segnala, a titolo di esempio, che si apprestano alla chiusura e alla conseguente fuga degli investimenti anche imprese solide come la TRW, che opera nel settore di sistemi di trasmissione per gli autoveicoli, per fornitori ben determinanti e per prodotti finali realizzati in Italia che non sono interessati dalla crisi in essere.

Ritiene, inoltre, che nella delega siano state inserite materie assolutamente estra-

nee alla creazione di nuovi posti di lavoro, quali la disciplina dei controlli a distanza sui lavoratori e del demansionamento, che rischia di essere utilizzato, nell'attuale situazione di crisi, per trattenere lavoro a basso costo, svalutando le professionalità dei lavoratori.

In definitiva, ritiene che il provvedimento in esame sia profondamente deludente rispetto all'intenzione dichiarata dal Governo Renzi di assumere il lavoro come propria priorità di azione, rispetto alla quale anche il suo gruppo, dopo la deludente esperienza del governo Letta, aveva inizialmente fatto qualche apertura, salvo tuttavia doversi ricredere a fronte dei primi provvedimenti concreti assunti dall'Esecutivo. Sarebbe, piuttosto, necessario un serio piano per il lavoro, di matrice rooseveltiana, che affronti anche il tema della rappresentanza, allo stato ingiustificabilmente assente dalla delega, cambiando radicalmente il segno degli interventi contenuti nel provvedimento in discussione. In questa ottica, nell'ottica di promuovere veramente l'occupazione, dovrebbe in primo luogo procedersi nella direzione del disboscamento dei contratti precari, ripensando anche gli interventi sul contratto a tempo determinato di cui al decreto-legge n. 34 del 2014, che, come si temeva, hanno prodotto effetti solo sulle statistiche, accrescendo il numero di contratti di durata breve o brevissima. A suo avviso, occorre, quindi, un radicale cambiamento di segno degli interventi, che consenta di decidere finalmente cosa si intende fare concretamente, e non solo in termini di comunicazione, per affrontare le numerose criticità del mondo del lavoro. In questa ottica, qualora non si riesca a intervenire in questa sede, occorrerà provvedere in un futuro prossimo o più lontano, posto che l'esame di questo provvedimento non rappresenta la fine, ma l'inizio della battaglia contro le politiche di chi ha avviato una vera e propria guerra contro i lavoratori.

Tiziana CIPRINI (M5S) ritiene che il provvedimento in esame abbia un contenuto vago e generico, recando deleghe in

bianco al Governo le quali potranno essere valutate in sede attuativa nei modi più disparati, come le immagini del *test* di Rorschach. A suo avviso, si tratta di un'operazione incostituzionale insidiosa per l'autonomia e il ruolo del Parlamento. Paventa il rischio, infatti, che quest'ultimo sia scavalcato nel momento della scrittura degli schemi dei decreti legislativi, sui quali il parere parlamentare non sarebbe vincolante. Teme, quindi, che l'esame parlamentare del provvedimento si riveli un inutile *bluff*, limitandosi a una mera ratifica di decisioni assunte in altre sedi. Considerata la palese incostituzionalità del provvedimento, ritiene presumibile che il Governo faccia affidamento su giudici compiacenti, probabilmente collocati nell'ambito della Corte costituzionale a seguito di complesse trattative tra schieramenti politici, che, a suo avviso, negli ultimi tempi hanno di fatto determinato il blocco dell'attività parlamentare, attraverso lo svolgimento di estenuanti procedure di votazione. Ricorda, ad esempio, che, per evitare la concorrenza con le votazioni dei giudici costituzionali da parte del Parlamento in seduta comune, è stata rinviata in settembre una missione di studio in Umbria, da tempo programmata al fine di monitorare le gravi situazioni di crisi aziendale di quel territorio, peraltro sfociate, di recente, nella drammatica chiusura delle attività di una grande impresa nel settore delle acciaierie.

Entrando nel merito delle questioni affrontate dal disegno di legge, critica fortemente l'estensione del lavoro accessorio, recata dalla lettera *g*) del medesimo comma 7, nonché la previsione di forme di demansionamento dei lavoratori, contemplata dal comma 7 lettera *d*), dell'articolo 1, che ritiene una misura sciagurata e incostituzionale. Giudica grave, quindi, il contenuto della lettera *e*) del comma 7 dell'articolo 1, in materia di controlli a distanza, dal momento che essa autorizza in sostanza forme di spionaggio nei confronti dei lavoratori, che potrebbero favorire comportamenti discriminatori e vessatori. In proposito, fa presente che il suo gruppo è sempre stato a favore, piuttosto,

di forme di controllo e di videosorveglianza nei confronti dei politici e delle assemblee elettive. Ritiene poi che l'Agenzia nazionale, prevista al comma 4, lettera c), possa rappresentare un inutile « carrozzone », facendo poi notare che la previsione del contratto a tutele crescenti, recata dalla lettera c) del comma 7, nasconde, in realtà, l'abrogazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Giudica, poi, insufficienti le misure sul sostegno al reddito, evidenziando la necessità di prevedere, piuttosto, un reddito di cittadinanza.

Nel complesso, segnala che il provvedimento, contemplando interventi di riduzione del livello delle tutele dei lavoratori, a vantaggio delle grandi multinazionali e di ristrette *élite* finanziarie di derivazione anglosassone, reca un'impronta ideologica, di stampo mondialista, tesa a « plasmare » individui come consumatori, privandoli di qualsiasi riferimento culturale e sociale, al fine di renderli, in tal modo, facilmente manipolabili.

Cesare DAMIANO, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori della seduta antimeridiana dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento all'odierna seduta pomeridiana.

**La seduta termina alle 9.55.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.**

**C. 2575 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo con lo Stato di Israele sulla previdenza sociale. Fa presente, innanzitutto, che, analogamente a numerosi altri accordi della stessa specie, già esaminati dalla Commissione, l'Accordo, firmato a Gerusalemme il 2 febbraio 2010, persegue la finalità di regolare alcuni aspetti dei trattamenti previdenziali dei cittadini italiani e israeliani al fine di favorire l'accesso al pensionamento di lavoratori titolari dei periodi di contribuzione nei due Paesi contraenti. In particolare, l'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna il disegno di legge evidenzia che l'Accordo ha prevalentemente lo scopo « di garantire ai cittadini italiani che hanno lavorato in Italia prima di trasferirsi in Israele la possibilità di percepire un trattamento pensionistico in linea con i contributi versati in Italia », grazie alla totalizzazione dei contributi versati nei due diversi regimi previdenziali. Evidenzia che la stessa relazione illustrativa del provvedimento sottolinea che l'elemento centrale del testo è la tutela dei lavoratori al seguito delle imprese, nonché la totalizzazione e la trasferibilità delle pensioni. Il testo è limitato, infatti, solo a queste due fattispecie e non tiene conto delle tecniche di coordinamento previste per l'acquisizione del diritto ad altre prestazioni previdenziali in chiave transfrontaliera.

Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo italo-israeliano, che si compone di 28 articoli, segnala che l'articolo 1 reca le definizioni adottate ai fini dell'applicazione dell'Accordo, mentre l'articolo 2 individua le gestioni assicurative alle quali si applicherà l'Accordo stesso. Fa presente che il successivo articolo 3 definisce il campo di applicazione soggettivo del trattato e l'articolo 4 sancisce il diritto al-

l'uguaglianza di trattamento per i cittadini dei due Stati nei territori dell'altra Parte contraente. Da parte italiana questo principio è esteso anche ai cittadini dell'Unione europea in conformità alla giurisprudenza europea. Segnala che l'articolo 5 assicura la trasferibilità delle prestazioni che sono erogate solo sul territorio dell'altro Stato, salvo che non sia diversamente disposto. Osserva che l'articolo 6 stabilisce il principio generale dell'applicazione della legislazione del luogo di lavoro, rispetto al quale i successivi articoli dell'Accordo prevedono puntuali eccezioni. Fa presente che l'articolo 7 regola il regime del distacco dei lavoratori nell'altro Stato membro stabilendo in via generale che, in caso di distacco per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, prolungabile per un massimo di due anni, previo accordo tra le autorità dei due Paesi, si continui ad applicare la legislazione dello Stato di appartenenza del lavoratore. Fa notare che l'articolo 8 riconosce alle autorità competenti la possibilità di stabilire eccezioni a quanto statuito dagli articoli 6 e 7. Evidenzia che l'articolo 9 determina la legislazione applicabile ai familiari dei lavoratori distaccati, mentre l'articolo 10 reca una norma che precisa la disciplina relativa al versamento dei contributi assicurativi. Segnala che l'articolo 11 enuncia il principio in base al quale nell'erogazione delle pensioni ai sensi dell'Accordo le istituzioni degli Stati membri applicano le loro rispettive legislazioni. Fa presente che l'articolo 12 riguarda la possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi inferiori a dodici mesi – e non suscettibili di dare diritto di per sé a una prestazione previdenziale, che possono essere ricollegati dall'Istituzione competente dell'altra Parte contraente ai versamenti effettuati nell'ambito della propria giurisdizione, ai fini del riconoscimento e della determinazione delle prestazioni previdenziali. Segnala che gli articoli 13 e 14 disciplinano rispettivamente i criteri di totalizzazione per la pensione di vecchiaia o ai superstiti e le pensioni di invalidità secondo la normativa israeliana. Osserva che l'articolo 15 espli-

cita il metodo di totalizzazione secondo la disciplina italiana ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, mentre l'articolo 16 concerne il metodo di calcolo delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti. In caso di acquisizione del diritto grazie alla totalizzazione il trattamento è calcolato con il sistema del pro rata. Fa notare che gli articoli da 17 a 24 dell'Accordo, recano disposizioni di carattere applicativo, relative in particolare allo scambio di informazioni e alla cooperazione amministrativa tra le autorità e le istituzioni delle due Parti, al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla presentazione delle domande e dei ricorsi, all'estensione delle esenzioni dal pagamento di imposte e diritti nonché dall'autenticazione per i documenti necessari all'applicazione dell'Accordo, al recupero delle prestazioni erogate in maniera indebita. Si disciplinano altresì le lingue da utilizzare nell'attuazione dell'Accordo e le valute e le modalità di pagamento. Osserva che l'articolo 25 regola la risoluzione delle controversie relative all'applicazione e all'interpretazione dell'Accordo, mentre l'articolo 26 regola la salvaguardia e il mantenimento dei diritti previdenziali per i periodi precedenti all'entrata in vigore dell'Accordo. Da ultimo, evidenzia che l'articolo 27 disciplina la validità e le modalità di denuncia dell'Accordo e l'articolo 28 concerne l'entrata in vigore dell'Accordo.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, segnala che esso consta di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione a esso relativo, mentre l'articolo 4 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Osserva che l'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, valutati in 433.000 euro per il 2014, 490.000 euro per il 2015 e 1.719.000 euro a decorrere dal 2016. Fa notare che la copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento dell'accantonamento del fondo speciale di



parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri. La relazione tecnica che correda il disegno di legge di ratifica contiene precise ipotesi sul numero dei beneficiari delle norme dell'Accordo in esame, indicando come risultino residenti in Israele 7.664 cittadini italiani, a fronte dei 2.269 cittadini israeliani residenti in Italia, 770 dei quali nel 2011 hanno versato contributi presso l'INPS. Il comma 2 reca, in attuazione della legge di contabilità e finanza pubblica, una specifica clausola di salvaguardia, volta a far fronte a eventuali scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dall'INPS, che riferisce in proposito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo, in caso di scostamenti, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione anzitutto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere.

Al riguardo, non ritenendo condivisibili le modalità di copertura degli oneri derivanti dagli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, prospettate dalla citata clausola di salvaguardia, preannuncia sin d'ora che intende introdurre, nell'ambito della mia proposta di parere, una condizione volta a richiedere una modifica di tale disposizione. Ricorda, in proposito, che la XI Commissione nei pareri favorevoli espressi sui disegni di legge recanti la ratifica di analoghi accordi in materia di previdenza sociale, sottoscritti con il Canada e con il Giappone, che recavano la medesima clausola di salvaguardia, ha segnalato la necessità di individuare una diversa formulazione del testo, al fine di

escludere la riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al di là di questa indicazione, ritiene che possa senz'altro esprimersi un parere favorevole sul disegno di legge, che rafforza le tutele per i lavoratori degli Stati contraenti con periodi di lavoro nel territorio dell'altro Stato, potendo altresì costituire uno strumento per favorire la maggiore concorrenzialità delle imprese italiane e l'attrazione di investimenti israeliani.

Davide BARUFFI (PD) concorda con le considerazioni del relatore.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.**

**C. 2660, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) evidenzia, anzitutto, l'esiguità dello stanziamento di risorse destinate dalla manovra di finanza pubblica all'attuazione del presente

provvedimento, sottolineando altresì che durante l'esame in sede consultiva del disegno di legge di stabilità l'Esecutivo non ha fornito alcuna delucidazione alla Commissione circa la precisa destinazione delle risorse stanziare. Ritiene, inoltre, che il provvedimento in esame conceda al Governo una discrezionalità eccessiva, senza fornire alcuna garanzia circa l'effettivo conseguimento dell'obiettivo del rilancio dell'occupazione. Fa notare, inoltre, che il presente disegno di legge è privo di interventi di alleggerimento del carico fiscale che grava sulle imprese, sottolineando come tali interventi sarebbero necessari al fine di rilanciare la produttività e l'occupazione, soprattutto tenendo conto delle diverse specificità dei territori. Ritiene, pertanto, che l'intervento normativo in oggetto costituisca un'occasione mancata, dal momento che omette di affrontare talune questioni fondamentali per il mondo del lavoro e della previdenza, sulle quali preannuncia la presentazione di specifici emendamenti. Fa riferimento, anzitutto, alla questione degli « esodati », alla definizione di un tetto per le pensioni d'oro, al tema dei lavoratori impiegati in attività usuranti, nonché al problema della riduzione dei privilegi previdenziali goduti da talune figure di dirigenti sindacali. Fa notare, quindi, che il provvedimento in esame appare poco incisivo in tema di politiche attive, non riconoscendo un'adeguata premialità nei confronti dei centri per l'impiego più efficienti e scoraggiando, quindi, le opportune sinergie tra operatori pubblici e privati. Anche in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di tutela della maternità, ritiene che il provvedimento sia carente, soprattutto perché, a suo avviso, trascura di considerare le lavoratrici autonome, specialmente quando si trovino in condizioni di oggettiva difficoltà, a causa di malattie. Ritiene

poi che il contratto a tutele crescenti non sia uno strumento efficace, giudicando preferibile adottare altri modelli che si ispirino ai principi di *flexicurity*. Esprime apprezzamento per l'introduzione nel testo della misura che favorisce le ferie solidali in ambito lavorativo – misura fortemente sostenuta dal suo gruppo e approvata unanimemente dalla Commissione lavoro dell'altro ramo del Parlamento – auspicando che essa non venga snaturata in sede applicativa, ma si traduca in provvedimenti concreti che rendano effettivamente possibile la cessione delle ferie. Fa notare, inoltre, che l'esame del presente disegno di legge potrebbe rappresentare una buona occasione per risolvere talune questioni problematiche connesse all'accesso alla pubblica amministrazione, come quella riguardante la partecipazione dei cittadini extracomunitari ai bandi dei concorsi pubblici, al fine di superare le disposizioni attualmente vigenti in materia, che giudica inadeguate.

Cesare DAMIANO, *presidente*, sospende brevemente la seduta, al fine di verificare se vi siano altri componenti della Commissione che intendano svolgere interventi in sede di discussione generale.

**La seduta, sospesa alle 14.40, riprende alle 14.55.**

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire e avvertito che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano ad intervenire in sede di replica, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, segnalando che le modalità della sua prosecuzione saranno stabilite dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-03543 Fregolent: Iniziative per monitorare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza relativamente alla non autosufficienza .....	115
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	119
5-03700 Loreface: Dati sull'accantonamento delle somme destinate ai danneggiati da emotrasi .....	116
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	121
5-02672 Oliverio: Reinserimento in fascia A di farmaci per la cura del morbo di Parkinson e di altri farmaci per cure palliative .....	116
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	123

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari. C. 631-B Ferranti, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	116
--	-----

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano .....	118
---	-----

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini .....	118
--	-----

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.*

#### La seduta comincia alle 14.

**5-03543 Fregolent: Iniziative per monitorare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza relativamente alla non autosufficienza.**

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Silvia FREGOLENT (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, che ha dimostrato attenzione verso il tema oggetto dell'interrogazione. Osservando che la sua città e la sua regione, Torino e il Piemonte, sono all'avanguardia nell'assistenza alle persone non autosufficienti, rileva che la sua interrogazione è stata sottoscritta da numerosi colleghi provenienti da realtà in cui la situazione è meno soddisfacente. Ritiene che i deputati del suo gruppo possano dare un apporto positivo nel corso dell'esame della proposta di legge sul cosiddetto «Dopo di noi» in

connessione alla definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria.

**5-03700 Loreface: Dati sull'accantonamento delle somme destinate ai danneggiati da emotrasfusioni.**

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE (M5S) replicando, sottolinea che la finalità dell'atto di sindacato ispettivo è quella di fare chiarezza sulla disponibilità di fondi per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da emotrasfusioni. Pur rilevando che i dati forniti dal rappresentante del Governo non sembrano corrispondere del tutto a quelli precedentemente da lei acquisiti presso gli uffici competenti del ministero, auspica che possano costituire un primo elemento di chiarezza per i numerosi soggetti interessati che aspettano risposte certe.

**5-02672 Oliverio: Reinserimento in fascia A di farmaci per la cura del morbo di Parkinson e di altri farmaci per cure palliative.**

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Federico GELLI (PD), replicando, in qualità di cofirmatario, osserva preliminarmente che appare sempre utile approfondire il complesso iter di aggiornamento del prontuario farmaceutico. Manifesta, in ogni caso, perplessità per il trasferimento dalla fascia A alla fascia C di farmaci utilizzati per la cura di patologie croniche ed invalidanti. Si dichiara, pertanto, parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta, auspicando un prossimo approfondimento del tema oggetto dell'interrogazione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari.**

**C. 631-B Ferranti, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per l'espressione, in sede consultiva, del parere alla II Commissione Giustizia, sul testo della proposta di legge C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato « Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari », quale risultante dagli emendamenti approvati. Fa presente che il provvedimento è calendarizzato in Assemblea a partire da lunedì 17 novembre e pertanto il parere va espresso entro la giornata di giovedì.

Da, quindi, la parola, alla relatrice Nicchi per lo svolgimento della relazione.

Marisa NICCHI (SEL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione (Giustizia) il parere per le parti di competenza sul testo della proposta di legge C. 631-B, approvata dalla Camera dei deputati il 9 gennaio 2014 e modificata dal Senato il 2 aprile scorso.

La proposta di legge è principalmente volta a delimitare – con un effetto di riduzione del sovraffollamento negli istituti penitenziari – l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere, attraverso

una serie di modifiche al codice di procedura penale che interessano principalmente la valutazione del giudice, l'idoneità della custodia in carcere, gli obblighi di motivazione del giudice e il procedimento.

I primi due articoli modificano l'articolo 274 de Codice di procedura penale allo scopo di limitare la discrezionalità del giudice nella valutazione delle esigenze cautelari, attualmente individuate nel pericolo di inquinamento delle prove, nel pericolo di fuga e nel pericolo di reiterazione dei reati (comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*). A seguito della modifica introdotta al Senato, se il pericolo di reiterazione riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se si tratta di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge n. 195 del 1974.

L'articolo 3, che interveniva in materia di scelta delle misure cautelari, è stato da ultimo soppresso nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito alla Camera in considerazione di sopravvenute modifiche alla legislazione vigente.

L'articolo 4, non modificato dal Senato, conferma il carattere residuale del ricorso al carcere.

L'articolo 5 del testo (ex articolo 6 del testo Camera), modificato dal Senato e ripristinato dalla Commissione di merito nel testo approvato dalla Camera, riguarda l'applicazione della custodia in carcere per alcuni reati di particolare gravità.

Gli articoli 6 e 7 del provvedimento in esame (articoli 7 e 8 del testo approvato dalla Camera) sono stati modificati durante l'iter al Senato. L'articolo 6, riformulando il comma 1-ter dell'articolo 276 c.p.p. che attualmente obbliga il giudice a revocare gli arresti domiciliari e applicare la custodia in carcere in caso di trasgressione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione da parte dell'imputato, ora prevede che detta trasgressione, ove di

lieve entità, non comporti automaticamente l'applicazione della più afflittiva misura carceraria.

L'articolo 8 (che modifica l'articolo 289, comma 2, c.p.p.) è stato introdotto *ex novo* dal Senato e non incide su materie di competenza o interesse della XII Commissione.

L'articolo 11 del provvedimento, anch'esso modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene sui termini di durata sia delle misure coercitive (diverse dalla custodia cautelare) sia delle misure interdittive. Finalità dell'intervento è, in particolare, quella di dilatare la durata di queste ultime, ritenuta troppo esigua.

L'articolo 12 interviene sugli articoli 309 e 324 del codice processuale penale, relativi al riesame presso il cd. tribunale della libertà delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, mentre l'articolo 13 interviene sull'articolo 310 del codice processuale penale, relativo all'appello avverso le ordinanze che dispongono misure cautelari personali.

L'articolo 14 (articolo 15 nel testo Camera) approvato dal Senato, prevede che, nel caso in cui la Cassazione – su ricorso dell'imputato – abbia annullato con rinvio un'ordinanza che aveva disposto o confermato una misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice del rinvio: decide entro 10 giorni dalla ricezione degli atti; deposita in cancelleria l'ordinanza nei 30 giorni dalla deliberazione. La mancata decisione (del giudice del rinvio), come pure il mancato deposito dell'ordinanza, nei termini indicati comportano la perdita di efficacia della misura coercitiva.

Segnala che l'articolo 15, introdotto nell'attuale formulazione dal Senato, risulta di diretta competenza della Commissione Affari sociali e che si configura come un articolo importante e da valutare con estremo favore. Detto articolo interviene sull'articolo 21-ter dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), integrando la possibilità di visite dei genitori detenuti al minore infermo.

Attualmente, l'articolo 21-ter prevede che il magistrato di sorveglianza (o nei casi urgenti il direttore del carcere) autorizzi il padre ovvero la madre del minore, impu-

tati o condannati, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.

A tali ipotesi l'articolo 15 in esame aggiunge quella di visita al figlio portatore di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, ovvero quando la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

Analoga modifica riguarda il comma 2 dell'articolo 21-ter, relativo alla possibilità per la madre condannata, imputata o internata (o il padre condannato, imputato o internato, se la madre è deceduta o del tutto impossibilitata) di essere autorizzata dal giudice almeno 24 ore prima della visita ad assistere il figlio minore di 10 anni durante le visite specialistiche. Con la modifica introdotta al comma 2 si prescinde dal requisito dell'età in presenza di visite specialistiche a figli affetti da handicap grave.

È stato quindi introdotto all'articolo 21-ter un comma 2-bis, che estende la citata disciplina del diritto di visita nel caso di coniuge o convivente affetto da handicap grave.

Segnala, infine, che l'articolo 16, sempre introdotto dal Senato, è stato da ultimo soppresso nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito alla Camera, mentre l'articolo 17 (identico all'articolo 16 nel testo approvato dalla Camera) prevede in capo al Governo un obbligo di relazione annuale al Parlamento contenente informazioni e dati concernenti le misure cautelari, distinte per tipologia e con i relativi esiti, adottate nell'anno precedente.

Nel ribadire la sua posizione favorevole e il suo apprezzamento per le modifiche introdotte dal Senato relative al diritto di visita al figlio e al coniuge portatori di handicap grave, preannuncia l'intenzione

di formulare una proposta di parere favorevole a conclusione del dibattito, ritenendo che la Commissione possa esprimersi già nella seduta odierna.

Elena CARNEVALI (PD) condividendo il giudizio positivo espresso dalla relatrice sul provvedimento, concorda sulla possibilità di votare il parere già nella seduta odierna.

Giulia GRILLO (M5S) si dichiara favorevole alla conclusione dell'esame in sede consultiva nella seduta odierna, manifestando l'intenzione del suo gruppo di esprimere un parere favorevole.

Marco RONDINI (LNA) ritiene preferibile che la Commissione possa votare il parere in una seduta successiva.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 12 novembre 2014.*

**Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.**

**C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 15.30.

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 12 novembre 2014.*

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.**

**C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 16.15.

## ALLEGATO 1

**5-03543 Fregolent: Iniziative per monitorare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza relativamente alla non autosufficienza.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero della salute è consapevole della rilevanza e della ineludibile necessità di garantire e potenziare l'assistenza sanitaria territoriale, ed in particolar modo, quella rivolta alle persone non autosufficienti, atteso che è oramai comunemente condivisa la centralità di un approccio multidisciplinare, integrato con prestazioni sociali, ed erogato in regimi assistenziali alternativi al ricovero ospedaliero.

Tuttavia, l'attuale offerta socio-sanitaria territoriale, sia essa domiciliare che residenziale e semiresidenziale, è ancora disomogenea nel territorio nazionale, ed è maggiormente critica in quelle realtà regionali che patiscono un grave disavanzo economico e che il Ministero della salute sta sostenendo attraverso la sottoscrizione dei Piani di rientro.

Per tale motivo il Ministero della salute, in accordo con le Regioni, ha avviato, negli ultimi anni, una serie di attività volte a sostenere e monitorare l'implementazione e la qualità dell'assistenza agli anziani non autosufficienti, che di seguito si descrivono nei loro elementi essenziali.

Uno dei principali strumenti di verifica e monitoraggio dell'assistenza sanitaria attualmente adottati, riguarda la verifica di una serie di adempimenti ai quali le Regioni devono attenersi per accedere alla quota « premiale » (pari al 3 per cento) del finanziamento, che viene svincolata solo alla certificazione della erogazione appropriata ed efficace dei Livelli Essenziali di Assistenza, in una cornice di equilibrio economico.

La verifica di tali adempimenti, raccolti in un questionario che annualmente viene

inviato alle Regioni, è a cura del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), un organismo interistituzionale composto da rappresentanti delle Regioni e del livello istituzionale centrale, con il supporto tecnico dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, sulla base dell'Intesa Stato-Regioni e Province Autonome del 23 marzo 2005.

Nel questionario la selezione degli indicatori riflette sia i criteri di ripartizione delle risorse del Servizio Sanitario Nazionale (51 per cento all'assistenza distrettuale, 44 per cento all'assistenza ospedaliera, 5 per cento alla prevenzione), sia le vigenti indicazioni di programmazione sanitaria nazionale. La valutazione degli adempimenti si basa su un sistema di pesature attribuite ai vari indicatori, ed assegna un punteggio rispetto al livello raggiunto dalla regione in riferimento agli *standard*.

Nel questionario sugli adempimenti LEA, è inclusa la cosiddetta « griglia LEA », con la quale è valutata, tra l'altro, la percentuale di anziani ultra 65 anni trattati in Assistenza Domiciliare Integrata; inoltre, è prevista una specifica sezione dedicata all'assistenza socio-sanitaria, nella quale vengono raccolte e valutate informazioni circa i provvedimenti adottati dalle Regioni in materia di assistenza socio-sanitaria (definizione di un percorso unitario di presa in carico, adozione di uno strumento unitario di valutazione multidimensionale del bisogno assistenziale, adozione di provvedimenti di

individuazione della quota di compartecipazione a carico del Comune/assistito per le componenti di natura sociale).

A partire dal questionario del 2013, è stata introdotta una sezione informativa inerente i flussi informativi territoriali « Sistemi Informativi per l'Assistenza Domiciliare » (SIAD) e « Flussi Informativi delle Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali » (FAR) che, rispettivamente, raccolgono i dati circa le prestazioni di assistenza domiciliare e assistenza residenziale e semiresidenziale erogate a persone non autosufficienti anche anziane.

A partire dal questionario del 2014, i dati rilevati tramite questi flussi saranno utilizzati ai fini della valutazione dell'assistenza erogata.

L'altro grande filone di attività diretta a promuovere il potenziamento dei servizi territoriali alle persone non autosufficienti, si sviluppa nell'ambito del supporto tecnico fornito dal Ministero della salute alle Regioni che hanno sottoscritto un Piano di rientro dal disavanzo strutturale.

Emerge infatti nelle Regioni in disavanzo una scarsa offerta di assistenza territoriale, sia ambulatoriale che domiciliare e residenziale, che ha come conseguenza l'elevata inappropriatazza di molti accessi ai pronto soccorso e di molti ricoveri di persone anziane e/o affette da patologie cronico-degenerative.

Per tale motivo, i piani di rientro prevedono anche azioni di riorganizza-

zione delle attività sanitarie e socio-sanitarie, soprattutto per quanto riguarda: il potenziamento della rete territoriale, del ruolo dei distretti e delle unità di cure primarie, delle cure domiciliari (adozione di linee guida omogenee sul territorio); la ridefinizione e riorganizzazione della rete delle strutture extraospedaliere residenziali e semiresidenziali (nei termini di quota di posti letto, accreditamento, linee guida sui percorsi di cura, ruolo delle ASL e delle Unità di Valutazione Multidisciplinare).

Da ultimo, si rappresenta che il nuovo Patto per la salute 2014-2016, sancito con Intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome il 10 luglio 2014, stabilisce all'articolo 1, comma 3, che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provveda, entro il 31 dicembre 2014, all'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Per tale motivo, è stato attivato un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti del Ministero della salute e del Ministero della economia e delle finanze, delle Regioni e dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, appositamente dedicato alla revisione dell'assistenza socio-sanitaria e delle prestazioni in essa incluse, che devono essere garantite dal Servizio Sanitario Nazionale.



## ALLEGATO 2

**5-03700 Lorefice: Dati sull'accantonamento delle somme destinate ai danneggiati da emotrasfusioni****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le leggi 29 novembre 2007, n. 222, e 31 dicembre 2007, n. 244, hanno previsto, rispettivamente, uno stanziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, per la stipula di transazioni con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti, e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che abbiano instaurato azioni di risarcimento tuttora pendenti.

Le citate leggi hanno inoltre stabilito che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali le transazioni sono definite in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, che aveva previsto la stipula di atti di transazione per il risarcimento dei danni subiti da soggetti danneggiati a seguito di assunzione di emoderivati infetti.

Con decreto del Ministro della salute in data 4 aprile 2008, è stata istituita una commissione composta, oltre che da rappresentanti dei competenti uffici del Ministero della salute, anche da rappresentanti del Ministero dell'economia e finanze e del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il compito di determinare i contenuti necessari all'adozione del de-

creto ministeriale in questione, nonché di indicare il percorso attuativo della stessa normativa.

Con decreto ministeriale del 28 aprile 2009, n. 132, è stato adottato il regolamento che ha fissato i criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con i soggetti individuati dalla normativa; in particolare, all'articolo 2, comma 1, vengono individuati, quali presupposti per la stipula delle transazioni, l'esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e l'esistenza del nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto, o la somministrazione di emoderivati infetti, o la vaccinazione obbligatoria.

Il citato regolamento ha altresì previsto, all'articolo 2, comma 2, che per la stipula delle transazioni si tiene conto dei principi generali in materia di decorrenza dei termini di prescrizione del diritto.

La circolare ministeriale 20 ottobre 2009, n. 28, ha fissato le modalità di presentazione delle domande di adesione, ed è stata avviata la procedura per l'acquisizione delle stesse.

Con il decreto ministeriale del 4 maggio 2012 sono stati definiti i moduli transattivi, ovvero gli importi da applicare a ciascuna delle categorie di soggetti individuati dalle leggi 29 novembre 2007, n. 222, e 31 dicembre 2007, n. 244, tenuto conto del parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Detto decreto ministeriale, all'articolo 5, ha dato attuazione alla previsione di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento

28 aprile 2009, n. 132, in tema di decorrenza dei termini di prescrizione del diritto, nonché alla previsione di cui all'articolo 3, comma 1, del citato regolamento, con riferimento all'applicazione dei moduli transattivi ai soggetti che abbiano presentato istanze per le quali risulti un evento trasfusionale non anteriore al 24 luglio 1978.

Di recente, è intervenuto l'articolo 27-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, che prevede una apposita « procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie ».

Nello specifico, si prevede per tutti i soggetti che hanno presentato domanda di adesione alla procedura transattiva di cui alle leggi n. 222 del 2007 e n. 244 del 2007, la corresponsione di una somma di denaro, in un'unica soluzione, previa formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e ad ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato, anche in sede sovranazionale.

In particolare, è prevista la corresponsione di un importo individuato nella cifra omnicomprensiva di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto o somministrazione di emoderivati infetti ed euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria.

Si evidenzia che, per questi ultimi, l'individuazione dell'importo loro spettante ha tenuto conto della circostanza per cui essi beneficiano, oltre che dell'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, anche dell'indennizzo aggiuntivo di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229.

La liquidazione degli importi sarà effettuata entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell'infermità e, in caso di pari entità, in base alla situazione economica.

Il legislatore ha introdotto una forma di equa riparazione per soddisfare le istanze dei soggetti danneggiati che,

avendo presentato regolare domanda di adesione alla procedura transattiva nei termini previsti, sono in possesso dei requisiti individuati dall'articolo 2, lettera a) e lettera b) del regolamento del 28 aprile 2009 (esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ed esistenza del nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto, o la somministrazione di emoderivati infetti, o la vaccinazione obbligatoria), indipendentemente dalla decorrenza dei termini di prescrizione del diritto e dalla circostanza per cui risulti un evento trasfusionale anteriore al 24 luglio 1978.

La procedura transattiva di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue, ove ne ricorrano i presupposti, per coloro che non intendono avvalersi del beneficio dell'equa riparazione.

Da ultimo, per quanto riguarda gli aspetti di natura finanziaria richiamati nell'interrogazione, si precisa che, al termine dell'esercizio finanziario 2007, sono state impegnate le somme di euro 94.000.000 ed euro 56.000.000, per un totale di euro 150.000.000, destinate a finanziare le transazioni.

Alla fine degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2011, è stata impegnata, per ciascun anno, la somma di euro 180.000.000; mentre alla fine dell'anno 2010 è stata impegnata la somma di euro 60 milioni, per un totale complessivo di euro 600.000.000 (somme perenti da riscrivere).

Al termine dell'esercizio finanziario 2012, è stata impegnata la somma di euro 128.451.364, mentre nell'anno finanziario 2013, la somma impegnata è stata di euro 152.737.100.

Quindi, le somme da poter utilizzare fino al 2017 sono pari ad euro 860.907.037,00 e sono comprensive anche degli impegni futuri sino a raggiungere il tetto previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale 4 maggio 2012, pari a 1935 milioni di euro.

## ALLEGATO 3

**5-02672 Oliverio: Reinserimento in fascia A di farmaci per la cura del morbo di Parkinson e di altri farmaci per cure palliative.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione segnalata nell'interrogazione parlamentare in esame, si precisa che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con la determinazione n. 212/2014 del 6 marzo 2014, ha riclassificato in fascia C alcuni medicinali, come prescritto dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

Quest'ultimo dispone che l'AIFA provveda ad una revisione straordinaria del Prontuario Farmaceutico per la collocazione dei farmaci terapeuticamente superati nella fascia C.

Il Prontuario Farmaceutico Nazionale (PFN) è lo strumento predisposto per gli operatori del settore al fine di favorire una prescrizione e una dispensazione informata del farmaco.

In effetti, tale strumento comprende tutte le informazioni essenziali sulle specialità medicinali che possono essere prescritte a carico del Servizio Sanitario Nazionale e raccoglie tutti i provvedimenti riguardanti l'introduzione e la rimborsabilità dei nuovi medicinali.

Tale dettato normativo è stato recepito dalla Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell'Agenzia che, rispettivamente nelle riunioni straordinarie del 20 giugno 2013 e del 27 settembre 2013, ha provveduto a stilare, sulla base dei criteri proposti dagli esperti dei Comitati Consultivi e adottati nel lavoro di revisione, un elenco di farmaci trasmesso a Farindustria, Assogenerici, nonché ai principali « stakehol-

der » coinvolti nell'utilizzazione finale del nuovo PFN, e ad alcune Associazioni/Federazioni in rappresentanza dei cittadini/pazienti, nonché ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri, alle Federazioni delle Società Scientifiche, agli Specialisti, a Federfarma, alla Federazione Ordini Farmacisti Italiani, a Farindustria e Assogenerici, ai rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome, ai rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico.

Tale decisione è stata adottata e approvata dalla CTS e pubblicata nel sito istituzionale dell'AIFA, così come di seguito riportata: « Come previsto dalla normativa vigente (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189) l'Agenzia ha provveduto, su mandato della CTS e con l'ausilio dei Comitati Consultivi, alla revisione del Prontuario Farmaceutico Nazionale. La CTS nella seduta straordinaria del 20 giugno, che conclude la fase istruttoria della suddetta revisione, ha deciso di utilizzare immediatamente in questa prima fase di revisione tre criteri guida:

1) Individuazione, all'interno di ciascuna classificazione Anatomica, Terapeutica, Chimica, dei principi attivi omogenei per patologia, classificandoli in base a criteri di evidenza (efficacia, sicurezza) sulla base dei dati di studi clinici, meta-analisi, revisioni e linee guida.

2) Ricognizione, per le diverse patologie, dei farmaci ritenuti terapeuticamente superati sulla base della comparazione dei profili beneficio/rischio;

3) Verifica dei casi in cui tutte le indicazioni di un farmaco siano ritenute obsolete/non supportate dalle evidenze disponibili al fine di escluderle dalla rimborsabilità.

La CTS al fine di garantire il rispetto del diritto al contraddittorio dei titolari di interessi diretti, stabilisce che le decisioni assunte saranno comunicate a Farmindustria e Assogenerici. Inoltre, per evitare che il consistente lavoro svolto in questi mesi venga successivamente frammentato e ridiscusso a livello regionale, la CTS decide di convocare i rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome allo scopo di avviare il Tavolo di confronto così come previsto dalla normativa vigente, con l'obiettivo di rendere omogeneo a livello nazionale l'accesso alle cure. Sulla base

dei tre criteri sopra individuati, la CTS decide, inoltre, di convocare una riunione collegiale informativa con i principali *stakeholder* coinvolti nell'utilizzazione finale del nuovo PFN ».

La riclassificazione dei farmaci in fascia C è stata effettuata sulla base di una rivalutazione del ruolo del farmaco, del rapporto costo-beneficio e del rischio-beneficio, della presenza di efficaci alternative terapeutiche rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale, in quanto gli stessi farmaci, in applicazione dei citati parametri, risultavano per lo più obsoleti.

Da ultimo, si precisa che i farmaci antiparkinson a base di cabergolina sono rimasti in fascia A di rimborsabilità, come si evince dal decreto AIFA del 17 aprile 2014 di rettifica della determinazione n. 212 del 2014.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	125
5-02395 Massimiliano Bernini: In materia di certificazioni biologiche .....	126
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	130
5-03148 Venittelli: Sui fondi europei destinati al comparto della pesca .....	126
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	131
5-03150 Arlotti: Sul fermo pesca per l'anno 2014 .....	126
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	132

#### RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	127
7-00454 Benedetti, 7-00472 Venittelli, 7-00477 Benedetti e 7-00491 Franco Bordo: Sull'attuazione della politica comune della pesca (PCP) ( <i>Seguito discussione congiunta e approvazione – Approvazione della risoluzione n. 7-00454 in una nuova riformulazione, della risoluzione n. 7-00472 in una nuova riformulazione e della risoluzione n. 7-00491 in una nuova riformulazione</i> ) .....	127
<i>ALLEGATO 4 (Terza riformulazione della risoluzione 7-00454 approvata dalla Commissione)</i> ...	134
<i>ALLEGATO 5 (Terza riformulazione della risoluzione 7-00472)</i> .....	136
<i>ALLEGATO 6 (Riformulazione della risoluzione 7-00491 approvata dalla Commissione)</i> .....	139
<i>ALLEGATO 7 (Quarta riformulazione della risoluzione 7-00472 approvata dalla Commissione)</i> .	143
7-00450 Zanin e 7-00500 Caon: Sul processo di revisione della direttiva n. 91/676/CEE, in materia di inquinamento da nitrati ( <i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i> ).	
7-00521 Gagnarli: Sul processo di revisione della direttiva n. 91/676/CEE, in materia di inquinamento da nitrati ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	128
7-00485 Gallinella: Sul programma operativo nazionale di sviluppo rurale ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	129

#### INTERROGAZIONI

Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

**La seduta comincia alle 14.50.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**5-02395 Massimiliano Bernini: In materia di certificazioni biologiche.**

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimiliano BERNINI (M5S), replicando, non si ritiene soddisfatto dalla risposta del Governo, in quanto nell'interrogazione faceva riferimento ad una nota del Ministero, n. 0014651 che rilevava delle anomalie del sistema informativo biologico tali da ingenerare confusione e scarsa trasparenza a livello del mercato dei prodotti agroalimentari nazionali e dell'Unione europea. Non si ritiene soddisfatto anche perché dalla risposta del Governo non si evince se l'anomalia è stata risolta oppure no. Ritiene infine che gli impegni assunti dal Governo non siano decisivi e risolutivi, non presentando date certe e procedure virtuose relativamente al settore biologico. In particolare, non comprende il mancato accoglimento delle proposte di Accredia, pur valutate già positivamente dal Ministero. Ritiene pertanto che non si sia risolto il problema delle lamentate anomalie del sistema, mentre ci si aspettava un intervento risolutivo. Auspica conclusivamente che il Governo intervenga per sbloccare questa situazione che investe il settore della certificazione biologica.

**5-03148 Venittelli: Sui fondi europei destinati al comparto della pesca.**

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Laura VENITTELLI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta, ringraziando per la puntuale relazione del Governo, che rassicura sul fatto che i fondi comunitari non saranno disimpegnati.

**5-03150 Arlotti: Sul fermo pesca per l'anno 2014.**

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

In particolare, fa presente che è intendimento del Governo chiudere definitivamente la parte residuale non coperta dall'attuale stanziamento di 30 milioni di euro disposto dalla Legge di stabilità per il 2014. Precisa quindi che è intendimento del Governo compiere ogni possibile sforzo al fine di integrare il predetto stanziamento per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca con le ulteriori risorse, pari a circa 14 milioni di euro, chiudendo definitivamente questa vecchia ferita, colmando cioè la parte residua del 2014 e non traslando il problema all'anno successivo.

Tiziano ARLOTTI (PD), replicando, ritiene molto importante ciò che il Sottosegretario ha detto nella parte finale del suo intervento quando ha fatto presente la possibilità di un incremento del 50 per cento della dotazione, che si potrebbe aggiungere ai 30 milioni già appostati, che chiuderebbe definitivamente il problema rimasto aperto.

Si dichiara pertanto soddisfatto della risposta del Governo anche se essa è giunta ad una certa distanza temporale.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.05.**

**RISOLUZIONI**

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Inter-*

viene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

### La seduta comincia alle 15.05.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**7-00454 Benedetti, 7-00472 Venittelli, 7-00477 Benedetti e 7-00491 Franco Bordo: Sull'attuazione della politica comune della pesca (PCP).**

*(Seguito discussione congiunta e approvazione – Approvazione della risoluzione n. 7-00454 in una nuova riformulazione, della risoluzione n. 7-00472 in una nuova riformulazione e della risoluzione n. 7-00491 in una nuova riformulazione).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 29 ottobre scorso.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 30 ottobre scorso l'onorevole Benedetti, con riferimento alla risoluzione n. 7-00454, e l'onorevole Venittelli avevano presentato una riformulazione della propria risoluzione.

Avverte altresì che sono state presentate ulteriori riformulazioni delle risoluzioni n. 7-00454 Benedetti (*vedi allegato 4*) e n. 7-00742 Venittelli (*vedi allegato 5*) e una riformulazione della risoluzione n. 7-00491 Franco Bordo (*vedi allegato 6*).

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere favorevole sulle ulteriori riformulazioni delle risoluzioni n. 7-00454 Benedetti e n. 7-00742 Venittelli e sulla riformulazione della risoluzione n. 7-00491 Franco Bordo.

Si sofferma in particolare sulla questione delle quote pescabili di tonno rosso che sembra possibile, nel rispetto del principio di sostenibilità, incrementare.

Silvia BENEDETTI (M5S), nel prendere la parola per dichiarazione di voto favorevole, puntualizza che gli impegni della propria risoluzione erano stati elaborati precedentemente agli interventi in materia del Governo, che hanno dato risposta ad alcuni di essi, e auspica che nel prosieguo possa essere più celere la definizione delle risoluzioni.

Laura VENITTELLI (PD) chiede la votazione per parti separate di risoluzioni, sia sul dispositivo che sulle premesse.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che tale modalità di votazione è possibile solo ponendo in votazione le premesse con una parte del dispositivo. Sospende quindi brevemente la seduta.

### La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 15.20.

Laura VENITTELLI (PD) rinuncia alla votazione per parti separate.

Luca SANI, *presidente*, pone in votazione la risoluzione n. 7-00454 Benedetti, ricordando che dalla sua approvazione risulterà preclusa la votazione della risoluzione n. 7-00477 Benedetti.

La Commissione approva la risoluzione n. 7-00454 Benedetti nell'ulteriore riformulazione (*vedi allegato 4*).

Luca SANI, *presidente*, avverte pertanto che è preclusa la votazione della risoluzione n. 7-00477 Benedetti.

Silvia BENEDETTI (M5S) chiede di votare separatamente il sesto e il settimo impegno della risoluzione n. 7-00472 Venittelli.

Laura VENITTELLI (PD), con riferimento al sesto impegno, nel considerare

che la finalità della risoluzione è quella di andare incontro alle esigenze degli operatori del settore della pesca e che l'interesse è quello di dare un impulso alle attività da essi svolte, propone di sostituire le parole « sviluppo ottimale sostenibile » con le seguenti: « sviluppo ambientalmente sostenibile ».

Silvia BENEDETTI (M5S) fa presente che con tale formulazione l'orientamento del suo gruppo sarà favorevole. Con riferimento poi al settimo impegno, fa presente che si tratta di un impegno ordinamentale che andrebbe valutato nel dettaglio al fine di accertarsi se esista o meno la necessità di ulteriori figure dirigenziali.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE precisa che si tratta delle dotazioni di personale ordinarie previste nella pianta organica e attualmente vacanti, chiarendo che si rimane all'interno della struttura organica, senza accrescerla.

Silvia BENEDETTI (M5S) ritira la richiesta di votazione per parti separate della risoluzione n. 7-00472 Venittelli.

La Commissione approva la ulteriore riformulazione della risoluzione n. 7-00472 Venittelli, nel testo come testé modificato (*vedi allegato 7*).

La Commissione approva altresì la risoluzione n. 7-00491 Bordo nella nuova formulazione (*vedi allegato 6*).

**7-00450 Zanin e 7-00500 Caon: Sul processo di revisione della direttiva n. 91/676/CEE, in materia di inquinamento da nitrati.**

(*Seguito discussione congiunta e rinvio*).

**7-00521 Gagnarli: Sul processo di revisione della direttiva n. 91/676/CEE, in materia di inquinamento da nitrati.**

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 29 ottobre scorso.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 30 ottobre scorso l'onorevole Caon ha illustrato la sua risoluzione e che il Vice Ministro Olivero aveva indicato come imminente un provvedimento del Governo in materia.

Avverte altresì che sul medesimo argomento è stata presentata la risoluzione 7-00521 Gagnarli. Avverte pertanto che, non vi sono obiezioni, le risoluzioni siano trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Giorgio ZANIN (PD), sulla base delle indicazioni raccolte nella scorsa seduta, ritiene necessaria la predisposizione di una sintesi che permetta di giungere ad una risoluzione unitaria.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) preannuncia la presentazione di una risoluzione in materia.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) non conoscendo nel dettaglio il rapporto dell'ISPRA citato nella risoluzione Zanin, di cui chiede pertanto copia, ritiene che debba essere svolto un ciclo di audizioni.

Giorgio ZANIN (PD), pur comprendendo le ragioni di opportunità sul punto, ritiene che, alla luce di quanto emerso nella precedente seduta, si debba proseguire sulla base di quanto concordato a larghissima maggioranza, cioè di convergere su un atto di indirizzo unitario.

Giuseppe ROMANINI (PD) ritiene che la risoluzione del collega Zanin possa essere un buon punto di partenza su cui costruire un'ipotesi di risoluzione unitaria. Ricorda altresì che in questi giorni è in discussione un decreto ministeriale in materia di nitrati.

Luca SANI, *presidente*, sollecita l'onorevole Zaccagnini a presentare quanto prima la risoluzione preannunciata, anche in vista di impegni internazionali ai quali sarebbe bene giungere con posizioni definite della Commissione.



Massimiliano BERNINI (M5S) rassicura il collega Zanin sul fatto che anche il proprio gruppo ha ben presente l'urgenza di un intervento in materia, tuttavia ritiene al contempo che un quadro completo della questione richieda l'audizione di soggetti.

Luca SANI, *presidente*, ritiene opportuno svolgere il ciclo di audizioni rapidamente al fine di consentire l'approvazione della risoluzione entro la fine del mese.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) ritiene che vi sia il tempo per svolgere le audizioni senza compromettere l'approvazione della risoluzione entro il 4 dicembre. Particolarmente importante sarebbe l'audizione dell'ISPRA.

Luca SANI, *presidente*, ritiene che l'accordo dei gruppi su un numero molto limitato di soggetti da audire potrebbe non precludere una conclusione dell'esame nei tempi previsti.

Franco BORDO (SEL) concorda sul fatto che un ciclo di audizioni, da svolgersi in un'unica giornata, non comprometta la rapida approvazione di risoluzione unitaria.

Giorgio ZANIN (PD) ritiene importante in modo particolare ascoltare le associazioni degli agricoltori.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che di tali argomenti potrà occuparsi l'ufficio

di presidenza convocato al termine della seduta odierna.

Rinvia pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

**7-00485 Gallinella: Sul programma operativo nazionale di sviluppo rurale.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri l'onorevole Gallinella, illustrando la risoluzione, ha evidenziato la necessità di aprire una fase di approfondimento.

Filippo GALLINELLA (M5S) fa presente di aver depositato presso gli uffici un elenco di soggetti da ascoltare in audizione.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione 5-02395 Massimiliano Bernini: In materia di certificazioni biologiche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione cui mi accingo a rispondere concerne talune problematiche connesse al fermo pesca biologico.

Al riguardo mi preme anzitutto precisare che, in merito all'arresto temporaneo delle attività di pesca per l'anno 2013, le istanze pervenute sono state tutte regolarmente istruite mediante l'inserimento nella pertinente procedura informatizzata e la relativa liquidazione è terminata lo scorso settembre, ad eccezione di un esiguo numero di pratiche con problematiche in via di risoluzione.

Per quanto concerne il fermo pesca temporaneo 2014, ricordo che i periodi di interruzione sono stati determinati a seguito di accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le associazioni di categoria e i sindacati. Il relativo decreto ministeriale è stato firmato il 23 luglio scorso e, a breve, verranno definite le modalità attuative.

Per gli ulteriori aspetti gestionali, relativi alla Cassa integrazione guadagni in deroga per la misura in questione, devo necessariamente rinviare a quanto disposto dal competente Dicastero del lavoro e delle politiche sociali che, ai sensi dell'articolo 1, comma 184 della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014), con il decreto interministeriale n. 84376 dell'11 settembre 2014 ha destinato 30 milioni di euro al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca. Contestualmente, l'INPS è stato incaricato all'ammissione ai trattamenti di sostegno al reddito e alla relativa erogazione nei limiti delle risorse disponibili.

Al riguardo, ritengo utile evidenziare che il citato Istituto di previdenza, con circolare n. 7101 del 18 settembre 2014, ha confermato che la cassa integrazione guadagni in deroga è erogata al personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore di cui alla legge n. 142 del 2001, delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi, che benefici di un sistema retributivo con minimo monetario garantito. Peraltro, l'accesso alle misure di sostegno al reddito potrà avvenire sulla base di specifici accordi, comprensivi degli elenchi nominativi dei lavoratori beneficiari, sottoscritti dalle parti sociali presso le locali autorità marittime.

Inoltre, il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto, secondo quanto chiarito dalla nota INPS in parola, in tutte le situazioni di crisi del settore – anche collegate ai periodi di fermo biologico – in cui si renda necessario sospendere l'attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno precedente. Peraltro, ai fini del periodo massimo indennizzabile con il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga, si farà riferimento al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno precedente.

Si evidenzia infine che, ai fini del monitoraggio e del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, è previsto esclusivamente il pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di sostegno al reddito.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione 5-03148 Venittelli: Sui fondi europei destinati al comparto della pesca.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogante chiede di conoscere i motivi per cui non sia stata ancora pubblicata la graduatoria degli aventi diritto al premio di arresto definitivo per demolizione delle imbarcazioni autorizzate alla piccola pesca e se il ritardo delle relative procedure possa compromettere l'utilizzo dei pertinenti fondi europei destinati al comparto della pesca nelle regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.

Al riguardo premetto che, per pervenire alla predetta graduatoria, è necessario assegnare ad ogni singola pratica (per un totale di 900 istanze presentate) un punteggio che viene computato attribuendo un punto per ogni GT (stazza lorda dell'imbarcazione) e 5 punti per ogni anno di vetustà della stessa imbarcazione superiore ai 10 anni, calcolata dalla data di entrata in servizio, come previsto dai decreti ministeriali del 14 ottobre 2013, pubblicati entrambi nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2013.

L'accertamento di tale ultimo dato richiede, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2930/1986 del 22 settembre 1986 del Consiglio (che definisce le caratteristiche dei pescherecci), l'individuazione della

data di prima iscrizione dell'unità in un registro peschereccio, cui si perviene ripercorrendo, a ritroso, i passaggi delle stesse imbarcazioni nei vari uffici marittimi ove sono state iscritte.

Tale procedura appare necessaria per garantire la pubblicazione di una corretta graduatoria e quindi per scoraggiare eventuali ricorsi da parte di soggetti interessati che, impugnandola, impedirebbero in tal modo l'utilizzo nei tempi previsti delle risorse finanziarie disponibili.

Al momento, le procedure per verificare i dati suddetti è a buon punto, anche se per talune imbarcazioni stiamo incontrando qualche difficoltà nel risalire alla data di entrata in servizio, considerati i molteplici trasferimenti di uffici marittimi d'iscrizione.

In ogni caso, rassicuro l'interrogante che non si ravvisano problematiche riguardanti l'eventuale disimpegno dei fondi complessivi (previsti in 25 milioni di euro tra quota europea e quota nazionale) in quanto, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria in parola nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà possibile liquidare gli importi dei premi spettanti agli aventi diritto.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione 5-03150 Arlotti: Sul fermo pesca per l'anno 2014.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione cui mi accingo a rispondere riguarda il Sistema informativo biologico (SIB) il cui riferimento normativo è rappresentato dai decreti ministeriali 1° febbraio 2012, n. 2049 e 9 agosto 2012, n. 18321.

Detto Sistema nasce per fornire un utile strumento agli operatori, agli organismi di certificazione e alla pubblica amministrazione, per tutto quanto concerne l'attività di certificazione e vigilanza a garanzia del mercato e per la concessione e la verifica dei pagamenti dei contributi di settore.

Le procedure del Sistema informativo biologico, integrate nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), raggruppando le informazioni specifiche del settore biologico con quelle già presenti nei Fascicoli aziendali di ciascuna ditta (dati anagrafici, superfici, animali, strutture, ecc.) consentono, non solo, il riconoscimento dello *status* di operatore biologico sulla base di informazioni certificate e condivise con altri procedimenti, ma anche un potenziamento del sistema di controllo.

Il SIB è un sistema cooperativo cui partecipano anche le regioni dotate di un proprio sistema informativo per il settore biologico (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Puglia) e gli organismi di controllo.

Come previsto dalle norme di riferimento, e in linea con quanto disposto dall'articolo 92-ter del Regolamento (CE) n. 889/2008 del 5 settembre 2008 della Commissione (che obbliga gli Stati membri a mettere a disposizione del pubblico gli elenchi aggiornati degli operatori biologici nonché i documenti giustificativi rilasciati

a ciascun operatore da parte degli organismi di certificazione), le citate regioni che si sono dotate di un autonomo sistema informativo per il biologico sono tenute a far confluire nel SIB tutte le informazioni secondo le regole vigenti per i servizi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione; gli organismi di controllo, dal canto loro, sono invece tenuti a completare l'*iter* delle notifiche mediante l'inserimento del documento giustificativo direttamente nel SIB.

La realizzazione di questo progetto, che ha impegnato l'amministrazione e coinvolto numerosi soggetti interessati dall'*iter* amministrativo, è stata complessa e onerosa e ha determinato, come comprensibile, talune difficoltà nella realizzazione dell'elenco sopracitato; invero, è il caso di ricordare, in alcune regioni dotate di autonomo sistema informativo, non tutte le notifiche presentate sono state scaricate sul SIB.

Alla luce di quanto esposto occorre far presente che « l'albo biologico » scaturisce proprio a conclusione dell'*iter* della notifica che fa acquisire all'operatore lo *status* di biologico. Completano la procedura, ciascuno per la propria competenza, gli organismi di certificazione (che, inserendo sul SIB i documenti di certificazione, fanno acquisire alla notifica lo *status* di « idonea ») e l'amministrazione regionale o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (per l'attività di importazione) che, decorsi 30 giorni dall'esito positivo dei controlli di competenza, chiudono il procedimento e provvedono all'iscrizione dell'operatore nell'apposito

elenco, ove rimane iscritto fino all'eventuale comunicazione di recesso o all'intervenuto provvedimento di esclusione.

Evidenzio che dallo scorso marzo, in conformità con l'articolo 92-ter del Regolamento n. 889 del 2008, abbiamo messo a disposizione del pubblico, attraverso il portale *www.sinab.it*, l'elenco aggiornato degli operatori biologici e i relativi documenti giustificativi. Viene in tal modo garantito, negli anni, un aggiornamento automatico delle informazioni relative a ciascun operatore come stabilito dal decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049.

Tutte le informazioni relative alle notifiche e al loro *iter* istruttorio, nonché il Documento giustificativo ed eventuali atti di esclusione e recesso, vengono quindi acquisiti e memorizzati nella banca-dati del SIB mediante applicazioni *on line* o attraverso *web services*.

Inoltre, per risolvere le problematiche sopravvenute, tra le misure approntate dall'amministrazione occorre ricordare la proposta di inserire l'articolo 6 nel disegno di legge collegato alla finanziaria in materia di agricoltura per il 2014 proprio al fine di ottimizzare i controlli e la normativa e realizzare un migliore coordinamento nazionale con messa in comune di tutti i dati rilevati.

Preciso poi che, nella nota del 27 febbraio 2014 cui fanno riferimento gli interroganti, è stata rinnovata la richiesta a regioni e organismi di controllo di adoperarsi con la massima sollecitudine al fine di completare le attività di competenza, anche in virtù delle richieste del *Food and veterinary office* indirizzate all'amministrazione.

Peraltro, proprio allo scopo di intensificare il sistema dei controlli lungo tutta la filiera ed assicurare trasparenza e correttezza nelle informazioni, con il decreto ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15962 abbiamo «standardizzato» non solo la modulistica utilizzata dagli organismi di controllo, ma anche le cosiddette «non conformità» da essi applicate agli operatori che pongono in essere eventuali comportamenti qualificati come irregolarità o infrazioni.

Si tratta di provvedimenti che, insieme all'informatizzazione della notifica e dei programmi annuali di produzione, sono volti a prevenire e a reprimere eventuali frodi alimentari, attraverso controlli mirati a salvaguardia delle produzioni e a garanzia dei consumatori.

Infine, è necessario ricordare che le informazioni del SIB vengono utilizzate dall'organismo pagatore AGEA nell'ambito dell'elaborazione e controllo delle domande di aiuto PAC.

## ALLEGATO 4

**Risoluzioni 7-00454 Benedetti, 7-00472 Venittelli, 7-00477 Benedetti e 7-00491 Franco Bordo: Sull'attuazione della politica comune della pesca (PCP).****TERZA RIFORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00454  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,  
premessi che:

in base all'articolo 2 del regolamento dell'Unione europea n. 1380/2013, viene posto come obiettivo cardine della politica comune della pesca per il periodo 2014-2020 il rispetto del tasso di rendimento massimo sostenibile (MSY), obiettivo che deve essere ottenuto entro il 2015 ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock ittici;

a norma dell'articolo 15 del regolamento dell'Unione europea n. 1380/2013 vige l'obbligo di sbarco per « tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche le catture di specie soggette a taglie minime quali definite nell'allegato III del Regolamento UE 1967/2006, effettuate nel corso di attività di pesca nelle acque unionali, o da pescherecci unionali al di fuori delle acque unionali in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Paesi terzi, nei luoghi di pesca e nelle zone geografiche elencati di seguito sono portate e mantenute a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti, se del caso ». Per rendere possibile l'obbligo di sbarco a partire dal 1° gennaio 2015 è necessario che gli Stati membri, anche sulla base di un approccio decisionale maggiormente regionalizzato, cooperino e ne elaborino le effettive misure di attuazione;

per quanto riguarda la pesca al tonno rosso, vige un totale ammissibile di

cattura (TAC) stabilito annualmente dall'ICCAT. Gli Stati membri dell'Unione europea coinvolti attivamente nella pesca di questa risorsa sono: Spagna, Francia, Italia, Grecia, Portogallo, Cipro, Malta e Croazia. Gli 8 Paesi condividono il contingente dell'Unione europea, di cui Spagna e Francia detengono le quote maggiori. Nel 2014 il contingente dell'Unione europea è stato aumentato del 5 per cento, pari a 7.939 tonnellate, ed è probabile un aumento di quote anche per il 2015. La Spagna ha già chiesto formalmente l'aumento delle quote di tonno rosso a partire dalla prossima campagna di pesca, dopo che negli ultimi anni il comparto ha fatto sacrifici importanti per consentire al tonno rosso di recuperare gli stock. L'Unione europea presenterà la sua proposta in merito alle quote pesca del tonno rosso dopo il Consiglio dei ministri europei della pesca di ottobre, che si terrà sotto la presidenza italiana dell'Ue;

la Commissione europea ha chiesto formalmente all'Italia di conformarsi alle norme comunitarie in materia di pesca nel Mediterraneo; a norma del regolamento (UE) 1967/2006, gli Stati membri devono infatti adottare piani nazionali di gestione per le attività di pesca condotte con reti da traino, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti da circuizione e draghe all'interno delle rispettive acque territoriali. I piani di gestione italiani dovevano essere

adottati entro il 31 dicembre 2007, tuttavia il nostro Paese, come altri Stati membri, non dispone ancora di validi piani di gestione per le attività di pesca condotte con i vari sistemi di pesca;

i piani nazionali sono strumenti importantissimi per uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nel Mediterraneo, mare in cui, tradizionalmente, non si applica la gestione della pesca basata sui contingenti. In mancanza di una risposta soddisfacente entro due mesi, la Commissione potrà pertanto deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

a norma del regolamento (UE) 1380/2013, la Commissione e gli Stati membri provvedono affinché il sostegno dei fondi strutturali e di investimento europei sia coerente con le pertinenti politiche, con i principi orizzontali e con le priorità dell'Unione europea. Ad aprile 2014, a seguito della trasmissione dell'Accordo di partenariato da parte del Governo italiano, i competenti servizi della Commissione europea formulavano delle osservazioni in merito, rilevando dei *vulnerus* nella strategia di utilizzo determinata per i Fondi SIE. In particolare, in relazione alla programmazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) la Commissione europea evidenziava alcune criticità relative al meccanismo di attuazione, posto che molte funzioni sono delegate al livello regionale, sebbene incluse nel PON, alla strategia di sviluppo delle imprese dell'acquacoltura; alle strategie di sviluppo tra attività economiche marittime ed ambiente marino; all'analisi sulla biodiversità marina, le

zone marine protette e la qualità delle acque marine,

impegna al Governo:

ad attivare urgentemente le iniziative volte alla definizione del rendimento massimo sostenibile entro i termini stabiliti, posto che il mare Mediterraneo è il bacino che presenta il 91 per cento degli stock ittici sovra sfruttati;

a promuovere immediatamente in sede di Consiglio dell'Unione europea la conclusione degli accordi di cooperazione tra Stati membri in modo da raggiungere l'implementazione dei piani gestione degli sbarchi nelle aree di pesca condivise entro il termine stabilito del 1° gennaio 2015;

a mantenere l'impegno dell'amministrazione italiana nelle competenti sedi comunitarie al fine di garantire gli interessi delle flotte nazionali interessate alla pesca del tonno rosso, nel rispetto, in ogni caso, del principio di sostenibilità;

ad adottare urgentemente il piano nazionale di gestione per le attività della pesca per cui non sia stato ancora adottato (ad esempio draghe);

a predisporre il programma operativo nazionale del FEAMP in modo da superare le criticità evidenziate nell'Accordo di partenariato da parte della Commissione dell'Unione europea.

(7-00454) «Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cozzolino, Da Villa, D'Incà, Fantinati, Grillo, Rizzetto, Rostellato, Spessotto, Turco».

## ALLEGATO 5

**Risoluzioni 7-00454 Benedetti, 7-00472 Venittelli, 7-00477 Benedetti e 7-00491 Franco Bordo: Sull'attuazione della politica comune della pesca (PCP).****TERZA RIFORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00472**

La XIII Commissione,

premesso che:

la filiera produttiva del settore primario della pesca è in una fase di straordinaria difficoltà; dal 2000, la produttività si è quasi dimezzata (-48,84 per cento); il personale imbarcato si è ridotto di circa il 40 per cento (persi 20.000 posti di lavoro diretti) a fronte di una riduzione della flotta del 30 per cento. I ricavi della pesca marittima si sono contratti del 31 per cento, con una crisi di redditività che ha raggiunto dimensioni straordinarie per il concomitante aumento dei costi di produzione delle imprese, anche per effetto dell'aumento del costo del gasolio. Il *deficit* della bilancia commerciale ittica si attesta sui 4,3 miliardi di euro l'anno, con una spesa sui mercati esteri di circa 11 milioni di euro al giorno;

il settore della filiera ittica gioca un ruolo importante tra i diversi comparti che costituiscono il *cluster* marittimo italiano (trasporti marittimi, armamento, servizi di logistica portuale, porti, cantieristica, nautica): con un contributo di 4,4 miliardi, genera il 15 per cento del PIL, delle attività marittime, al pari della cantieristica navale, e il maggior numero di occupati, pari a circa 60 mila addetti diretti, acquacoltura compresa, rispetto agli altri segmenti del sistema marittimo (dati Censis);

la filiera ittica nazionale fronteggia la sfida di dare attuazione alla ambiziosa riforma della Politica comune della pesca 2014-2020, entrata in vigore il 1° gennaio

scorso, che impone sostanziali e gravosi cambiamenti introducendo inediti approcci alla gestione delle risorse e nuovi obblighi, come ad esempio il raggiungimento del rendimento massimo sostenibile (MSY) per tutti gli *stock* nel 2020, l'obbligo di sbarco delle catture sottotaglia, la redazione di piani pluriennali di gestione delle risorse e la regionalizzazione della gestione;

i Piani di gestione pluriennali, da redigersi in forma regionalizzata e quindi di concerto con altri Stati membri, rappresentano lo strumento fondamentale per dare risposta allo stato di profonda difficoltà in cui si dibattono segmenti specifici della pesca professionale, come ad esempio ed in particolare la pesca dei piccoli pelagici e la pesca dei molluschi bivalvi, le cui catture hanno un peso notevole sulla produzione nazionale;

il 1° gennaio 2014 è entrato in vigore anche il nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) che dovrà sostenere e contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP riformata. Per l'Italia gli stanziamenti ammontano a circa 537 milioni di euro nei prossimi sette anni, stanziamenti in cui per la prima volta rientrano anche gli interventi previsti dalla Politica marittima integrata;

a fronte di una consistente e progressiva riduzione degli stanziamenti nazionali a favore della filiera ittica per effetto degli interventi di contenimento della finanza pubblica, è una priorità strategica per il nostro Paese garantire la



più immediata attivazione e la migliore capacità di spesa delle risorse europee del FEAMP, ovviando a tutte quelle lentezze ed inefficienze varie che sono culminate, quanto alla precedente gestione del Fondo Europeo Pesca (FEP), nella perdita definitiva di consistenti aiuti, soprattutto nella parte decentrata alle regioni;

la Presidenza italiana dell'Unione europea rappresenta una grande opportunità per affrontare da una posizione di *leadership* in Europa alcuni dossier fondamentali per la filiera ittica nazionale, che rappresentano un grave rischio per gli impatti sociali ed occupazionali attesi, quali l'attuazione, del piano d'azione (*Action Plan*) per i controlli delle attività di pesca professionale; la discussione delle misure contenute nella proposta di Regolamento europeo cosiddetto *Omnibus* (COM 889/2013); la discussione della proposta di Regolamento europeo (COM 265/2014) per la messa al bando delle reti derivanti dal 1° gennaio 2015;

il coordinamento pesca dell'Alleanza delle cooperative italiane ha presentato al tribunale dell'Unione europea un ricorso contro l'*Action Plan* presentato alla Commissione europea e adottato dalla stessa con decisione C(2013) 8635 del 6 dicembre 2013 «per ovviare alle carenze del sistema italiano di controllo della pesca». Il tribunale è stato chiamato a valutare l'arbitrarietà, la proporzionalità e la consistenza di nuove e gravose limitazioni che appesantiscono ulteriormente un quadro sanzionatorio e ispettivo già iperregolamentato e con diverse difficoltà applicative;

la proposta di Regolamento europeo cosiddetto *Omnibus* (COM 889/2013) rappresenta una sorta di provvedimento ponte, in vista di un più omogeneo provvedimento sulle misure tecniche, resosi necessario per dare attuazione ed eliminare gli ostacoli legislativi relativi all'obbligo di sbarco introdotto con la riforma della Politica comune della pesca a partire dal 1° gennaio 2015. Nel testo, all'esame del Parlamento europeo, trovano spazio

ulteriori obblighi introdotti a carico delle imprese di pesca (stivaggio separato delle catture sottotaglia, nuova strumentazione a bordo per il controllo a distanza delle catture, e altro);

due studi scientifici condotti da enti di ricerca indipendenti per conto della stessa Commissione europea (Progetto DRIFTMED e «*Study in support of the review of the eu regime on the small-scale driftnet fisheries*») hanno messo in discussione l'opportunità di un bando totale, da una parte confermando la gravità dell'impatto socio-economico ed occupazionale di questa misura, dall'altra mettendo in guardia sulla incertezza delle sue ricadute ambientali, difficili da quantificare soprattutto per il rischio che lo sforzo di pesca si sposti su mestieri meno sostenibili;

a questo scenario comunitario si aggiungono le misure di politica nazionale, non meno complesse;

il Programma nazionale triennale 2013-2015 ha registrato ampio consenso nella categoria, ma gli strumenti nevralgici più innovativi in esso contenuti, quali il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria ittica, il Piano assicurativo nazionale ed il Fondo interbancario di garanzia, sono rimasti lettera morta, perché privi di adeguate risorse finanziarie. Ciò ostacola il raggiungimento degli obiettivi prefissati per il rilancio della competitività delle imprese ittiche;

per garantire adeguati ammortizzatori sociali agli occupati del settore della pesca, che al momento continuano ad essere esclusi dal poter beneficiare in forma stabile di queste tutele, è necessario prevedere apposite dotazioni nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (articolo 18, comma 1, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e succ. mod.) per la copertura degli interventi previsti dalla Cassa integrazione in deroga;

i nuovi e più qualificanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma della Politica comune della pesca e del nuovo FEAMP necessitano di una urgente

e più adeguata organizzazione della Direzione generale pesca e acquacoltura, oggi sotto organico;

è necessario sostenere il processo di transizione della pesca italiana ai cambiamenti imposti dalla riforma della politica comune della pesca e del suo nuovo strumento finanziario. È pienamente funzionale a questo obiettivo il rafforzamento delle Convenzioni tra pubblica amministrazione e Associazioni di categoria, per sostenere operatori ed imprese sul fronte degli interventi di semplificazione degli adempimenti e dell'agevolazione dell'accesso al credito,

impegna il Governo:

a garantire una attuazione della Politica comune della pesca in linea con i principi di sostenibilità ambientale e socio-economica per valorizzare la filiera ittica come risorsa della crescita blu e dell'agroalimentare italiano di qualità;

a promuovere il dialogo nell'area mediterranea per la realizzazione dei piani di gestione pluriennali previsti dalla Politica comune della pesca;

ad intraprendere senza ulteriori indugi tutte le azioni possibili per dare al Fondo europeo degli affari marittimi e della pesca (FEAMP) una piena e veloce attuazione, scongiurando ritardi che potrebbero avere ripercussioni sul sistema delle imprese e sulla qualità ed efficienza dei Fondi strutturali comunitari;

a mettere in atto tutte le iniziative possibili per semplificare gli adempimenti

a carico degli operatori e per permettere agli organismi dediti al controllo di svolgere al meglio i propri compiti;

a prevedere sufficienti dotazioni per procedere all'attivazione dei qualificanti strumenti previsti nel programma nazionale triennale di settore, nonché a reperire risorse finanziarie per un rifinanziamento della cassa integrazione in deroga per il settore;

a salvaguardare lo sviluppo ottimale e sostenibile di tutte le attività connesse al mare come requisito fondamentale per garantire la produttività della pesca e la qualità delle produzioni ittiche, in maniera prioritaria rispetto a tutte le altre attività di sfruttamento del mare;

a procedere in tempi stretti al rafforzamento della struttura ministeriale della direzione generale della pesca e acquacoltura, colmando i ritardi dovuti alle prorogate *vacatio* dirigenziali;

ad assumere le necessarie iniziative per procedere al rinnovo e al rafforzamento delle convenzioni tra pubblica amministrazione ed associazioni per una migliore qualifica della spesa e per garantire l'erogazione di servizi che non sarebbe possibile fornire se non tramite la loro esternalizzazione e a valutarne nel tempo l'efficacia.

(7-00472) « Venittelli, Luciano Agostini, Oliverio, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Zanin ».

## ALLEGATO 6

**Risoluzioni 7-00454 Benedetti, 7-00472 Venittelli, 7-00477 Benedetti e 7-00491 Franco Bordo: Sull'attuazione della politica comune della pesca (PCP).****RIFORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00491  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premessi che:

la politica comune della pesca (PCP) ha come obiettivo principale quello di far sì che la pesca e l'acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale ed assicurare al contempo che il prodotto ottenuto da queste attività rappresenti una fonte alimentare sicura per i cittadini dell'Unione europea;

la politica comune della pesca, PCP, avviata negli anni '70, è stata recentemente riformata dal regolamento (UE) 1380/2013, e prevede misure per garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla sostenibilità a lungo termine sotto il profilo ambientale, economico e sociale; per assicurare la tracciabilità, la sicurezza e la qualità dei prodotti commercializzati nell'Unione; per garantire un equo tenore di vita agli operatori del settore, anche della piccola pesca; per il raggiungimento di una certa stabilità dei mercati, al fine della disponibilità di risorse alimentari ai consumatori a prezzi ragionevoli;

da un punto di vista tecnico, nell'ambito dell'impegno dell'Unione europea ad intervenire contro il costante declino di numerosi *stock* ittici, il regolamento (UE) n. 1380/13, stabilisce che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine debba avvenire in modo tale che dal 2015 le popolazioni degli *stock* non vengano sfruttate al di sopra dei livelli in grado di

produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY); tuttavia, qualora l'adempimento di tale obbligo compromettesse gravemente la sostenibilità sociale ed economica delle flotte da pesca interessate, viene consentito il raggiungimento dell'obiettivo al più tardi al 2020;

l'altra significativa novità della PCP è l'introduzione di misure volte a ridurre i livelli (attualmente elevati soprattutto nei mari del nord Europa) di catture accidentali e ad eliminare gradualmente i rigetti in mare, che sono ritenuti uno spreco considerevole e che incidono negativamente sullo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini;

per ridurre i rigetti viene introdotto, con una calendarizzazione ben definita, un « obbligo di sbarco » per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche per le catture soggette a taglie minime effettuate nell'ambito di attività di pesca, con divieto di commercializzazione ad uso umano diretto per le catture sotto la taglia minima regolamentare;

dal 1° gennaio 2015 l'«obbligo di sbarco» si applica alle catture di acciuga, sardina, sgombri e sugarello effettuate con le reti volanti o con le reti a circuizione a chiusura meccanica con attrazione luminosa (lampare), sia in taglia commerciale che sotto la taglia minima prevista dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/06 (cosiddetto regolamento Mediterraneo);

il nuovo obbligo di sbarco comporta un cambiamento netto nei comportamenti e nella mentalità dei pescatori che, per talune specie e progressivamente, devono passare dall'obbligo di rigetto al divieto di rigetto, con rischi di pesanti sanzioni che, oltre all'aspetto pecuniario, impattano anche sulla licenza di pesca per via del sistema della licenza a punti introdotto dal regolamento (CE) n. 1224/2009 (cosiddetto regolamento controllo);

è molto probabile che sia in ambito comunitario che in quello nazionale non si riesca a coordinare in tempo la normativa vigente con quella che entra in vigore il 1o gennaio 2015 in tema di «obbligo di sbarco» e, per questo, è necessario impartire direttive chiare agli organi di controllo, in modo tale da evitare inutili e controproducenti contenziosi per via di norme in contrapposizione tra loro;

per il raggiungimento degli obiettivi di base della PCP è necessaria una registrazione accurata delle informazioni sulle caratteristiche e sulle attività dei pescherecci dell'Unione, ed è inoltre importante raccogliere dati biologici sulle catture, inclusi i rigetti, e informazioni provenienti da indagini sugli *stock* ittici e sull'impatto ambientale potenziale delle attività di pesca sull'ecosistema marino;

i risultati degli studi e della ricerca scientifica sono sempre più importanti per una gestione della pesca efficiente ed efficace, le cui ricadute sul settore però possono essere spesso traumatiche per gli operatori e per le imprese;

la stessa PCP richiede, per tale ragioni, una migliore cooperazione tra il mondo scientifico ed il settore; e ciò è tanto più vero per la piccola pesca artigianale, assolutamente maggioritaria nel nostro Paese, la quale, oltre ad essere esercitata in modo sostenibile, ha importanti ricadute positive sull'occupazione e sulle economie della fascia costiera nazionale;

l'applicazione della politica comune della pesca è supportata finanziariamente

dal fondo europeo degli affari marittimi e della pesca, FEAMP, per il quale occorre però assicurare il partenariato che, a tutt'oggi, non risulta essersi avviato con tutte le componenti descritte dalla normativa di base che disciplina il funzionamento della politica strutturale europea;

è necessario, altresì, uno sforzo ulteriore attraverso lo stanziamento di ulteriori fondi nazionali per poter ottemperare al meglio ai nuovi adempimenti e rispondere positivamente alle sfide lanciate dalla politica della pesca riformata;

a seguito dell'adozione del piano pluriennale di ricostituzione dello *stock* di tonno rosso nel 2006 ad opera dell'ICCAT, *International commission for the conservation of atlantic tunas*, gli indici di abbondanza mostrano quest'anno per la prima volta segnali incoraggianti di ripresa che sono stati peraltro confermati dalla recente riunione dell'SCRS, *Standing committee on research and statistics*, dell'ICCAT e, fatte salve le attuali ripartizioni delle quote di cattura tra i diversi sistemi di pesca, è necessario fare il possibile in ambito internazionale per garantire una fissazione del nuovo livello totale delle catture ammissibili, TAC, in linea con gli indirizzi di gestione suggeriti dallo stesso SCRS, a beneficio della quota europea e, di conseguenza, della quota nazionale;

la gestione del tonno rosso, basata su contingenti di cattura e limitazioni tecniche sugli attrezzi e l'attività di pesca, ha permesso di conseguire obiettivi di protezione dello *stock*, ma, al contempo, ha generato pesanti ricadute in termini sociali ed economici soprattutto nel settore della piccola pesca artigianale e nelle aree meridionali del nostro Paese, nel quale tale segmento di pesca è largamente presente, più che in ogni altro Paese del Mediterraneo;

occorre evitare che, nell'implementazione delle regole ICCAT per la gestione dello sforzo di pesca sulla risorsa pesce spada, si riproducano le stesse conseguenze negative sulla pesca artigianale i cui sbarchi di prodotto pongono l'Italia al

primo posto dei Paesi produttori nel Mediterraneo, interessando migliaia di imbarcazioni e di lavoratori;

è opportuno quindi, che nella gestione del pesce spada, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla raccomandazione ICCAT 11/03, si individuino criteri oggettivamente rispondenti alla realtà delle imbarcazioni dedite alla pesca del pesce spada, in modo che si possa tutelare chi effettivamente opera questo tipo di pesca senza creare ulteriore disoccupazione oltretutto la pesca illegale;

a tale riguardo, il decreto del 3 ottobre 2014 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante attuazione di alcune misure del piano d'azione, adottato con decisione della Commissione europea n. C(2013) 8635 del 6 dicembre 2013, contiene misure che non sembrano essere aderenti a quanto previsto dalla raccomandazione ICCAT 11/03 sulle misure per il pesce spada (ad esempio nella parte in cui si introduce un limite alle catture accessorie superiori al 5 per cento), con possibili evidenti ricadute negative sul ceto peschereccio;

la commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, CGPM, è un'organizzazione della pesca in ambito FAO, che ha come obiettivi principali la promozione dello sviluppo, della conservazione e della corretta gestione delle risorse biologiche marine nel Mediterraneo, ed annovera tra le parti contraenti sia l'Unione europea che i singoli Stati membri dell'Unione europea. In via di principio l'Unione europea ha diritto ad un numero di voti pari al numero degli Stati che la compongono e che sono parte della CGPM, ma può esercitare il suo diritto di voto soltanto in via alternativa agli stessi e nelle materie di sua competenza esclusiva in virtù del Trattato di funzionamento dell'Unione europea (articolo 3);

la CGPM, così come anche la stessa ICCAT, adotta raccomandazioni vincolanti per le parti contraenti, raccomandazioni che dovranno essere poi implementate

nell'ordinamento interno per avere efficacia sui diretti interessati, ad esempio sui pescatori;

l'obbligo di recepimento nel diritto comunitario, tuttavia, riduce il ruolo del Parlamento europeo e dello stesso Consiglio, nonché la portata di quanto previsto dal Trattato di Lisbona in materia di procedure legislative dell'Unione europea, in quanto le raccomandazioni delle organizzazioni regionali della pesca quali la CGPM o l'ICCAT, proprio per essere «vincolanti» per le parti contraenti, non possono subire modifiche nel processo legislativo ordinario di codecisione tra Consiglio e Parlamento europeo);

in taluni casi addirittura sembra che la stessa Commissione europea preferisca passare attraverso la via della CGPM, in quanto più rapida e meno insidiosa per l'approvazione di alcune misure;

una tale situazione si è recentemente verificata in merito all'adozione da parte della CGPM della raccomandazione 37/2013/1 che ha istituito un piano di gestione per i piccoli pelagici in Adriatico: in tal caso sia il Parlamento europeo e che il Consiglio non sono potuti intervenire nel dibattito e nelle fasi precedenti l'adozione;

vi è il fondato timore che analogo percorso, che può mortificare il ruolo delle istituzioni e del confronto con la categoria, possa essere intrapreso per altre aree del Mediterraneo, Canale di Sicilia *in primis*,

impegna il Governo:

ad attivarsi nelle sedi opportune affinché venga raggiunta la sostenibilità ambientale, economica e sociale, evitando che con il fine del raggiungimento del rendimento massimo sostenibile, MSY, al 2020 vengano sacrificati gli obiettivi di tutela dei posti di lavoro e della vitalità economica delle imprese di pesca;

ad assumere iniziative per coordinare la normativa nazionale con quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento n. 1380/13 in materia di obbligo di sbarco

delle catture indesiderate, in particolare eliminando le disposizioni di legge in contrasto con quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria al fine di evitare inutili e controproducenti contenziosi tra il Ministero e il ceti peschereccio;

ad assicurare il massimo sostegno finanziario possibile, anche attraverso corsi di formazione ad hoc per i rilevatori, alla raccolta dei dati prevista dal regolamento (CE) n. 199/2008 al fine di avere risultati di qualità, aggiornati e coerenti per una gestione delle risorse della pesca realmente legata alla realtà del Mediterraneo nell'ottica della citata sostenibilità ambientale, economica e sociale;

ad adottare ogni iniziativa possibile per bilanciare gli obiettivi di tutela biologica con quelli altrettanto importanti di difesa della piccola pesca artigianale avviando nelle sedi opportune comunitarie la discussione sull'importanza della *small-scale fishery*;

ad assumere le iniziative di competenza per dotare il settore della pesca degli strumenti finanziari e delle risorse umane necessarie a raccogliere la sfida del nuovo corso della Politica comune della pesca, come da ultimo riformata con il regolamento 1380/13;

ad attivarsi con maggiore determinazione in ambito comunitario, affinché nel corso delle riunioni annuali dell'ICCAT,

l'Unione europea riesca ad ottenere un totale delle catture ammissibili, TAC, maggiormente legato allo stato reale della risorsa, con aumenti dei quantitativi catturabili in periodi di abbondanza di risorsa e, viceversa, nel rispetto del principio di stabilità relativa e secondo le attuali chiavi di ripartizione fra Parti contraenti e Stati membri;

a ripartire, anno per anno, tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, nel rispetto del principio comunitario della stabilità relativa, tenendo conto delle indicazioni in materia di sostenibilità economica, sociale ed ambientale alla base delle medesime raccomandazioni dell'ICCAT;

ad individuare, nell'ambito del decreto 3 ottobre 2014, le imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada sulla base di criteri oggettivi e storici;

ad attivarsi in ambito comunitario per sanare il «vulnus» che si crea nella procedura legislativa ordinaria dell'Unione europea in tutti i casi di implementazione nell'ordinamento di raccomandazioni vincolanti della CGPM o dell'ICCAT e ad evitare che il percorso seguito per l'adozione della raccomandazione 37/2013/1 venga ripetuto per altre aree del Mediterraneo.

(7-00491) « Franco Bordo, Zaccagnini ».

## ALLEGATO 7

**Risoluzioni 7-00454 Benedetti, 7-00472 Venittelli, 7-00477 Benedetti e 7-00491 Franco Bordo: Sull'attuazione della politica comune della pesca (PCP).****QUARTA RIFORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00472  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,  
premessi che:

la filiera produttiva del settore primario della pesca è in una fase di straordinaria difficoltà; dal 2000, la produttività si è quasi dimezzata (-48,84 per cento); il personale imbarcato si è ridotto di circa il 40 per cento (persi 20.000 posti di lavoro diretti) a fronte di una riduzione della flotta del 30 per cento. I ricavi della pesca marittima si sono contratti del 31 per cento, con una crisi di redditività che ha raggiunto dimensioni straordinarie per il concomitante aumento dei costi di produzione delle imprese, anche per effetto dell'aumento del costo del gasolio. Il *deficit* della bilancia commerciale ittica si attesta sui 4,3 miliardi di euro l'anno, con una spesa sui mercati esteri di circa 11 milioni di euro al giorno;

il settore della filiera ittica gioca un ruolo importante tra i diversi comparti che costituiscono il *cluster* marittimo italiano (trasporti marittimi, armamento, servizi di logistica portuale, porti, cantieristica, nautica): con un contributo di 4,4 miliardi, genera il 15 per cento del PIL, delle attività marittime, al pari della cantieristica navale, e il maggior numero di occupati, pari a circa 60 mila addetti diretti, acquacoltura compresa, rispetto agli altri segmenti del sistema marittimo (dati Censis);

la filiera ittica nazionale fronteggia la sfida di dare attuazione alla ambiziosa riforma della Politica comune della pesca

2014-2020, entrata in vigore il 1° gennaio scorso, che impone sostanziali e gravosi cambiamenti introducendo inediti approcci alla gestione delle risorse e nuovi obblighi, come ad esempio il raggiungimento del rendimento massimo sostenibile (MSY) per tutti gli *stock* nel 2020, l'obbligo di sbarco delle catture sottotaglia, la redazione di piani pluriennali di gestione delle risorse e la regionalizzazione della gestione;

i Piani di gestione pluriennali, da redigersi in forma regionalizzata e quindi di concerto con altri Stati membri, rappresentano lo strumento fondamentale per dare risposta allo stato di profonda difficoltà in cui si dibattono segmenti specifici della pesca professionale, come ad esempio ed in particolare la pesca dei piccoli pelagici e la pesca dei molluschi bivalvi, le cui catture hanno un peso notevole sulla produzione nazionale;

il 1° gennaio 2014 è entrato in vigore anche il nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) che dovrà sostenere e contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP riformata. Per l'Italia gli stanziamenti ammontano a circa 537 milioni di euro nei prossimi sette anni, stanziamenti in cui per la prima volta rientrano anche gli interventi previsti dalla Politica marittima integrata;

a fronte di una consistente e progressiva riduzione degli stanziamenti nazionali a favore della filiera ittica per effetto degli interventi di contenimento

della finanza pubblica, è una priorità strategica per il nostro Paese garantire la più immediata attivazione e la migliore capacità di spesa delle risorse europee del FEAMP, ovviando a tutte quelle lentezze ed inefficienze varie che sono culminate, quanto alla precedente gestione del Fondo Europeo Pesca (FEP), nella perdita definitiva di consistenti aiuti, soprattutto nella parte decentrata alle regioni;

la Presidenza italiana dell'Unione europea rappresenta una grande opportunità per affrontare da una posizione di *leadership* in Europa alcuni dossier fondamentali per la filiera ittica nazionale, che rappresentano un grave rischio per gli impatti sociali ed occupazionali attesi, quali l'attuazione, del piano d'azione (*Action Plan*) per i controlli delle attività di pesca professionale; la discussione delle misure contenute nella proposta di Regolamento europeo cosiddetto *Omnibus* (COM 889/2013); la discussione della proposta di Regolamento europeo (COM 265/2014) per la messa al bando delle reti derivanti dal 1° gennaio 2015;

il coordinamento pesca dell'Alleanza delle cooperative italiane ha presentato al tribunale dell'Unione europea un ricorso contro l'*Action Plan* presentato alla Commissione europea e adottato dalla stessa con decisione C(2013) 8635 del 6 dicembre 2013 «per ovviare alle carenze del sistema italiano di controllo della pesca». Il tribunale è stato chiamato a valutare l'arbitrarietà, la proporzionalità e la consistenza di nuove e gravose limitazioni che appesantiscono ulteriormente un quadro sanzionatorio e ispettivo già iperregolamentato e con diverse difficoltà applicative;

la proposta di Regolamento europeo cosiddetto *Omnibus* (COM 889/2013) rappresenta una sorta di provvedimento ponte, in vista di un più omogeneo provvedimento sulle misure tecniche, resosi necessario per dare attuazione ed eliminare gli ostacoli legislativi relativi all'obbligo di sbarco introdotto con la riforma della Politica comune della pesca a partire

dal 1o gennaio 2015. Nel testo, all'esame del Parlamento europeo, trovano spazio ulteriori obblighi introdotti a carico delle imprese di pesca (stivaggio separato delle catture sottotaglia, nuova strumentazione a bordo per il controllo a distanza delle catture, e altro);

due studi scientifici condotti da enti di ricerca indipendenti per conto della stessa Commissione europea (Progetto DRIFTMED e «*Study in support of the review of the eu regime on the small-scale driftnet fisheries*») hanno messo in discussione l'opportunità di un bando totale, da una parte confermando la gravità dell'impatto socio-economico ed occupazionale di questa misura, dall'altra mettendo in guardia sulla incertezza delle sue ricadute ambientali, difficili da quantificare soprattutto per il rischio che lo sforzo di pesca si sposti su mestieri meno sostenibili;

a questo scenario comunitario si aggiungono le misure di politica nazionale, non meno complesse;

il Programma nazionale triennale 2013-2015 ha registrato ampio consenso nella categoria, ma gli strumenti nevralgici più innovativi in esso contenuti, quali il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria ittica, il Piano assicurativo nazionale ed il Fondo interbancario di garanzia, sono rimasti lettera morta, perché privi di adeguate risorse finanziarie. Ciò ostacola il raggiungimento degli obiettivi prefissati per il rilancio della competitività delle imprese ittiche;

per garantire adeguati ammortizzatori sociali agli occupati del settore della pesca, che al momento continuano ad essere esclusi dal poter beneficiare in forma stabile di queste tutele, è necessario prevedere apposite dotazioni nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (articolo 18, comma 1, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e succ. mod.) per la copertura degli interventi previsti dalla Cassa integrazione in deroga;

i nuovi e più qualificanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma



della Politica comune della pesca e del nuovo FEAMP necessitano di una urgente e più adeguata organizzazione della Direzione generale pesca e acquacoltura, oggi sotto organico;

è necessario sostenere il processo di transizione della pesca italiana ai cambiamenti imposti dalla riforma della politica comune della pesca e del suo nuovo strumento finanziario. È pienamente funzionale a questo obiettivo il rafforzamento delle Convenzioni tra pubblica amministrazione e Associazioni di categoria, per sostenere operatori ed imprese sul fronte degli interventi di semplificazione degli adempimenti e dell'agevolazione dell'accesso al credito,

impegna il Governo:

a garantire una attuazione della Politica comune della pesca in linea con i principi di sostenibilità ambientale e socio-economica per valorizzare la filiera ittica come risorsa della crescita blu e dell'agroalimentare italiano di qualità;

a promuovere il dialogo nell'area mediterranea per la realizzazione dei piani di gestione pluriennali previsti dalla Politica comune della pesca;

ad intraprendere senza ulteriori indugi tutte le azioni possibili per dare al Fondo europeo degli affari marittimi e della pesca (FEAMP) una piena e veloce attuazione, scongiurando ritardi che potrebbero avere ripercussioni sul sistema delle imprese e sulla qualità ed efficienza dei Fondi strutturali comunitari;

a mettere in atto tutte le iniziative possibili per semplificare gli adempimenti

a carico degli operatori e per permettere agli organismi dediti al controllo di svolgere al meglio i propri compiti;

a prevedere sufficienti dotazioni per procedere all'attivazione dei qualificanti strumenti previsti nel programma nazionale triennale di settore, nonché a reperire risorse finanziarie per un rifinanziamento della cassa integrazione in deroga per il settore;

a salvaguardare lo sviluppo ambientalmente sostenibile di tutte le attività connesse al mare come requisito fondamentale per garantire la produttività della pesca e la qualità delle produzioni ittiche, in maniera prioritaria rispetto a tutte le altre attività di sfruttamento del mare;

a procedere in tempi stretti al rafforzamento della struttura ministeriale della direzione generale della pesca e acquacoltura, colmando i ritardi dovuti alle prorogate *vacatio* dirigenziali;

ad assumere le necessarie iniziative per procedere al rinnovo e al rafforzamento delle convenzioni tra pubblica amministrazione ed associazioni per una migliore qualifica della spesa e per garantire l'erogazione di servizi che non sarebbe possibile fornire se non tramite la loro esternalizzazione e a valutarne nel tempo l'efficacia.

(7-00472) « Venittelli, Luciano Agostini, Oliverio, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Zanin ».

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Marchio « Italian Quality ». S. 1061 Fedeli (Parere alla 10 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	146
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	152
Contrasto al cyberbullismo. S. 1261 Elena Ferrara (Parere alla 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	148
ALLEGATO 2 ( <i>Prima proposta di parere del relatore</i> ) .....	153
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	154
Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. S. 998 Taverna (Parere alla 12 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) ..	149
ALLEGATO 4 ( <i>Prima proposta di parere del relatore</i> ) .....	155
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	157
AVVERTENZA .....	151

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Raffaele RANUCCI.*

#### La seduta comincia alle 8.20.

**Marchio « Italian Quality ».**

**S. 1061 Fedeli.**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

Il presidente Raffaele RANUCCI, in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, introduce l'esame, riferendo che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione industria, commercio, turismo del Senato il

proprio parere, per gli aspetti di competenza, sul disegno di legge in titolo. Illustrandone sommariamente il contenuto, riporta che l'articolo 1 chiarisce che la legge intende favorire la crescita delle esportazioni dei prodotti italiani, nonché garantire la protezione dei consumatori attraverso la piena e corretta informazione in ordine al ciclo produttivo delle merci, mediante l'istituzione del marchio « Italian Quality ».

L'articolo specifica che l'istituzione del marchio è volta all'identificazione dei prodotti finiti realizzati da professionisti, artigiani o imprese iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e aventi domicilio fiscale in Italia, i quali riportano la marcatura d'origine « Made in Italy ».

L'articolo 2 prevede che la proprietà del marchio spetti allo Stato italiano, così come il rilascio dell'autorizzazione all'uso. L'uso del marchio avviene con modalità

definite con decreto del ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Con il medesimo decreto, il ministro dello sviluppo economico è tenuto a stabilire uno o più disciplinari di settore ai quali professionisti, artigiani ed imprese devono attenersi ai fini della richiesta di autorizzazione all'uso del marchio, nonché le modalità per l'esecuzione uniforme su tutto il territorio nazionale dei relativi controlli.

L'autorizzazione all'uso del marchio è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico alle società e vale per i prodotti che l'impresa realizza nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge e dal disciplinare di settore.

L'articolo 3 dispone che il Ministero dello sviluppo economico provveda alla registrazione del marchio in sede comunitaria e internazionale.

L'articolo 4 stabilisce che il ministro dello sviluppo economico debba prevedere un sistema di etichettatura adeguato a garantire l'originalità dei prodotti recanti il marchio.

In base poi all'articolo 5 il Ministero dello sviluppo economico deve predisporre campagne annuali di promozione del marchio nel territorio nazionale nonché sui principali mercati internazionali per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore. Le imprese facenti parte di reti di imprese, organizzazioni di produttori, consorzi e imprese, anche artigiane, facenti parte di specifiche filiere produttive, possono concertare con le regioni, i comuni e le camere di commercio interessati, azioni promozionali dei prodotti contrassegnati dal marchio. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'albo delle imprese abilitate a utilizzare per uno o più prodotti il marchio.

L'articolo 6 regola i controlli e le sanzioni. In particolare si prevede che il Ministero dello sviluppo economico verifichi la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo del marchio, segnalando eventuali ipotesi di utilizzo indebito, ai fini dei conseguenti

accertamenti, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui si è detto. In caso di violazione delle condizioni per l'utilizzo del marchio o di perdita dei requisiti, il Ministero dello sviluppo economico revoca l'autorizzazione all'utilizzo del marchio. Ai professionisti, artigiani o imprese interessati dal provvedimento di revoca può essere inibita la possibilità di presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo del marchio prima di un certo numero di anni. Inoltre, qualora ne abbia notizia, il Ministero dello sviluppo economico deve segnalare all'autorità giudiziaria i casi di contraffazione e di uso abusivo del marchio, al quale si applicano le disposizioni di riferimento del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Sempre con il decreto ministeriale anzidetto sono stabilite ulteriori sanzioni nel caso di uso fraudolento del marchio ovvero di false o fallaci indicazioni.

L'articolo 7 provvede alla copertura finanziaria del provvedimento.

In conclusione, preso atto che non vi sono richieste di intervento, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI), premesso di giudicare positivamente l'iniziativa di introdurre un marchio di qualità italiana, esprime perplessità su un punto della proposta di legge, che peraltro esula dagli ambiti di competenza della Commissione: e cioè che si prevede che possano essere marchiati come di qualità italiana anche prodotti che, in effetti, vengono lavorati solo in piccola o piccolissima parte in Italia e che quindi hanno poco o pochissimo di italiano.

Il presidente Raffaele RANUCCI, *relatore*, si associa alle considerazioni del deputato Gigli, osservando che in effetti spesso un prodotto è sottoposto in Italia solo all'ultimissima fase di lavorazione, quando addirittura non soltanto all'assemblaggio. Peraltro, come riconosciuto dallo stesso deputato Gigli, si tratta di un profilo

estraneo alle competenze della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

#### **Contrasto al cyberbullismo.**

##### **S. 1261 Elena Ferrara.**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI), *relatore*, introducendo l'esame, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione affari costituzionali del Senato il parere, per gli aspetti di competenza, sul disegno di legge n. 1261, adottato come testo base nell'ambito dell'esame dei progetti di legge recanti misure di contrasto al cosiddetto cyber-bullismo.

Sottolinea che il cyber-bullismo è un fenomeno molto grave, consistente nel compimento di atti di bullismo – tipicamente da parte di adolescenti nei confronti di coetanei – per il tramite della rete internet o comunque con le moderne tecnologie della comunicazione, le quali esercitano una sorta di seduzione sulla mente dei giovani, dando loro l'illusione di potere restare nascosti e quindi impuniti nell'offendere, minacciare, trattare in modo degradante altre persone.

Secondo quanto precisato dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, per cyber-bullismo si deve intendere qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione e qualunque forma di furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica.

L'articolo 2 prevede che l'adulto responsabile del minore vittima di un atto di cyber-bullismo possa chiedere al responsabile del sito internet l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato

personale riguardante del minore, anche oltre quanto già previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) o dalla legge penale. Se il responsabile del sito internet non provvede o non è identificabile, la richiesta può essere rivolta al Garante per la protezione dei dati personali, che deve provvedere entro 48 ore.

L'articolo 3 istituisce un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyber-bullismo, che ha il compito di redigere un piano di azione.

È previsto anche che gli operatori che forniscono servizi di *social networking* e gli altri operatori della rete adottino un codice di autoregolamentazione per contrastare il fenomeno in questione e che detto codice preveda un comitato di monitoraggio con il compito di adottare un marchio di qualità per contraddistinguere i fornitori che aderiscono ai progetti elaborati dal tavolo tecnico.

L'articolo 4 prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emani linee guida per la formazione, la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo nelle scuole, prevedendo corsi di formazione del personale scolastico che garantiscano l'acquisizione di idonee competenze teoriche e pratiche, anche per il sostegno ai minori vittime del cyber-bullismo. Ogni autonomia scolastica deve assicurare la partecipazione di un proprio referente ai corsi in questione.

Dal punto di vista delle competenze della Commissione rileva in particolare il comma 2 di questo articolo, in base al quale gli uffici scolastici regionali (organi periferici del Ministero) devono garantire la promulgazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse finalizzati a promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al cyber-bullismo ed elaborati da reti di scuole in collaborazione – tra l'altro – con enti locali e servizi territoriali.

L'articolo 5 prevede che la Polizia postale e delle comunicazioni, che si occupa dei reati commessi sulla rete, riferisca al tavolo tecnico. Il medesimo articolo prov-

vede allo stanziamento delle risorse necessarie al perseguimento degli scopi della legge.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La senatrice Manuela SERRA (M5S), premesso di ritenere interessante l'iniziativa legislativa, richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza del ruolo svolto per il contrasto del cyber-bullismo dalla Polizia postale e sul fatto che tuttavia gli organici della Polizia postale sono in via di riduzione. Sottolinea la necessità di coinvolgere i funzionari della Polizia postale anche nei programmi educativi che devono essere avviati nelle scuole per sensibilizzare i giovani a comprendere la gravità dei comportamenti cyber-bullistici. Invita il relatore a inserire nella sua proposta di parere un riferimento a tale problema.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI), *relatore*, premesso di concordare nel merito del rilievo sollevato dalla senatrice Serra, osserva che tuttavia lo stesso esula dall'ambito di competenza della Commissione.

Il presidente Raffaele RANUCCI concorda con il relatore.

Il senatore Roberto RUTA (PD) suggerisce di introdurre nel parere una osservazione per invitare la Commissione di merito a valutare l'esigenza di un potenziamento della struttura della Polizia postale, per realizzare un effettivo monitoraggio e contrasto del fenomeno.

La senatrice Pamela Giacomina ORRÙ (PD), premesso di ritenere che l'azione della Polizia postale sia fondamentale per il contrasto al cyber-bullismo come pure la sua collaborazione nei progetti educativi nelle scuole, esprime il timore che inserire nel parere un'osservazione per rappresentare il problema dell'insufficienza degli organici della Polizia postale rischi di bloccare l'iter del provvedimento in altre Commissioni, trattan-

dosi di un problema oggettivo, ma di difficile soluzione.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), intervenendo anche in qualità di firmataria della proposta di legge, concorda con le considerazioni svolte dalla senatrice Orrù, esprimendo a sua volta il timore che l'introduzione nel parere di una osservazione del tenore di quella suggerita dal senatore Ruta finisca con il bloccare l'iter del provvedimento.

Il presidente Raffaele RANUCCI suggerisce al relatore di inserire il richiamo all'esigenza di potenziare le strutture della Polizia postale nelle premesse, anche al fine di evitare di introdurre tra le osservazioni o condizioni un rilievo che non rientra nell'ambito di competenza della Commissione.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI), *relatore*, riformula la sua proposta di parere nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere come riformulata.

**Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.**

**S. 998 Taverna.**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Pamela Giacomina ORRÙ (PD), *relatrice*, introduce l'esame del provvedimento, riferendo che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione igiene e sanità del Senato il parere sul disegno di legge S. 998, che reca disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la

prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.

L'articolo 1 chiarisce le finalità del provvedimento, disponendo che l'attività di *screening* sia effettuata su tutta la popolazione neonatale, e non quindi solo sui soggetti nei quali la malattia si è manifestata con i suoi effetti invalidanti, che spesso sono difficilmente trattabili. In particolare, la diagnosi precoce dovrà essere effettuata anche nel caso di parto domiciliare.

L'articolo 2 disciplina l'adozione del decreto con il quale il ministro della salute dovrà prevedere l'obbligatorietà della diagnosi precoce neonatale. Sullo schema del decreto è previsto che sia sentita la Conferenza Stato-regioni, oltre all'Istituto superiore di sanità.

È prevista una procedura di aggiornamento del *panel* delle malattie da accertare precocemente mediante lo *screening* neonatale obbligatorio.

Negli articoli 3 e 4, al fine di rendere effettivamente omogenea la pratica dello *screening* neonatale, viene attribuito all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.n.a.s.) un ruolo di coordinamento. A tale fine presso l'Agenzia è costituito un Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali, del quale fa parte anche un rappresentante della Conferenza Stato-regioni. Tra i compiti del Centro c'è quello di collaborare con le regioni per la diffusione delle *best practice* in tema di *screening* neonatale.

L'articolo 5 prevede che le regioni attuino quanto disposto dalla legge in esame entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

L'articolo 6 infine prevede per la realizzazione dell'attività di *screening* neonatale una copertura finanziaria pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI) chiede alla relatrice e al presidente un chiarimento in merito alla platea di neonati che saranno sottoposti a *screening* sulla base della proposta di legge in esame,

osservando che all'articolo 3, comma 4, lettera *d*) si prevede che il Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali debba determinare il numero minimo di neonati sottoposti a *screening* per ciascun centro clinico di riferimento regionale.

Il presidente Raffaele RANUCCI chiarisce che la proposta di legge è chiara, all'articolo 1 e all'articolo 2, nello stabilire che gli accertamenti diagnostici sono effettuati obbligatoriamente su tutti i neonati, compresi quelli nati a domicilio. La disposizione richiamata dal deputato Gigli si riferisce invece alla determinazione di un requisito per i centri clinici di riferimento regionale, consistente in un numero minimo di neonati sottoposti a *screening*.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), *relatrice*, conferma che la proposta di legge prevede che gli *screening* per la diagnosi delle patologie che saranno individuate con successivo provvedimento del ministro della salute sono obbligatori per tutti i neonati.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI), nel ringraziare il presidente e la relatrice, esprime un dubbio in merito alla copertura finanziaria del provvedimento, che peraltro rappresenta un profilo estraneo alle competenze della Commissione.

Il senatore Lionello Marco PAGONCELLI (PdL-FI) ritiene che prevedere la obbligatoria sottoposizione di tutti i neonati a *screening* volti ad accertare la presenza di malattie ereditarie sia discutibile sotto il profilo etico.

La senatrice Manuela SERRA (M5S) fa presente che la diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie, che sono molte, è importante in quanto consente la cura tempestiva di patologie che, se affrontate tardivamente, diventano difficili da combattere.

Il deputato Giovanni MONCHIERO (SCpI) richiama l'attenzione della Commissione sull'articolo 3, che introduce una

significativa e a suo avviso inopportuna novità nel sistema di governo della sanità, attribuendo all'Age.na.s. una serie di compiti che ne alterano l'attuale profilo istituzionale e che non si vede perché debbano essere attribuiti ad essa.

Il presidente Raffaele RANUCCI fa presente che la finalità dell'articolo 3 è quella di favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) si dichiara d'accordo con il deputato Monchiero, osservando che l'articolo 3 introduce un meccanismo gestionale non allineato con le prassi correnti. A suo avviso, si dovrebbe riformulare l'articolo 3 per demandare alla Conferenza Stato-regioni il compito di stabilire le modalità per assicurare il coordinamento nazionale necessario ad assicurare la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi neonatale precoce.

La deputata Elisa SIMONI (PD) concorda con il senatore Borioli, ritenendo che la sua proposta consenta di eliminare il riferimento all'Age.na.s. senza far venire meno l'esigenza di un coordinamento nazionale in questo ambito.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), *relatrice*, condividendo la proposta del senatore Borioli, riformula la sua proposta di parere nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice come riformulata.

**La seduta termina alle 9.10.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

**Marchio « Italian Quality » (S. 1061 Fedeli).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 1061 Fedeli, recante « Istituzione del marchio « Italian Quality » per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani »;

rilevato che:

l'articolo 2, comma 1, prevede che le modalità di utilizzo del marchio di qualità italiana siano definite con decreto del ministro dello sviluppo economico,

d'intesa con il ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza Stato-regioni;

l'articolo 5, comma 2, prevede che le imprese facenti parte di reti di imprese e gli altri soggetti ivi indicati possano concertare con le regioni, i comuni e le camere di commercio interessati azioni di promozione dei prodotti contrassegnati dal marchio di qualità italiana;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**



ALLEGATO 2

**Contrasto al cyberbullismo (S. 1261 Elena Ferrara).**

**PRIMA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 1261 Elena Ferrara, recante « Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo », adottato dalla Commissione di merito come testo base;

rilevato che:

l'articolo 4, comma 2, prevede che gli uffici scolastici regionali devono garan-

tire la promulgazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole in collaborazione – tra l'altro – con enti locali e servizi territoriali, finalizzati a promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al cyber-bullismo;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 3

**Contrasto al cyberbullismo (S. 1261 Elena Ferrara).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 1261 Elena Ferrara, recante « Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo », adottato dalla Commissione di merito come testo base;

rilevato che:

l'articolo 4, comma 2, prevede che gli uffici scolastici regionali devono garantire la promulgazione di bandi per il

finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole in collaborazione – tra l'altro – con enti locali e servizi territoriali, finalizzati a promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al cyber-bullismo;

rilevata l'opportunità di prevedere il potenziamento della Polizia postale per garantire un effettivo monitoraggio e contrasto del fenomeno,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie (S. 998 Taverna).****PRIMA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 998 Taverna, recante « Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie »;

rilevato che:

il provvedimento si prefigge di garantire la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie attraverso l'inserimento tra le prestazioni che costituiscono livelli essenziali di assistenza (LEA) dei relativi accertamenti diagnostici, prevedendo che gli stessi debbano essere obbligatoriamente effettuati su tutti i neonati, in modo da consentire un tempestivo trattamento delle patologie in questione;

considerato che:

il provvedimento è riconducibile principalmente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » (articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione) e incide inoltre anche sulla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni in materia di « tutela della salute » (articolo 117, terzo comma);

rilevato che:

il coinvolgimento delle regioni è previsto da diverse disposizioni;

in particolare, l'articolo 2, comma 1, dispone sia sentita la Conferenza Stato-regioni sul decreto del ministro della salute che dovrà prevedere l'obbligatorietà, per tutta la popolazione neonatale, della diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico;

l'articolo 3, comma 2, lettera *e*), prevede la presenza di un rappresentante della Conferenza Stato-regioni nell'istituendo Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali;

l'articolo 3, comma 4, lettera *b*), prevede che tra i compiti del Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali vi sia quello di quello di collaborare con le regioni per la diffusione delle *best practice* in tema di *screening* neonatale;

l'articolo 4, comma 1, dispone che sia sentita la Conferenza Stato-regioni sul protocollo operativo disposto dal ministro della salute per la gestione degli *screening* neonatali, nel quale devono essere definite le modalità di gestione del consenso e del dissenso informato dei familiari, della presa in carico del paziente risultato positivo allo *screening* neonatale e dell'accesso alle terapie;

l'articolo 5 prevede che le regioni devono provvedere all'attuazione di

quanto disposto dal provvedimento in esame entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare quale debba essere il contenuto del decreto del ministro della salute ivi previsto (con il parere della Conferenza

Stato-regioni), atteso che il comma 2 del medesimo articolo 2 prevede che l'elenco delle patologie metaboliche ereditarie venga definito dal ministro della salute prima dell'adozione del predetto decreto;

*b)* all'articolo 5, valuti la Commissione di merito la congruità del termine ivi previsto (sei mesi dall'entrata in vigore della legge) per l'attuazione del disposto della legge da parte delle regioni, anche in considerazione del fatto che il decreto del ministro della salute di cui all'articolo 2, comma 1, deve essere adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge.

## ALLEGATO 5

**Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie (S. 998 Taverna).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 998 Taverna, recante « Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie »;

rilevato che:

il provvedimento si prefigge di garantire la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie attraverso l'inserimento tra le prestazioni che costituiscono livelli essenziali di assistenza (LEA) dei relativi accertamenti diagnostici, prevedendo che gli stessi debbano essere obbligatoriamente effettuati su tutti i neonati, in modo da consentire un tempestivo trattamento delle patologie in questione;

considerato che:

il provvedimento è riconducibile principalmente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » (articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione) e incide inoltre anche sulla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni in materia di « tutela della salute » (articolo 117, terzo comma);

rilevato che:

il coinvolgimento delle regioni è previsto da diverse disposizioni;

in particolare, l'articolo 2, comma 1, dispone sia sentita la Conferenza Stato-regioni sul decreto del ministro della salute che dovrà prevedere l'obbligatorietà, per tutta la popolazione neonatale, della diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico;

l'articolo 3, comma 2, lettera *e*), prevede la presenza di un rappresentante della Conferenza Stato-regioni nell'istituendo Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali;

l'articolo 3, comma 4, lettera *b*), prevede che tra i compiti del Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali vi sia quello di quello di collaborare con le regioni per la diffusione delle *best practice* in tema di *screening* neonatale;

l'articolo 4, comma 1, dispone che sia sentita la Conferenza Stato-regioni sul protocollo operativo disposto dal ministro della salute per la gestione degli *screening* neonatali, nel quale devono essere definite le modalità di gestione del consenso e del dissenso informato dei familiari, della presa in carico del paziente risultato positivo allo *screening* neonatale e dell'accesso alle terapie;

l'articolo 5 prevede che le regioni devono provvedere all'attuazione di

quanto disposto dal provvedimento in esame entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 3 per demandare alla Conferenza Stato-regioni la definizione delle modalità più idonee per favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi neonatale precoce;

*b)* all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di

precisare quale debba essere il contenuto del decreto del ministro della salute ivi previsto (con il parere della Conferenza Stato-regioni), atteso che il comma 2 del medesimo articolo 2 prevede che l'elenco delle patologie metaboliche ereditarie venga definito dal ministro della salute prima dell'adozione del predetto decreto;

*c)* all'articolo 5, valuti la Commissione di merito la congruità del termine ivi previsto (sei mesi dall'entrata in vigore della legge) per l'attuazione del disposto della legge da parte delle regioni, anche in considerazione del fatto che il decreto del ministro della salute di cui all'articolo 2, comma 1, deve essere adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	159
Audizione di rappresentanti dell'USIGRAI ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	159

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Interviene il segretario nazionale dell'USIGRAI, Vittorio Di Trapani.*

#### **La seduta comincia alle 14.15.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

##### **Audizione di rappresentanti dell'USIGRAI.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Vittorio DI TRAPANI, *segretario nazionale dell'USIGRAI*, svolge una relazione al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento,

il deputato Pino PISICCHIO (Misto), i senatori Alberto AIROLA (M5S) e Salvatore MARGIOTTA (PD), i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Giorgio LAINATI (FI-PdL) e Roberto FICO, *presidente*.

Vittorio DI TRAPANI, *segretario nazionale dell'USIGRAI*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il dottor Di Trapani e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 15.45.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

##### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Roberto FICO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.45 alle 16.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Seguito dell'audizione di Luca Schieppati, già amministratore delegato di Italgas ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	160
Audizione di Leonardo Rinaldi, già amministratore delegato di Gas Natural Distribuzione Italia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	160
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	161

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza della presidente Rosy BINDI indi del vicepresidente Claudio FAVA.*

#### **La seduta comincia alle 14.20.**

**Seguito dell'audizione di Luca Schieppati, già amministratore delegato di Italgas.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, il seguito dell'audizione dell'ingegnere Luca Schieppati, già amministratore delegato di Italgas.

Luca SCHIEPPATI, *già amministratore delegato di Italgas*, fornisce ulteriori precisazioni, a conclusione dell'intervento svolto nella seduta di ieri.

Intervengono per formulare osservazioni i deputati Rosy BINDI, *presidente*,

Davide MATTIELLO (PD) e Andrea VECCHIO (SCpI) nonché il senatore Franco MIRABELLI (PD).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia l'ingegnere Schieppati per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione di Leonardo Rinaldi, già amministratore delegato di Gas Natural Distribuzione Italia.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Leonardo Rinaldi, già amministratore delegato di Gas Natural Distribuzione Italia, la quale rientra negli approfondimenti dedicati al procedimento di prevenzione pendente presso il Tribunale di Palermo, nel cui ambito è stata disposta l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche relativi alla medesima società Gas Natural.

Leonardo RINALDI *già amministratore delegato di Gas Natural Distribuzione Italia*, svolge una relazione.



Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta).*

Claudio FAVA, *presidente*, ringrazia il dottor Rinaldi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.40 alle 14.15.

—————  
*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 .....	162
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007 .....	162

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 10.15.**

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007.**

Il Comitato procede all'audizione del dottor Luigi CIAMPOLI, *procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma*, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPOSITO (NCD) e MARTON (M5S) e i deputati deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).

**La seduta termina alle 12.**

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007.**

Il Comitato procede all'audizione del colonnello Felice IERFONE *dell'AIISI*, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPOSITO (NCD) e MARTON (M5S) e i deputati deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).

**La seduta termina alle 16.40.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

Audizione di Federambiente ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	163
AVVERTENZA .....	163

Mercoledì 12 novembre 2014. — *Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.*

#### La seduta comincia alle 8.40.

##### Audizione di Federambiente.

(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Presidente di Federambiente, Filippo Brandolini, e del Direttore, Gianluca Cencia.

Filippo BRANDOLINI, *presidente di Federambiente*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES (M5S), Carlo MARTELLI

(M5S), Bartolomeo PEPE (MISTO), Francesco SCALIA (PD), nonché il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*.

Filippo BRANDOLINI, *presidente di Federambiente*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.30.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'infanzia e l'adolescenza

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	164
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 12 novembre 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.35 alle 15.10.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

#### S O M M A R I O

##### COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	165
Audizione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, Luigi Ciampoli ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	165

##### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 12 novembre 2014. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.*

#### **La seduta comincia alle 14.15.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Giuseppe FIORONI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Audizione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, Luigi Ciampoli.**  
(*Svolgimento e rinvio*).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce le tematiche oggetto dell'audizione ed invita il procuratore Ciampoli a svolgere la sua relazione.

Luigi CIAMPOLI, *Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma*, svolge una relazione sui temi

oggetto dell'audizione assistito da Otello LUPACCHINI, *sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma*.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Giuseppe FIORONI, *presidente*, i deputati Gero GRASSI (PD), Paolo BOLOGNESI (PD), Alfredo BAZOLI (PD) e Carlo GALLI (PD) e i senatori Paolo CORSINI (PD) e Enrico BUEMI (Aut-PSI-MAIE), ai quali replicano Luigi CIAMPOLI, *Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma*, e Otello LUPACCHINI, *sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma*.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, apprezza le circostanze, rinvia il seguito dell'audizione alla seduta da convocarsi il 13 novembre alle ore 16.30.

#### **La seduta termina alle 15.55.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Esame di una questione relativa all'applicazione dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento in materia di missioni .....	3
Sui lavori della Giunta .....	5

### COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> Senato)

#### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Sugli esiti del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ...	6
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (III e VI)

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la <i>compliance</i> fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. ( <i>Foreign Account Tax Compliance Act</i> ), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri. C. 2577 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	7
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

#### RISOLUZIONI:

7-00486 Braga: Questioni connesse alla produzione di energia da impianti geotermici ( <i>Discussione e rinvio – Abbinamento risoluzione 7-00519 Abrignani</i> ) .....	9
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	10

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)

#### COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. Nuovo testo C. 2039 Governo, C. 902 Franco Bordo, C. 948 Catania, C. 1176 Faenzi e C. 1909 De Rosa .....	11
---	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	12
---	----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge in materia di revisione della parte seconda della Costituzione ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .....	12
--	----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame dei progetti di legge costituzionale in materia di revisione della parte seconda della Costituzione.	
Sulla pubblicità dei lavori .....	13
Audizione del Presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	13
Audizione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Sergio Chiamparino ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	13

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari. C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	14
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	19
AVVERTENZA .....	18

**II Giustizia**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da <i>handicap</i> in situazione di gravità e illeciti disciplinari. C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	21
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	28

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la <i>compliance</i> finanziaria internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. ( <i>Foreign Account Tax Compliance Act</i> ), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri. C. 2577 Governo ( <i>Parere alle Commissioni riunite III e VI</i> ) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	24
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658 Zampa ( <i>Parere alla I Commissione</i> ) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	26
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	29

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Atto n. 113 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, rinvio</i> ) .....	27
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	31
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta alternativa di parere</i> ) .....	35
ERRATA CORRIGE .....	27

**III Affari esteri e comunitari**

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta ad Erbil (Iraq) (2-5 novembre 2014) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ....	39
ALLEGATO ( <i>Comunicazioni</i> ) .....	43
ERRATA CORRIGE .....	42

**IV Difesa**

## ATTI DEL GOVERNO:

Nella Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace .....	46
Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2014, relativo al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa. Atto n. 116 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	46
ALLEGATO ( <i>Nota integrativa depositata dal relatore</i> ) .....	52

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato al disegno di legge di stabilità 2014). Emendamenti C. 2093-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	56
--	----

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	59
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate dal Governo</i> ) .....	70

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	65
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato al disegno di legge di stabilità 2014). Emendamenti C. 2093-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	65
ERRATA CORRIGE .....	68

**VI Finanze**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale. C. 2575 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i> ) .....	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	74

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti sindacali sulla situazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche ..	75
--	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Soprintendente del Teatro dell'opera di Roma, Carlo Fuortes, sulla situazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche .....	75
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012. C. 2425 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole</i> ) .....	75
---	----

## COMITATO RISTRETTO:

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. C. 1533 Mariani .....	76
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	76
---	----



**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012. C. 2425 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	77
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento Cinque Stelle</i> ) .	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	79

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la <i>compliance</i> fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. ( <i>Foreign Account Tax Compliance Act</i> ), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri. C. 2577 Governo (Parere alle Commissioni III e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	83
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	90
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	91
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012. C. 2425 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	85
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.	
Audizione di rappresentanti di SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL e UGL Telecomunicazioni ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	89
AVVERTENZA .....	89

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## INTERROGAZIONI:

5-02298 Colletti: Stato di attuazione dei Protocolli di intesa Italia-Serbia in materia di energia.	
5-03002 Carrescia: Stato di attuazione dei Protocolli di intesa Italia-Serbia in materia di energia .....	92
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	96
5-03265 Airaud: Riconsiderazione del piano produttivo della ThyssenKrupp .....	93
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	98
5-03334 Senaldi: Estensione delle agevolazioni sui costi dell'energia agli impianti di riciclaggio .....	94
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	100
5-03807 Senaldi: Questioni relative alla possibile presenza di petrolio derivante da sabbie bituminose presso la raffineria Saras di Sarroch .....	94
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	101
5-03885 Epifani: Iniziative urgenti per le vertenze dei gruppi Antonio Merloni e JP Industries per il riuso di rifiuti .....	94
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	103

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Commissario ENEA, prof. Federico Testa, sulle strategie di sviluppo dell'Agenzia .....	95
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012 C. 2425 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	95

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. C. 2660, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	107
--	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010. C. 2575 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	111
--	-----

## SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. C. 2660, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	113
--	-----

**XII Affari sociali**

## INTERROGAZIONI:

5-03543 Fregolent: Iniziative per monitorare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza relativamente alla non autosufficienza .....	115
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	119
5-03700 Loreface: Dati sull'accantonamento delle somme destinate ai danneggiati da emotrasi .....	116
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	121
5-02672 Oliverio: Reinserimento in fascia A di farmaci per la cura del morbo di Parkinson e di altri farmaci per cure palliative .....	116
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	123

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari. C. 631-B Ferranti, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	116
--	-----

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano .....	118
---	-----

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini .....	118
--	-----

**XIII Agricoltura**

## INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	125
5-02395 Massimiliano Bernini: In materia di certificazioni biologiche .....	126
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	130

5-03148 Venittelli: Sui fondi europei destinati al comparto della pesca .....	126
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	131
5-03150 Arlotti: Sul fermo pesca per l'anno 2014 .....	126
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	132
<b>RISOLUZIONI:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	127
7-00454 Benedetti, 7-00472 Venittelli, 7-00477 Benedetti e 7-00491 Franco Bordo: Sull'attuazione della politica comune della pesca (PCP) (Seguito discussione congiunta e approvazione – Approvazione della risoluzione n. 7-00454 in una nuova riformulazione, della risoluzione n. 7-00472 in una nuova riformulazione e della risoluzione n. 7-00491 in una nuova riformulazione) .....	127
ALLEGATO 4 (Terza riformulazione della risoluzione 7-00454 approvata dalla Commissione) ...	134
ALLEGATO 5 (Terza riformulazione della risoluzione 7-00472) .....	136
ALLEGATO 6 (Riformulazione della risoluzione 7-00491 approvata dalla Commissione) .....	139
ALLEGATO 7 (Quarta riformulazione della risoluzione 7-00472 approvata dalla Commissione) .	143
7-00450 Zanin e 7-00500 Caon: Sul processo di revisione della direttiva n. 91/676/CEE, in materia di inquinamento da nitrati (Seguito discussione congiunta e rinvio).	
7-00521 Gagnarli: Sul processo di revisione della direttiva n. 91/676/CEE, in materia di inquinamento da nitrati (Discussione e rinvio) .....	128
7-00485 Gallinella: Sul programma operativo nazionale di sviluppo rurale (Seguito della discussione e rinvio) .....	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	129
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Marchio « Italian Quality ». S. 1061 Fedeli (Parere alla 10 <sup>a</sup> Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	146
ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	152
Contrasto al cyberbullismo. S. 1261 Elena Ferrara (Parere alla 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	148
ALLEGATO 2 (Prima proposta di parere del relatore) .....	153
ALLEGATO 3 (Parere approvato) .....	154
Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. S. 998 Taverna (Parere alla 12 <sup>a</sup> Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ..	149
ALLEGATO 4 (Prima proposta di parere del relatore) .....	155
ALLEGATO 5 (Parere approvato) .....	157
AVVERTENZA .....	151
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	159
Audizione di rappresentanti dell'USIGRAI (Svolgimento e conclusione) .....	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	159
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
Seguito dell'audizione di Luca Schieppati, già amministratore delegato di Italgas (Svolgimento e conclusione) .....	160

Audizione di Leonardo Rinaldi, già amministratore delegato di Gas Natural Distribuzione Italia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	160
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	161
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 .....	162
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007 .....	162
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI</b>	
Audizione di Federambiente ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	163
AVVERTENZA .....	163
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	164
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO</b>	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	165
Audizione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, Luigi Ciampoli ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	165

€ 9,40



\*17SMC0003360\*